

ISAGRO S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

(ex DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231)

Documento approvato nella versione aggiornata dal
Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A.
con delibera del 28 febbraio 2024

Sommario

INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO	8
DEFINIZIONI	10
PREMESSA.....	11
PARTE GENERALE.....	14
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	14
1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione.....	14
1.2 Il Modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità.....	17
1.3 L'apparato sanzionatorio	19
2. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO	20
2.1 L'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello	20
2.2 <i>Risk assessment</i> in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.....	22
2.3 <i>Risk assessment</i> in materia ambientale.....	24
2.4 Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	26
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	27
3.1 Finalità e struttura del Modello	27
3.2 Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico di Isagro	28
3.3 Destinatari del Modello.....	29
3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello.....	29
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	30
4.1 Identificazione dell'OdV	30
4.2 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica	31
4.3 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca	31
4.4 Funzioni dell'OdV	33
4.5 Obblighi di informazione verso l'OdV	36
4.6 Segnalazioni (c.d. <i>whistleblowing</i>)	38
4.6.1. Principi generali.....	38
4.6.2. Sistema di segnalazione	38
4.6.3. Divieto di ritorsioni	39
4.7 Reporting dell'OdV	40
4.8 Conservazione delle informazioni	40
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	40
5.1 Comunicazione iniziale	41
5.2 Formazione del personale.....	41
6. SISTEMA DISCIPLINARE	42

6.1	Violazioni del Modello	42
6.2	Misure nei confronti dei dipendenti.....	43
6.3	Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure	46
6.4	Misure nei confronti dei membri dell'Organo Dirigente e del Collegio Sindacale..	47
6.5	Misure nei confronti dei membri dell'OdV	48
6.6	Misure nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori interinali coinvolti nei Processi Sensibili, dei consulenti, fornitori, appaltatori.....	48
6.7	Sistema disciplinare per le violazioni del sistema di segnalazione	49
PARTE SPECIALE.....		52
7.	CARATTERISTICHE PARTE SPECIALE.....	52
7.1	Struttura della Parte Speciale	52
8.	LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO	54
8.1	Sistema organizzativo	54
8.2	Sistema autorizzativo	54
8.3	Processo decisionale	55
8.4	Controllo di gestione e flussi finanziari	55
8.5	Programma di informazione e formazione	56
8.6	Sistemi informativi ed applicativi informatici	56
8.7	Archiviazione della documentazione	56
8.8	Procedure operative	57
8.9	Prescrizioni generali.....	57
9.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	59
9.1	Le fattispecie di Reati contro la Pubblica Amministrazione	59
9.2	Processi Sensibili	60
9.3	Principi di controllo e prescrizioni generali	62
9.4	Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili	65
9.4.1	Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare pubbliche con soggetti italiani e stranieri o nell'ambito di procedure negoziate (quali, ad esempio, affidamento diretto o trattativa privata);	65
9.4.2	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'adeguamento/rinnovo registrativo di prodotti esistenti in capo a Isagro	66
9.4.3	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di certificazione di conformità delle attività di laboratorio (GLP, GEP)	67
9.4.4	Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati da soggetti pubblici per la realizzazione di impianti industriali	68
9.4.5	Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti da soggetti pubblici per attività di ricerca.....	69
9.4.6	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito delle procedure per le operazioni di mobilità, cassa integrazione e accordi sindacali relativi al personale	70

9.4.7	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, inerenti la salute e sicurezza sul lavoro ...	72
9.4.8	Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per l'espletamento delle pratiche doganali e relativi adempimenti	73
9.4.9	Selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane	74
9.4.10	Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti	76
9.4.11	Approvvigionamento di beni e servizi indiretti ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza	77
9.4.12	Gestione dei flussi finanziari: incassi e pagamenti.....	79
10.	REATI SOCIETARI.....	83
10.1	Le fattispecie di Reati societari	83
10.2	Processi Sensibili	85
10.3	Principi di controllo e prescrizioni generali.....	85
10.4	Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili	88
10.4.1	Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.....	88
10.4.2	Gestione dei rapporti con Società di Revisione Contabile o Collegio Sindacale	90
10.4.3	Operazioni relative al Capitale Sociale	91
10.4.4	Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti	93
10.4.5	Approvvigionamento di beni e servizi indiretti ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza	93
11.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO	97
11.1	Le fattispecie di Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	97
11.2	Processi Sensibili	97
11.3	Principi di controllo e prescrizioni generali.....	98
11.4	Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili	99
11.4.1	Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti	99
11.4.2	Approvvigionamento di beni e servizi indiretti ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza	99
11.4.3	Fornitura a terzi di servizi di conto lavoro presso i propri stabilimenti produttivi	99
11.4.4	Gestione dei flussi finanziari: incassi e pagamenti.....	100
11.4.5	Gestione rapporti infragruppo.....	101
11.4.6	Gestione degli adempimenti fiscali.....	102
11.4.7	Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per l'espletamento delle pratiche doganali e relativi adempimenti	103
11.4.8	Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.....	104
12.	REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	106

12.1	Le fattispecie di Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro	106
12.2	Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	106
12.3	Principi di controllo e prescrizioni generali	108
12.4	Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	109
13.	REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA	115
13.1	Le fattispecie di Reati di criminalità informatica	115
13.2	Processo di gestione della sicurezza informatica	116
13.3	Principi di controllo e prescrizioni generali	117
13.4	Principi di controllo specifici applicabili ai Processi Sensibili	117
14.	REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	121
14.1	Le fattispecie di Reati di criminalità organizzata	121
14.2	Processi Sensibili	122
14.2.1	Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti	124
14.2.2	Approvvigionamento di beni e servizi indiretti, ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza	124
14.2.3	Gestione dei rifiuti	124
14.2.4	Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria	125
14.2.5	Gestione rapporti infragruppo	125
14.2.6	Selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane	125
14.2.7	Gestione beni aziendali (assegnazione e utilizzo)	125
14.3	Principi di controllo e prescrizioni generali	125
14.4	Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili	126
14.4.1	Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Selezione di soggetti terzi"	126
14.4.2	Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "fatturazione"	127
14.4.3	Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Determinazione/calcolo delle imposte"	127
14.4.4	Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Sensibile "Gestione Rifiuti"	128
14.4.5	Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Sensibile "Selezione/assunzione/gestione del personale"	128
14.4.6	Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Sensibile "Assegnazione beni aziendali"	128
15.	REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI	130
15.1	Le fattispecie di Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi	130
15.2	Processi Sensibili	130
15.2.2	Ricerca & Sviluppo e Produzione	131
15.2.3	Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti	132

15.3	Principi di controllo e prescrizioni generali.....	132
15.4	Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili.....	132
15.4.1	Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili di cui al paragrafo 15.2.3	133
15.4.2	Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 15.2.1.....	134
15.4.3	Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 15.2.2.....	134
16.	REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	136
16.1	Le fattispecie di Reati contro l'industria e il commercio.....	136
16.2	Processi Sensibili.....	137
16.2.1	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'adeguamento/rinnovo registrativo di prodotti esistenti in capo a Isagro	138
16.2.2	Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti	138
16.3	Principi di controllo e prescrizioni generali.....	138
16.4	Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili.....	139
16.4.1	Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Sensibile "Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti"	139
16.4.2	Prescrizioni specifiche riconducibili alla Fase Rilevante "Modalità di gestione dei contratti"	140
16.4.3	Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Sensibile "Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'adeguamento/rinnovo registrativo di prodotti esistenti in capo a Isagro"	141
17.	REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	143
17.1	Le fattispecie di Reati in violazione del diritto d'autore	143
17.2	Processi Sensibili.....	145
17.2.1	Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti	146
17.3	Principi di controllo e prescrizioni generali.....	146
17.4	Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili.....	147
17.4.1	Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 17.2.1.....	147
17.4.2	Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile "Gestione dei sistemi informatici"	147
18.	REATI AMBIENTALI	150
18.1	Le fattispecie di Reati ambientali.....	150
18.2	Processo di gestione dei rischi in materia ambientale	160
18.3	Principi di controllo e prescrizioni generali.....	161
18.4	Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi ambientali.....	162
19.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	164
19.1	Le fattispecie di Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	164
19.2	Processi Sensibili.....	164

19.3	Principi di controllo e prescrizioni generali.....	164
19.4	Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili	165
19.4.1	Selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane	165
19.4.2	Approvvigionamento di beni e servizi indiretti, ivi inclusa l'assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza.	166
20.	REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	169
20.1	Le fattispecie di reati contro la personalità individuale	169
20.2	Processi sensibili	169
20.3	Principi di controllo e prescrizioni generali.....	169
20.4	Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai processi sensibili	170
20.4.1	Selezione/assunzione/gestione delle risorse umane (in termini di definizione politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane	170
20.4.2	Approvvigionamento di beni e servizi indiretti, ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza	172
21.	REATI TRIBUTARI	175
21.1	Le fattispecie di reati tributari.....	175
21.2	Processi Sensibili	176
21.3	Principi di controllo e prescrizioni generali.....	176
21.4	Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili	177
21.4.1	Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria	177
21.4.2	Gestione del contenzioso	178
21.4.3	Selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane	179
21.4.4	Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti	180
	Fornitura a terzi di servizi di conto lavoro presso i propri stabilimenti produttivi	181
21.4.6	181	
21.4.7	Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti da soggetti pubblici per attività di ricerca.....	182
21.4.8	Gestione degli adempimenti fiscali.....	182
21.4.9	Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.....	183
21.4.10	Operazioni relative al Capitale Sociale	184
21.4.11	Gestione rapporti infragruppo.....	184
22.	REATI DI CONTRABBANDO	187
22.1	Le fattispecie di reati di contrabbando.....	187
22.2	Processi Sensibili	187
22.3	Principi di controllo e prescrizioni generali.....	187
22.4	Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili	188

22.4.1	Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per l'espletamento delle pratiche doganali e relativi adempimenti	188
23.	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	191
23.1	Le fattispecie di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti .	191
23.2	Processi Sensibili	191
23.3	Principi di controllo e prescrizioni generali.....	191
23.4	Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili	191
23.4.1	Gestione dei flussi finanziari: incassi e pagamenti.....	191
23.4.2	Gestione carte di credito aziendali.....	192
24.	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	195
24.1	Le fattispecie di reati	195
24.2	Processi Sensibili	195
24.3	Principi di controllo e prescrizioni generali.....	195
24.4	Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili	195
24.4.1	Gestione del patrimonio immobiliare	196
ALLEGATI (*)	197

INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

VERSIONE	DATA DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	NOTE SUL DOCUMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE MODIFICHE
1	22 marzo 2006	Prima adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
2	19 dicembre 2007	Aggiornamento del Modello con specifico riferimento alle aree aziendali a potenziale rischio di commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).
3	28 agosto 2008	Aggiornamento del Modello a seguito dell'introduzione dei seguenti nuovi reati: Reati societari (art 25-ter), Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art 25-septies), Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (c.d. Reati in materia di riciclaggio) (art. 25-octies), Reati informatici (art. 24 bis), Reati in materia di <i>Market Abuse</i> (art 25 sexies).
4	11 maggio 2011	Aggiornamento del Modello a seguito dell'introduzione dei seguenti nuovi reati: Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi (art. 25-bis), Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1), Reati in violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).
5	2 agosto 2012	Aggiornamento del Modello a seguito dell'introduzione dei Reati ambientali (art. 25-undecies).
6	12 novembre 2013	Aggiornamento del Modello a seguito dell'introduzione dei seguenti nuovi reati: Reati di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies), di Corruzione tra privati (lett. s-bis dell'art. 25-ter, comma 1), riforma dei Reati contro la Pubblica Amministrazione con l'introduzione del nuovo reato di Induzione indebita a dare o promettere utilità (modifica dell'art. 25 comma 3). Modifiche al Modello per recepimento della fusione per incorporazione di Isagro Ricerca S.r.l. in Isagro S.p.A..
7	16 maggio 2016	Aggiornamento del Modello a seguito dell'introduzione dei seguenti nuovi reati: nuove fattispecie in materia di Reati ambientali (art. 25-undecies), di Reati societari per modifiche al comma 1 lett. a), a-bis) e b) dell'articolo 25-ter) nonché del Reato di autoriciclaggio (art. 25-octies). Il Modello è stato altresì aggiornato per riflettere i cambiamenti organizzativi intervenuti e le modifiche apportate al sistema di poteri e deleghe e al complesso di procedure aziendali ed è stato infine allineato alle <i>best practice</i> di riferimento - in particolare a «Le Linee Guida di Confindustria» - al fine di assicurarne anche una più agevole fruizione.
8	5 settembre 2018	Aggiornamento del Modello a seguito dell'introduzione dei seguenti nuovi reati: Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies), Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 25-duodecies), razzismo e xenofobia, (art. 25-terdecies), modifiche ai Reati di Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter), nuove prescrizioni in materia di <i>whistleblowing</i> .

9	29 marzo 2022	<p>Aggiornamento del Modello a seguito delle modifiche intervenute con riferimento ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) e all'introduzione dei seguenti nuovi reati: Reati tributari (art. 25-<i>quinquiesdecies</i>), Contrabbando (art. 25-<i>sexiesdecies</i>)</p> <p>Il Modello è stato altresì aggiornato per riflettere la perdita di <i>status</i> di società quotata in capo a Isagro S.p.A., a seguito del processo di <i>delisting</i> occorso con efficacia dal 9 agosto 2021. Sulla base di quanto sopra, sono stati eliminati dal Modello i riferimenti alla natura di emittente pubblico della Società, si è provveduto ad espungere dal Modello i reati fattispecie a tale natura collegati nonché si sono riflessi, ove opportuno, gli aggiornamenti conseguenti al mutato governo societario.</p>
10	28 febbraio 2024	<p>Aggiornamento del Modello a seguito delle modifiche intervenute con riferimento ai Reati materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti (art. 25-<i>octies</i>.1), Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-<i>septiesdecies</i>) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-<i>duodevices</i>), nonché con riferimento all'aggiornamento del quadro normativo in materia "<i>Whistleblowing</i>" a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2023, il quale prevede la riformulazione dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, comma 2-bis.</p> <p>Il Modello è stato altresì aggiornato al fine di recepire i principali impatti derivanti dai cambiamenti organizzativi seguenti all'acquisizione della Società da parte del Gruppo Gowan.</p>

DEFINIZIONI

“CCNL”	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
“Decreto”	il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e sue successive modificazioni.
“Delega”	l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
“Destinatari”	tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i fornitori, gli appaltatori della Società, i consulenti, i collaboratori a progetto e i lavoratori interinali coinvolti nei Processi Sensibili, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.
“Fase/i Rilevante/i”	la/le fase/i di attività realizzate nell’ambito del Processo Sensibile in cui astrattamente si potrebbero manifestare le opportunità di configurazione di uno o più Reati previsti dal Decreto, così come individuate nella Parte Speciale del Modello.
“Modello”	il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto.
“OdV”	l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.
“Operazione Sensibile”	insieme di attività di particolare rilevanza svolte da Isagro S.p.A. nei Processi Sensibili.
“Organo Dirigente”	Consiglio d’Amministrazione di Isagro S.p.A..
“Processo/i Sensibile/i”	l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Isagro S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più Reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
“Procura”	il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
“Reati”	le fattispecie di reato considerate dal Decreto.
“Società”	Isagro S.p.A., CF e numero di iscrizione Registro delle Imprese (MI) 09497920158, REA n. 1300947.
“GCP”	Gowan Crop Protection Limited, società del Gruppo Gowan con sede ad Harpenden, in Inghilterra

PREMESSA

Isagro S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “Isagro”), è una Società avente nel proprio oggetto sociale la ricerca, lo sviluppo, la produzione, il commercio e la distribuzione in Italia ed all’Estero di farmaci, di proprietà e di terzi, destinati all’agricoltura (agrofarmaci).

Isagro S.p.A. è parte di un Gruppo multinazionale. Per i dettagli sulla struttura di controllo di Isagro si rimanda a quanto riportato sul sito web www.isagro.com. In particolare, si porta all’attenzione che la Società è stata oggetto, a far data dal 9 agosto 2021, di una procedura di *delisting*, ovvero la revoca delle azioni ordinarie di Isagro dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, in forza del provvedimento n. 8789 del 3 agosto 2021 di Borsa Italiana. Ciò ha determinato un riassetto della struttura di controllo e la Società, attualmente, risulta essere controllata dal socio Crop Demetra Limited, il quale è a sua volta interamente controllato da Gowan Company Limited.

Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. nella riunione del 22 marzo 2006, ha adottato il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Contestualmente all’adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, al quale ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo.

Successivamente, a seguito dei mutamenti del quadro normativo di riferimento e delle modifiche organizzative interne, la Società ha progressivamente integrato il *risk assessment* a suo tempo condotto ed ha conseguentemente aggiornato il proprio Modello, con successive delibere del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2007, del 28.08.2008, del 11.05.2011, del 2.08.2012, del 12.11.2013, del 16.05.2016, del 5.09.2018, del 29.03.2022 e del 28.02.2024.

Il presente documento si struttura in una Parte Generale e in una Parte Speciale.

Nella Parte Generale sono riportati brevemente i contenuti del Decreto, sono definiti l’Organismo di Vigilanza, le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti e sono altresì delineati il relativo flusso informativo e il Sistema Disciplinare adottato dalla Società.

Nella Parte Speciale sono specificatamente descritti i Processi Sensibili, le misure ed i protocolli previsti dalla Società onde prevenire il rischio di commissione delle seguenti famiglie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari (ivi compresa la corruzione tra privati);
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Reati di criminalità informatica;
- Reati di criminalità organizzata;
- Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;

- Reati contro l'industria ed il commercio;
- Reati in violazione del diritto d'autore;
- Reati ambientali;
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Reati contro la personalità individuale;
- Reati tributari;
- Reati di contrabbando;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Delitti contro il patrimonio culturale;
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Parte integrante del Modello sono considerati la documentazione di *risk assessment* e gli Allegati di volta in volta richiamati nel testo del documento stesso.

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità "amministrativa") degli enti.

Il Legislatore italiano si è in questo modo conformato ad una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali che richiedevano una maggiore responsabilità degli enti che fossero coinvolti nella commissione di alcuni tipi di illeciti aventi rilevanza penale.

La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito e che sorge qualora determinati Reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in Italia o all'Estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (i c.d. soggetti apicali);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali.

I Destinatari della normativa, ai sensi del Decreto, sono gli enti forniti di personalità giuridica e le Società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono espressamente sottratti all'ambito di validità del Decreto lo Stato, gli Enti Pubblici territoriali, gli altri Enti Pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto si applica in relazione sia a Reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità dell'ente sorge solo per Reati tassativamente indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto (c.d. Reati Presupposto o "Reati").

Il limite all'applicabilità del Decreto ai soli Reati Presupposto è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di Reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di Reati molto diverse tra loro: alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa, altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e che quindi comportano, se accertata, la responsabilità a carico della persona giuridica, sono le seguenti:

- Artt. 24) e 25) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, e successive modifiche)
- Art. 24-bis) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Legge 48/2008)
- Art. 24-ter) Delitti di criminalità organizzata [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, e successive modifiche]
- Art.25-bis) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09]
- Art. 25-bis.1) Delitti contro l'industria e il commercio [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]
- Art. 25-ter) Reati societari [introdotto dal D. Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche]
- Art. 25-quater) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999
- Art. 25-quater 1) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Legge 7/2006)
- Art. 25-quinquies) Delitti contro la personalità individuale
- Art. 25-sexies) Reati di Market Abuse
- Art. 25-septies) Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Legge 123 / 2007)
- Art. 25-octies) Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 231/2007 - e sue successive modifiche]
- Art. 25 octies.1) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 195/2021]
- Art. 25-novies) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]
- Art. 25-decies) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e rinumerato dal D.Lgs. del 7 luglio 2011 n.121, art. 2]
- Art. 25-undecies) Reati Ambientali [Articolo aggiunto dal D.Lgs. del 7 luglio 2011 n.121, art.

2, e sue successive modifiche]

- Art. 25-duodecies) Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e modificato dalla L. 161/2017]
- Art. 25-terdecies) Razzismo e xenofobia [Articolo aggiunto dalla L. 167/2017]
- Art. 25-quaterdecies) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [Articolo aggiunto dalla L. 39/2019]
- Art. 25-quinquiesdecies) Reati tributari [Articolo aggiunto dal D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020]
- Art. 25-sexiesdecies) Contrabbando [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020]
- Art. 25-septiesdecies) Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- Art. 25-duodevices) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- Legge n.146/2006: Reati transnazionali (Illecito ex D. Lgs. 231 non inseriti nel corpus del Decreto de quo).¹

¹ Le modifiche alle fattispecie di reato previste dal Decreto sono avvenute a opera dei seguenti atti normativi: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25-bis «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», in seguito modificato e rubricato «Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25-ter «Reati Societari», in seguito modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 Novembre 2012, n. 190, dalla Legge 30 Maggio 2015, n. 69, dal Decreto Legislativo 15 Marzo 2017, n. 38, dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e dal Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19; Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-quater «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25-quinquies «Delitti contro la personalità individuale», in seguito modificato dalla Legge 29 Ottobre 2016, n. 199; L. 62/2005 – già citata – che ha introdotto l'art. 25-sexies «Abusi di mercato»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-quater.1 «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25-septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato e rubricato «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25-octies «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita», in seguito modificato e rubricato «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio» dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186; Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24-bis «Delitti informatici e trattamento illecito di dati», in seguito modificato dal Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla Legge 14 novembre 2019, n. 133; Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto l'art. 24-ter «Delitti di criminalità organizzata»; L. 99/2009 – già citata – che ha inoltre introdotto l'art. 25-bis.1 «Delitti contro l'industria e il commercio» e l'art. 25-novies «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»; Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha introdotto l'art. 25-novies, in seguito rinumerato art. 25-decies dal Decreto Legislativo 7 Luglio 2011, n. 121, «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria»; D.Lgs. 121/2011 – già citato – che ha inoltre introdotto l'art. 25-undecies «Reati ambientali», in seguito modificato dalla Legge 22 Maggio 2015, n. 68; D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che ha introdotto l'art. 25-duodecies «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», in seguito modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161; L. 190/2012 – già citata – che ha inoltre modificato l'art. 25; Legge 14 gennaio 2013, n. 9, che prevede la responsabilità degli enti per i reati relativi all'ambito della filiera degli oli vergini di oliva; Legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha introdotto l'art. 25-terdecies «Razzismo e xenofobia»; L. 3/2019 – già citata – che ha inoltre modificato l'art. 25; Legge 3 maggio 2019, n. 39, che ha introdotto l'art. 25-quaterdecies «Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati»; Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito

1.2 Il Modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità

Il Decreto stabilisce anche le condizioni in base alle quali il reato non è rimproverabile all'ente: se - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo» (il Modello), idoneo a prevenire la commissione di Reati della specie di quello che è stato realizzato.

Volgendo in positivo il dettato normativo, si può affermare che l'ente risponde del reato solo in caso di mancata adozione del Modello ovvero mancato rispetto di *standard* doverosi attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività: difetto riconducibile ad una politica di impresa sbagliata oppure a *deficit* strutturali dell'organizzazione aziendale. Non potendo l'ente esprimere una propria volontà di delinquere saranno i suoi rappresentanti, i suoi amministratori o la sua organizzazione ad esprimere e concretizzare la sua partecipazione colpevole nella commissione del reato.

Il Decreto prevede che l'ente non risponda dei Reati commessi dai soggetti c.d. apicali qualora dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo suindicato.

Per i Reati commessi da soggetti non in posizione apicale l'ente è responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'omissione degli obblighi di direzione e vigilanza se, prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

Quanto all'idoneità del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività della Società nel cui ambito possono essere commessi Reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai Reati da prevenire;

dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto l'art. 25-*quinquiesdecies* «Reati tributari», in seguito modificato dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 e dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156; D. Lgs. 75/2020 – già citato – che ha inoltre modificato gli artt. 24 e 25 e ha introdotto l'art. 25-*sexiesdecies* «Contrabbando»; Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, che ha introdotto l'art. 25-*octies*.1 «Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti»; Legge 9 marzo 2022, n. 22, che ha introdotto l'art. 25-*septiesdecies* «Delitti contro il patrimonio culturale» e l'art. 25-*duodevicies* «Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici»; D.L. 105/2023, convertito dalla L. 137/2023 – già citato – che ha modificato l'art. 24.

- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di Reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Inoltre il Modello deve prevedere:

- i. canali che consentano di presentare segnalazioni di violazioni che ledono l'integrità dell'ente, apprese dal segnalante nell'ambito del proprio contesto lavorativo, ivi incluse le segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, del soggetto segnalato e degli elementi della segnalazione nelle attività di gestione della segnalazione;
- ii. il divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- iii. sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nell'ambito del sistema disciplinare.

Il Decreto prevede che gli enti, per soddisfare le predette esigenze, possano adottare modelli di organizzazione e di gestione "sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i Reati".

In conformità a tale disposizione, Isagro S.p.A., nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria.

Occorre tuttavia ricordare che tali indicazioni rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni Società può rifarsi ai fini dell'adozione del Modello. Si tratta di suggerimenti cui la Società è libera di ispirarsi nell'elaborazione del Modello. Ogni Società dovrà, infatti, adeguare le linee guida alla realtà concreta che la caratterizza e, quindi, alle sue dimensioni ed alla specifica attività che svolge, e scegliere di conseguenza le modalità tecniche con cui procedere all'adozione del Modello.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è doveroso ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce i requisiti che il modello di organizzazione e di gestione, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto, deve possedere.

1.3 L'apparato sanzionatorio

Il Decreto prevede che, per gli illeciti sopra descritti, agli enti possano essere applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, possa essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (l'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37) e possono variare da un minimo di Euro 25.822,00 ad un massimo di Euro 1.549.370,00. Ai fini della quantificazione delle quote il giudice deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In certi casi la sanzione pecuniaria può essere anche ridotta.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate solo in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività, con conseguente sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni o, nelle ipotesi di corruzione, fino a sette anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la

commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due o sette anni), qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il giudice può disporre in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive, la pena può essere la reclusione da 6 (sei) mesi a 3 (tre) anni a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti la stessa.

In tale caso, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 quote e la confisca del profitto.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato e vi siano fondati motivi e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate in via cautelare.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva a spese dell'ente.

2. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO

2.1 L'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello

Il Modello, ispirato alle Linee Guida ai fini del D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 proposte da Confindustria, è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

Il presente Modello è il risultato di successivi interventi di aggiornamento e integrazione derivanti dall'esigenza di adeguarne di volta in volta i contenuti coerentemente con l'evoluzione del quadro normativo di riferimento a seguito dell'inserimento nel *corpus* del Decreto, da parte del Legislatore, di nuove fattispecie di Reati presupposto. L'aggiornamento del Modello, nonché le attività ad esso propedeutiche (*in primis* l'attività di analisi e valutazione dei rischi o *risk assessment*), si sono resi inoltre opportuni anche a seguito di cambiamenti di natura organizzativa che nel corso degli anni hanno interessato la Società.

Il processo e l'approccio metodologico seguiti con riferimento a ciascun intervento di aggiornamento

del Modello, sono stati caratterizzati da una serie di attività la cui articolazione è di seguito descritta in sintesi.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei Reati indicati dal Decreto ritenuti applicabili per Isagro.

In particolar modo, sono stati analizzati, a mero titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- la storia della Società e il contesto societario;
- il settore di appartenenza;
- l'assetto organizzativo (formalizzato in organigrammi aziendali, ordini di servizio, ecc.);
- il sistema di *corporate governance* esistente;
- il sistema delle procure e delle deleghe;
- i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo;
- la modalità tipiche di conduzione del *business*;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo, regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, ecc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle attività aziendali.

La Società ha proceduto a svolgere una preventiva attività di c.d. *Control and Risk Self Assessment* (di seguito anche "CRSA").

Le attività di CRSA sono state condotte e coordinate a cura di un *Team* di progetto costituito da referenti interni della Società e da consulenti esterni, e hanno visto il coinvolgimento diretto del *Management* della Società.

Sulla base delle analisi preliminari sono state quindi identificate le funzioni aziendali coinvolte nelle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei Reati indicati, nonché i soggetti appartenenti a tali funzioni che occupano ruoli chiave nell'organizzazione aziendale, c.d. *key officers*, al fine di poter condurre le interviste relative alla successiva fase di indagine.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha quindi proceduto, mediante interviste con i *key officers* e l'analisi documentale:

- all'individuazione delle Attività Sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano commessi i Reati presupposto indicati nel Decreto ritenuti applicabili per Isagro e delle possibili modalità attuative dei Reati stessi;
- all'identificazione delle modalità operative di esecuzione dei Processi Sensibili, dei soggetti coinvolti e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- all'autovalutazione del profilo di rischio di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti potenzialmente illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei Reati suddetti o per la mitigazione del rischio di commissione;
- all'identificazione delle eventuali carenze e/o ambiti di miglioramento dei presidi di controllo.

In sede di *CRSA* è stato, in particolare, analizzato il sistema di controlli interni riferibile a ciascun Processo Sensibile, confrontandolo con il sistema di controllo "ottimale" desumibile dal Decreto e dalle Linee di Confindustria, nonché dalla *best practice* in materia (c.d. *gap analysis*).

In questa fase sono valutati gli interventi migliorativi necessari per ridurre ad un livello considerato ragionevole i *gap* rilevati in funzione di un'analisi di costo-beneficio che ha considerato da una parte i costi, anche organizzativi, legati all'azzeramento dei *gap* e, dall'altra, l'effettivo beneficio alla luce dell'effettiva consistenza del rischio commissione dei Reati.

Questa attività è stata guidata dalle seguenti finalità:

- ridurre la possibilità che siano commessi i Reati oggetto del *risk assessment* previsti;
- rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Per ciascuna criticità/*gap* rilevata/o, è stato quindi identificato:

- un piano d'azione (ovvero gli interventi necessari per ridurre o eliminare il *gap*);
- il responsabile per l'implementazione degli interventi identificati;
- il termine entro il quale il piano d'azione deve essere portato a compimento/lo stato di avanzamento degli interventi già in corso.

Tali elementi sono stati formalizzati in un documento denominato *action plan*.

Con riferimento ai Reati di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e ai Reati ambientali, di seguito si dettagliano le attività di *risk assessment* specificatamente condotte nel rispetto anche delle normative specifiche di riferimento per i processi sottostanti.

2.2 *Risk assessment* in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata

posta su quello che può essere definito il processo di “gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro”.

Le analisi sono state condotte con l’obiettivo di:

1. prendere atto dell’attuale stato del processo di prevenzione e protezione dei lavoratori;
2. segnalare ambiti di carenza e aspetti di miglioramento, rispetto agli interventi necessari al fine dell’adeguamento alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed alla *best practice* in materia;
3. predisporre un documento di sintesi di *gap analysis - action plan*.

A tali fini, gli *standard* di esecuzione degli interventi di valutazione sono stati:

- norma ISO 19011:2003;
- Linee Guida per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza in impianti a rischio di incidente rilevante (Allegato H - art. 27 del Decreto L.vo 105/2015).

In relazione agli *standard* di riferimento normativo e tecnico, le attività sono state ispirate alle seguenti fonti:

- normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Linee Guida per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza in impianti a rischio di incidente rilevante (Allegato B - art. 14 del Decreto L.vo 105/2015);
- norma BS OHSAS 18001:2007 / ISO UNI 45001:2018.

Le verifiche sono state condotte attraverso un’analisi documentale (a titolo esemplificativo sono stati analizzati: l’organigramma per la sicurezza, i mansionari, i documenti di analisi e valutazione, le procedure rilevanti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, le istruzioni e gli ordini di servizio) e l’effettuazione di sopralluoghi presso gli stabilimenti produttivi più significativi, nonché presso la sede amministrativa della Società. E’ stato inoltre previsto il coinvolgimento diretto, attraverso attività di intervista, dei *key officers* in materia di sicurezza individuati nel corso degli interventi.

Nel corso delle analisi e valutazioni condotte sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti ed elementi del sistema di gestione e controllo in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

- politica della sicurezza;
- soggetti della sicurezza, ruoli, compiti e responsabilità;
- pianificazione dell’identificazione pericoli e valutazione rischi;
- documentazione di valutazione dei rischi;
- elementi gestionali e procedurali;
- adempimenti per il controllo di incidenti rilevanti (qualora applicabile);
- sopralluogo sul luogo di lavoro;
- elementi operativi;

- informazione, formazione e addestramento;
- gestione, controllo e archiviazione della documentazione;
- controllo operativo;
- certificato di prevenzione incendi;
- preparazione e risposta alle emergenze;
- infortuni, incidenti e non conformità;
- rilevazioni e registrazioni.

In particolare, le attività di *gap analysis* sono state guidate dalle seguenti principali finalità:

- ridurre la possibilità che siano commessi i Reati oggetto del *risk assessment*;
- garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro;
- rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Per ciascuna criticità/*gap* rilevata/o è stato quindi possibile identificare:

- un piano d'azione (ovvero gli interventi necessari per ridurre o eliminare il *gap*);
- il livello di priorità del *gap*/piano d'azione;
- il responsabile per la realizzazione degli interventi identificati;
- il termine entro il quale il piano d'azione deve essere portato a compimento/lo stato di avanzamento degli interventi già in corso.

Tali elementi sono stati formalizzati in un documento denominato *action plan*, e sono riconducibili rispettivamente ai *gap* ed agli interventi necessari rilevati nell'ambito dell'attività di *risk assessment* descritta in precedenza.

2.3 *Risk assessment in materia ambientale*

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia ambientale l'attenzione è stata posta su leggi e decreti normativi che, se violati, possono portare alla commissione del reato rubricato nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-*undecies* (aggiornato alla L. n. 68 del 2015).

Le analisi sono state condotte con l'obiettivo di:

1. verificare il Sistema di Gestione Ambientale esistente in Azienda ed individuare le aree di rischio afferenti la tematica ambientale ricompresa nel D. Lgs.231/2001;
2. segnalare ambiti di carenza e aspetti di miglioramento, rispetto agli interventi necessari al fine dell'adeguamento alla normativa ambientale ed alle *best practice* in materia;
3. predisporre schede di valutazione delle attività sensibili per ogni unità aziendale.

In relazione agli *standard* di riferimento normativo e tecnico, le attività sono state ispirate alle seguenti fonti:

- D. Lgs. 231/2001;
- Linee Guida Confindustria;
- D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (conosciuto come Codice Ambientale);
- Codice Penale;
- L. 150/1992 (commercio e ritenzione di specie animali e vegetali in via di estinzione);
- L. 549/1993 (tutela dell'ozono stratosferico);
- D. Lgs. 202/2007 (inquinamento provocato dalle navi);
- Standard Internazionale ISO 14001: 2015;
- Regolamento EMAS.

Le attività di analisi sono state così articolate:

- Contatto preliminare ed invio di apposita e dettagliata *check-list* per la preparazione della documentazione e la conduzione efficiente dell'*audit*;
- Fase 1 - Audit documentale: la documentazione da analizzare ha compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);
 - impianti che generano emissioni in atmosfera;
 - impianti che generano scarichi idrici;
 - rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi;
 - presenza dei depositi temporanei dei rifiuti;
 - presenza di serbatoi interrati;
 - impianti ed infrastrutture con emissioni sonore;
 - siti inquinati e bonifiche in atto;
 - smaltimento di sostanze che impoveriscono l'ozono;
 - misure tecniche ed organizzative di prevenzione e protezione.
- Fase 2 - Audit operativo: sopralluogo presso gli stabilimenti produttivi più significativi, nonché presso la sede amministrativa della Società.

Nel corso delle analisi e valutazioni condotte sono stati presi in considerazione gli aspetti e gli elementi del sistema di gestione e controllo in materia ambientale, tra i quali si citano:

- informazioni generali;
- articoli di riferimento del Codice Penale;
- importazione ed esportazione di specie animali protette;
- inquinamento provocato da navi;
- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione sul mercato di sostanze lesive;
- emissioni in atmosfera;
- gestione delle risorse idriche;
- gestione dei rifiuti;
- suolo e sottosuolo;
- gestione del *budget* in materia ambientale.

In particolare, le attività di *gap analysis* sono state guidate dalle seguenti principali finalità:

- ridurre la possibilità che siano commessi i Reati oggetto del *risk assessment*;
- rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Tali elementi sono stati formalizzati in un documento denominato rapporto di *audit*, e sono riconducibili rispettivamente ai *gap* ed agli interventi necessari rilevati nell'ambito dell'attività di *risk assessment* descritta in precedenza. Inoltre, per ciascuna attività sensibile è stata formalizzata una Scheda di Valutazione finalizzata all'individuazione e valutazione dei protocolli di controllo.

Per ciascuna criticità/*gap* rilevata/o è stato quindi possibile identificare:

- un piano d'azione (ovvero gli interventi necessari per ridurre o eliminare il *gap*);
- il livello di priorità del *gap*/piano d'azione;
- il responsabile per la realizzazione degli interventi identificati.

Tali elementi sono stati formalizzati in un documento denominato *action plan*, riconducibili rispettivamente ai *gap* ed agli interventi necessari rilevati nell'ambito dell'attività di *risk assessment* descritta in precedenza.

2.4 Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Le attività di *risk assessment* precedentemente descritte e le relative risultanze sono state oggetto di condivisione con il *Management* e con l'OdV della Società.

A detta fase di analisi, diagnosi e progettazione è seguita dunque la fase che ha condotto alla predisposizione e aggiornamento del presente Modello e alla definizione degli elementi che lo compongono.

Nel Modello sono stati quindi individuati, alla luce dei risultati delle attività di *CRSA*, i principi generali di comportamento e le regole di prevenzione che devono essere attuate per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei Reati Presupposto rilevanti per la Società.

A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, rilevati in sede del *CRSA*.

In particolare, i risultati delle analisi condotte e descritte in precedenza riconducibili al *CRSA*, ivi comprese le esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei Reati nell'ambito dei Processi Sensibili, nonché i protocolli specifici individuati dalla Società, sono contenuti o richiamati nella documentazione in cui sono formalizzate le evidenze emerse dal *CRSA*. Tale documentazione costituisce presupposto e parte integrante del presente Modello.

La documentazione in formato elettronico e/o cartaceo inerente la Società e gli *output* prodotti nelle diverse fasi del progetto sono stati archiviati e resi disponibili in uno specifico archivio consultabile dai componenti dell'OdV (in seguito "Archivio").

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Finalità e struttura del Modello

L'adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi avente l'obiettivo di:

- garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto;
- prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Isagro S.p.A., in quanto Società quotata in un mercato regolamentato fino al 9 agosto 2021, disponeva già degli strumenti organizzativi e di controllo previsti dalla normativa in vigore volti a tutelare i predetti valori e formalizzati nell'ambito di documenti strutturati *ad hoc* (norme di comportamento, *policy* aziendali, procedure organizzative, ecc.). Tuttavia, per dare piena attuazione al Decreto, tali strumenti sono stati integrati con il presente Modello che, per le finalità che intende perseguire, ha una portata diversa rispetto ad essi.

Il Modello predisposto da Isagro S.p.A. si fonda, pertanto, su un sistema strutturato ed organico di procedure e di regole nonché di attività, meccanismi e strumenti di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree o i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei Reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:
 - un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della Società;
 - un sistema di deleghe, poteri e di procure per la ripartizione interna dei compiti e delle responsabilità e per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - delle procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
 - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure volte a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello

e di curarne l'aggiornamento.

Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di *corporate governance*;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Isagro S.p.A. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto);
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Isagro S.p.A. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Isagro S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Isagro S.p.A. si ispira;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- migliorare il proprio Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- migliorare il proprio Sistema di Gestione Ambientale.

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale. La Parte Generale descrive gli elementi del Modello validi per tutte le aree a rischio, mentre nella Parte Speciale sono indicati i singoli Processi Sensibili individuati e gli specifici presidi ritenuti idonei a prevenire la commissione dei Reati nell'ambito di ciascun Processo Sensibile (Protocolli).

Parte integrante del Modello sono considerati gli Allegati di volta in volta richiamati nel testo del Modello stesso.

3.2 Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico di Isagro

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico di Isagro (di seguito "Codice Etico"), adottato in data 10 novembre 2011 e aggiornato in data 14 novembre 2016, 5 settembre 2018, 29 marzo 2022 e 28 febbraio 2024 dal Consiglio d'Amministrazione della Società (Allegato A). Tali prescrizioni si fondano sui principi del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio o nell’interesse della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Si sottolinea, infine, come per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nel Modello e dalle procedure aziendali richiamate in precedenza, troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice Etico. In ogni caso, nell’ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.

3.3 Destinatari del Modello

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli organi societari ed i loro componenti, ai dipendenti, ai fornitori, agli appaltatori, ai consulenti, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori interinali coinvolti nei Processi Sensibili, nonché ai membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse della Società ovvero con l’intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Decreto prevede che sia l’Organo Dirigente ad adottare il Modello, rimettendo ad ogni ente il compito di individuare al proprio interno l’organo cui affidare tale compito.

In coerenza con quanto indicato dalla Linee Guida di Confindustria, Isagro S.p.A. ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione l’Organo Dirigente deputato all’adozione del Modello. Il compito di vigilare sull’efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all’Organismo di Vigilanza.

Conseguentemente, essendo il presente documento un “atto di emanazione dell’Organo Dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'OdV;
- individuazione di un OdV diverso da quello attualmente previsto;
- aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

E' peraltro riconosciuta al Presidente ed all'Amministratore Delegato la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere esclusivamente formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni, modifiche ed aggiornamenti agli Allegati.

Di tali modifiche o integrazioni dovrà essere prontamente informato il Consiglio di Amministrazione e l'OdV.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'OdV

In base al Decreto, l'organismo che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Sulla base di questo presupposto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, l'Organo Dirigente di Isagro S.p.A. ha ritenuto opportuno costituire un organo collegiale per svolgere il ruolo di OdV. In particolare, l'organo collegiale è composto da tre professionisti esterni.

Le riflessioni formulate alla luce della tipologia e delle peculiarità della Società portano a ritenere che la composizione ottimale dell'OdV sia quella collegiale, così da assicurare completezza di professionalità ed esperienze, nonché continuità d'azione.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'OdV, come sopra identificato, è un organismo che riporta direttamente ai vertici della Società (Consiglio di Amministrazione) e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

A ulteriore garanzia di autonomia e, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'Organo Dirigente approva una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

I componenti dell'OdV possiedono le capacità, conoscenze e competenze professionali nonché i requisiti di onorabilità indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti. Infatti l'OdV nella composizione sopra descritta è dotato di idonee capacità ispettive e consulenziali, con particolare riferimento, tra l'altro, alle tecniche di *audit*, di rilevazione delle frodi, di analisi e rilevazione dei rischi.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalle *Linee Guida di Confindustria*, alla *best practice* e alla giurisprudenza sul punto, si ritiene che l'OdV nella composizione sopra indicata abbia i necessari requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione, che sono stati adeguatamente valutati dall'Organo Dirigente in fase di nomina anche mediante esame dei relativi *curricula vitae*.

L'attribuzione del ruolo di OdV a soggetti diversi da quelli qui identificati o la modifica delle funzioni assegnate all'OdV deve essere deliberata dall'Organo Dirigente.

4.2 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica

L'OdV è nominato dal Consiglio d'Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei suoi componenti. Nello stesso modo il Consiglio d'Amministrazione provvede anche alla nomina del Presidente dell'OdV.

Il perfezionamento della nomina dei membri dell'OdV si determina con l'accettazione da parte di questi resa a verbale del Consiglio, oppure con la sottoscrizione per accettazione, da parte degli stessi, della copia dell'estratto di detta delibera.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'OdV, nonché degli altri requisiti citati nel presente capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

La retribuzione annuale dei membri dell'OdV è determinata dal Consiglio di Amministrazione e rimane invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico.

La durata dell'incarico è coincidente con quella dell'Organo Dirigente della Società. L'OdV cessa per scadenza del termine alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni (in regime di c.d. *prorogatio*) fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

I membri dell'OdV possono dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletti alla scadenza del loro mandato.

4.3 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché dall'assenza delle seguenti cause di incompatibilità con la nomina stessa:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali in genere, con sindaci della Società e con revisori incaricati dalla Società di Revisione;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

- svolgimento, all'interno della Società o di altre Società del Gruppo, di altri incarichi operativi, ossia connessi al potere di adottare decisioni che producano per la Società effetti economico-finanziari;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero avere con questi ultimi rapporti estranei all'incarico conferito, di credito o debito;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- esercizio di funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso organismo;
- esistenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'Estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) in Italia o all'Estero, per Reati diversi da quelli richiamati nel Decreto, che incidono sulla moralità professionale.

Ciascun membro dell'OdV con l'accettazione della nomina rilascia alla Società un'apposita dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, che non sussistono detti motivi di incompatibilità.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'OdV in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare il Consiglio di Amministrazione della Società che provvede alla nomina del/dei sostituto/i.

La revoca dalla carica di componente dell'OdV (anche limitatamente ad un solo componente di esso) e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto possono avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione presa a maggioranza dei suoi componenti e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione; l'omessa redazione del piano delle attività;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di incompatibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può comunque disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim* prima di provvedere alla revoca dell'OdV.

4.4 Funzioni dell'OdV

L'OdV è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili. In particolare l'OdV deve:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- segnalare all'Organo Dirigente la necessità/opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno.

L'OdV deve, inoltre, operare:

- *ex-ante* (adoperandosi, ad esempio, per promuovere la formazione ed informazione del personale);
- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- *ex-post* (analizzando cause e circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del reato).

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- verificare periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare l'adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno rilevate in sede di *risk assessment (action plan)*;
- effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito dei Processi Sensibili;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello emerse nell'ambito della propria attività istituzionale;
- monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo (*in primis* la Società di Revisione e il Collegio Sindacale), anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del Decreto sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all'organizzazione di corsi di formazione) e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione.

A tal fine, l'OdV ha facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- definire e comunicare apposite direttive alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del

Modello;

- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi *spot* non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti.

Eventuali integrazioni di Processi Sensibili a rischio possono essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV ha comunque la facoltà di ricorrere al supporto di collaboratori esterni, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale della Società che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o consulenti terzi.

I collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito in qualità di collaboratori dell'OdV rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

L'OdV provvede a dotarsi di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse e le modalità di modifica/revisione del Regolamento stesso.

Inoltre, nell'ambito del Regolamento, l'OdV espressamente prevede dei momenti formalizzati di incontro e confronto, in particolare con:

- il Collegio Sindacale;
- la Società di Revisione Contabile;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione dell'ambiente e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Obiettivo di detti incontri è principalmente il confronto ed il coordinamento con i soggetti coinvolti in prima linea nell'implementazione del sistema di controllo, ciascuno secondo l'area di propria pertinenza, al fine di consentire all'OdV di cogliere opportunità di miglioramento dei presidi in essere ai fini dell'efficacia del Modello. In tale ottica è a cura dell'OdV verificare con gli stessi l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti, così come definiti al paragrafo 4.5 "Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

L'OdV provvede a disciplinare le modalità operative e la periodicità di organizzazione di detti incontri, individuando i soggetti di volta in volta coinvolti, nonché l'ordine del giorno degli stessi.

L'OdV, inoltre, provvede a dotarsi di un "Piano delle Attività" che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, da comunicare all'Organo Dirigente.

4.5 Obblighi di informazione verso l'OdV

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito "Informazioni");

Deve essere permesso all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l'OdV deve ottenere periodicamente le Informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- prospetti riepilogativi delle commesse affidate dalla Pubblica Amministrazione, nazionale o straniera;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi rilevanti ai fini dei Processi Sensibili;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (es: cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori);
- aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema poteri e deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- modifiche al sistema normativo in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- modifiche al sistema normativo in materia ambientale;
- rilasci, modifiche ed aggiornamenti alle autorizzazioni inerenti la materia ambientale;
- documentazione relativa a tutti i rapporti tra le singole funzioni e i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio, limitatamente alle Operazioni Sensibili, così come definite nel Modello;

- eventuali comunicazioni della Società di Revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alle Società di Revisione o a Società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile;
- adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tutte le Informazioni devono essere fornite all'OdV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza.

Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività di particolare rilevanza (Operazioni Sensibili) svolte nell'ambito delle aree/Processi Sensibili di cui alla Parte Speciale, i *Process Owner* sono tenuti a trasmettere all'OdV le "Informazioni sulle Operazioni Sensibili" realizzate. Tali soggetti sono stati qualificati come *Process Owner* sulla base delle attività di CRSA.

L'identificazione delle "Informazioni sulle Operazioni Sensibili" avviene attraverso la delineazione di criteri di valutazione e parametri definiti dall'OdV, in ragione dell'attività di CRSA condotta, e valutandone l'efficacia ai fini dello svolgimento dei propri compiti, nonché la costante coerenza con l'evoluzione di volumi e significatività delle attività. L'OdV procede ad informare opportunamente il Consiglio di Amministrazione circa la definizione di detti criteri e parametri.

In particolare, i contenuti informativi riguardanti le Operazioni Sensibili, nonché, in generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'OdV in termini di frequenza, modalità di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi sono regolamentati in dettaglio nella procedura "Linee Guida per la gestione dei flussi informativi all'OdV ai sensi del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001".

Si precisa che tutti i flussi informativi aventi ad oggetto le tematiche di cui sopra e/o le Operazioni Sensibili devono essere resi dai rispettivi *Process Owner* attraverso la compilazione della "Scheda Informativa Operazione Sensibile" (Allegato B) da trasmettere all'OdV tramite mail all'indirizzo organismodivigilanza@isagro.com e/o con qualunque mezzo purché sia mantenuta traccia dell'invio e sia sempre riconoscibile il mittente.

Infine, l'OdV dovrà ricevere dal Gestore delle Segnalazioni, come identificato al successivo paragrafo 4.6.2 "Sistema di segnalazione", tempestivi flussi informativi in merito:

- alla ricezione di Segnalazioni relative a violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello;
- al progressivo sviluppo del seguito dato a tali Segnalazioni;
- all'esito delle indagini e valutazioni effettuate rispetto alle Segnalazioni rivelatesi fondate;
- alla tipologia e l'oggetto di tutte le Segnalazioni ricevute, anche se non riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello, e all'esito delle relative indagini.

La violazione degli obblighi informativi di cui al presente paragrafo costituisce illecito disciplinare, sanzionato ai sensi del Capitolo 6 del Modello "Sistema Disciplinare".

4.6 Segnalazioni (c.d. *whistleblowing*)

4.6.1. Principi generali

La Società è consapevole del fatto che, al fine di incoraggiare le segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello, è necessario creare un sistema ad hoc di gestione delle stesse, che tuteli attraverso idonee misure tecniche e organizzative la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e che sia affidato a un soggetto autonomo e specificamente formato.

La Società si è quindi dotata, in conformità con la normativa applicabile², di specifici canali di segnalazione, definendo altresì, in una apposita Procedura denominata “Il sistema di segnalazioni – Whistleblowing” (di seguito «Procedura Whistleblowing»), da intendersi integralmente richiamata nel Modello e che ne costituisce parte integrante, le modalità operative e le responsabilità per il ricevimento, la valutazione, la gestione e la chiusura delle segnalazioni. Tale documento è pubblicato nel sito Internet della Società, nella intranet aziendale nonché affissa presso le sedi aziendali e comunque accessibili ai possibili Segnalanti.

4.6.2. Sistema di segnalazione

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgs 24/2023, la Società ha istituito i canali di segnalazione interna (di seguito i «Canali») di cui all'art. 4 del suddetto decreto (di seguito il «Decreto Whistleblowing»), affidandone la gestione ad un apposito consulente esterno nominato ai sensi del predetto art. 4, comma 2 (di seguito il «Gestore delle Segnalazioni»).

Il Gestore delle Segnalazioni è rappresentato da un consulente esterno specificamente formato ed autorizzato a gestire le Segnalazioni e trattare i relativi dati personali.

In particolare, i Canali consentono, alle persone espressamente indicate dal Decreto Whistleblowing e dalla Procedura Whistleblowing (a titolo esemplificativo: dipendenti, collaboratori, azionisti, consulenti ecc., di seguito i “Segnalanti”), di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello, nonché relative alle violazioni del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale di recepimento richiamate dal Decreto Whistleblowing³, tutte apprese nell'ambito del proprio contesto lavorativo (di seguito le “Segnalazioni”):

- sia in forma scritta - tramite la piattaforma “Whistleblower Software” raggiungibile al seguente link <https://whistleblowersoftware.com/secure/isagro>. La Piattaforma è presidiata da adeguate misure di sicurezza (in particolare con il ricorso a strumenti di crittografia) a tutela della riservatezza dell'identità dei Segnalanti, delle persone Segnalate, delle persone comunque menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto delle Segnalazioni e della relativa

² Il riferimento è al D.Lgs. 24/2023, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

³ Il riferimento è all'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3), 4), 5) e 6) D.Lgs. 24/2023.

documentazione⁴;

- sia in forma orale - tramite il Sistema di Messaggistica Vocale e/o richiesta di incontro diretto, veicolata per il tramite del Canale Interno istituito.

In ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante e dell'informazione in ogni contesto successivo alle Segnalazioni stesse se effettuate in buona fede, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

Le Segnalazioni possono essere anche anonime ma devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa. Verranno prese in considerazione le Segnalazioni anonime che dimostrino serietà e credibilità della questione sollevata nonché la probabilità che il fatto sia confermato da fonti attendibili. Tuttavia, Isagro raccomanda che le stesse siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste.

4.6.3. Divieto di ritorsioni

Inoltre, la Società, nel garantire ai Segnalanti il diritto di effettuare le Segnalazioni – peraltro alle sole condizioni previste nel Decreto Whistleblowing e nella Procedura Whistleblowing – vieta rigorosamente qualsiasi ritorsione nei confronti dei Segnalanti stessi.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione di una Segnalazione (o una denuncia all'Autorità giudiziaria o divulgazione pubblica), che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo si fa riferimento alle fattispecie dell'art. 17, co. 4, del D ed alle specificazioni della Procedura Whistleblowing.

Tale tutela si applica anche:

- ai soggetti che assistono i Segnalanti nel processo di segnalazione ("facilitatori");
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
- ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

⁴ In conformità agli artt. 4, co. 1, e 12 del D.Lgs. 24/2023 e delle corrispondenti prescrizioni delle Linee Guida ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

4.7 Reporting dell'OdV

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità, direttamente all'Organo Dirigente.

L'OdV, nei confronti dell'Organo Dirigente, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il Piano delle Attività, che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente, ed almeno semestralmente, lo stato di avanzamento del Piano delle Attività, ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, motivandoli;
- segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività istituzionale;
- redigere, semestralmente, una relazione riepilogativa delle attività svolte e dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello, nonché delle proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

L'Organo Dirigente e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV comunica i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello. In tal caso, è necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale, nonché l'Organo Dirigente, qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda.

4.8 Conservazione delle informazioni

Tutte le Informazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dal Segretario dell'OdV, per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e all'Organo Dirigente, al Collegio Sindacale e, previa richiesta motivata, alla Società di Revisione.

Si precisa, inoltre, che anche la documentazione prodotta nell'ambito delle attività di predisposizione e aggiornamento del Modello (*risk assessment*, ecc.) e raccolta in uno specifico Archivio (di cui al Capitolo 2 del Modello), è custodita dall'OdV (sempre a cura del Segretario).

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di

condotta che vi sono contenute da parte sia delle risorse già presenti nell'Azienda, sia di quelle che ne entreranno a far parte in futuro, così come di ogni altro Destinatario, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

5.1 Comunicazione iniziale

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione del Modello, l'adozione dello stesso viene comunicata formalmente dall'Organo Dirigente a tutti i Destinatari.

Per quanto riguarda i dipendenti, la diffusione avviene tramite pubblicazione sulla *intranet* aziendale e/o in formato cartaceo nei luoghi ritenuti idonei e, in occasione dell'ingresso nell'organico societario, inoltre, ciascun soggetto provvede a sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del Modello e di impegno ad osservarne le prescrizioni (si veda in proposito l'Allegato C).

Per quanto attiene invece i fornitori, appaltatori, consulenti e i lavoratori interinali e collaboratori a progetto coinvolti nei Processi Sensibili, qualunque contratto che comporti la costituzione di un rapporto commerciale o di qualunque forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole redatte in linea con quella riportata in Allegato D, che potrà anche essere stesa su documenti separati rispetto al contratto stesso (Allegato E).

Qualora invece un soggetto terzo rientrante nella categoria di Destinatari del presente Modello abbia a sua volta adottato un proprio Modello organizzativo ai sensi del Decreto, la Società potrà valutare i contenuti di tale Modello e, se ritenuto opportuno, considerare l'opzione di sottoscrivere in alternativa alle clausole di cui agli Allegati D e E una clausola di impegno reciproco delle parti al rispetto dei propri Modelli Organizzativi, la cui struttura e contenuti dovranno essere redatti in linea con quella riportata in Allegato F.

5.2 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza dell'Organo Dirigente, che individua le risorse interne ed esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV all'elaborazione dei corsi di formazione, e l'OdV ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati è ritenuta obbligatoria: conseguentemente, la ripetuta e/o ingiustificata mancata partecipazione è sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La formazione fornisce informazioni in riferimento: al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/2001), al Modello adottato dalla Società, al Codice Etico, a casi aziendali di applicazione della normativa, ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

Sulla base di un piano di formazione sistematico è prevista una formazione "*on line*" e/o d'aula rivolta a tutto l'organico presso Isagro S.p.A. Nei casi di nuovi ingressi in organico, successivi all'adozione del Modello, sono previste apposite sessioni di formazione. Della formazione effettuata viene tenuta puntuale registrazione.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Decreto prevede che sia predisposto un “*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*” sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

L’esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l’effettività del Modello stesso.

L’applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall’esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

Il sistema disciplinare viene pubblicato in un luogo accessibile a tutti i Dipendenti e comunque reso riconoscibile a tutti i Destinatari.

La verifica dell’adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all’OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.3 (“*Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca*”), il sistema disciplinare definito è applicato anche ai componenti dell’OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello (si veda sul punto il successivo paragrafo 6.5).

6.1 Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

1. comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
2. comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
3. comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello e nel Codice Etico;
4. comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in particolare, non conformi ai presidi di controllo nella Parte Speciale e alle Procedure richiamate dal Modello stesso.
5. comportamenti non collaborativi nei confronti dell’OdV, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall’OdV al fine di ottenere le informazioni

ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella ripetuta ed ingiustificata mancata partecipazione agli incontri di formazione.

6. le violazioni inerenti il sistema di segnalazione di cui al precedente paragrafo 4.6 "Segnalazioni (c.d. *whistleblowing*)"; con riferimento a tali violazioni e correlate sanzioni, si rimanda al successivo par. 6.7 "Sistema disciplinare per le violazioni del sistema di segnalazione".

La gravità delle violazioni del Modello viene valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento soggettivo, doloso o colposo;
- la presenza e l'intensità della condotta negligente, imprudente, imperita o comunque illecita;
- la presenza e l'intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- la recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorché non sanzionati).

6.2 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, da parte dei dipendenti soggetti al "CCNL per gli addetti dell'Industria Chimica, Chimica Farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL", costituisce illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere alla Direzione Aziendale l'avvio del procedimento di contestazione disciplinare e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e del comportamento tenuto prima (ad esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, commi 2 e 3 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) nella

versione attualmente in vigore ed eventuali normative speciali applicabili, nonché del citato CCNL - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. richiamo verbale;
- b. ammonizione scritta;
- c. multa di importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
- d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 8 giorni;
- e. licenziamento disciplinare con diritto al preavviso ai sensi del citato CCNL e licenziamento per giusta causa senza preavviso.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate la funzione Risorse Umane terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal lavoratore intenzionalmente ovvero colposamente si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o ammonizione scritta secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
2. fermo restando quanto disposto al successivo punto 3, incorre nel provvedimento della multa di importo non superiore a quattro ore di retribuzione il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
3. fermo restando quanto disposto al successivo punto 4, incorre nel provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di otto giorni il dipendente che, nel violare i protocolli previsti dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione del Reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto;
4. incorre nel provvedimento di licenziamento disciplinare con diritto al preavviso il dipendente che adotti un comportamento recidivo in una qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione disciplinare di cui al punto 3) che precede, nell'arco di due anni, dopo formale diffida per iscritto; incorre nel provvedimento di licenziamento per giusta causa senza preavviso il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, nonché il dipendente che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Con riferimento al rischio di commissione dei Reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816, avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D. Lgs. 81/2008", si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. incorre nel provvedimento della ammonizione scritta, il dipendente che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 2, 3, 4;
2. incorre nel provvedimento della multa di importo non superiore a quattro ore di retribuzione, il dipendente che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione (con riferimento a un comportamento di recidiva che abbia già causato l'irrogazione di ammonizioni scritte), oppure una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 3 e 4;
3. incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di 8 giorni, il dipendente che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "grave" ex art. 583, comma 1 cod. pen, all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 4;
4. incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a un massimo di 3 giorni, così come specificato nel punto (3) che precede; incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa senza preavviso, il dipendente che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" ex art. 583, comma 2 cod. pen. all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di particolare gravità, il dipendente potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa con effetto immediato, fino al momento della comminazione della sanzione, nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL di riferimento.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni, che non sarà, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

Infine, con riferimento alle violazioni inerenti il sistema di segnalazione di cui al precedente paragrafo 4.6 "Segnalazioni (c.d. *whistleblowing*)" e correlate sanzioni, si rimanda al successivo par. 6.7 "Sistema disciplinare per le violazioni del sistema di segnalazione".

Resta fermo che le previsioni del Modello non possono essere interpretate in maniera da costituire una deroga alle previsioni in materia di sanzioni per i licenziamenti ingiustificati, nulli e/o illegittimi, recate dall'art. 18 L. 300/1970 come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dagli artt. 2 e 3 dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23

6.3 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello poste in essere da lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente', anche queste costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere al Presidente l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e del comportamento tenuto prima (ad esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei 'dirigenti' - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, commi 2 e 3 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) nella versione attualmente in vigore e fermo restando quanto disposto dal CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. censura scritta;
- b. sospensione disciplinare;
- c. licenziamento per giustificato motivo;
- d. licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella censura scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione disciplinare;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giustificato motivo;
- laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, consulenti, collaboratori coordinati e continuativi ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 231/2001, ferma restando la qualificazione del contratto con tali lavoratori.

Infine, con riferimento alle violazioni inerenti il sistema di segnalazione di cui al precedente paragrafo 4.6 "Segnalazioni (c.d. *whistleblowing*)" e correlate sanzioni, si rimanda al successivo par. 6.7 "Sistema disciplinare per le violazioni del sistema di segnalazione".

Resta fermo che le previsioni del Modello non possono essere interpretate in maniera da costituire una deroga alle previsioni in materia di sanzioni per i licenziamenti nulli e/o illegittimi recate dal CCNL applicato.

6.4 Misure nei confronti dei membri dell'Organo Dirigente e del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, previa delibera dell'Assemblea dei Soci da adottare eventualmente con l'astensione dell'interessato, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. richiamo scritto;
- b. sospensione temporanea dalla carica;
- c. revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro dell'Organo Dirigente incorra nel richiamo scritto consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro dell'Organo Dirigente incorre nel provvedimento della sospensione temporanea dalla carica;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro dell'Organo Dirigente incorre nella revoca dalla carica.

Inoltre, per i membri dell'Organo Dirigente della Società, costituirà violazione del Modello

sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

Infine, con riferimento alle violazioni inerenti il sistema di segnalazione di cui al precedente paragrafo 4.6 "Segnalazioni (c.d. *whistleblowing*) e correlate sanzioni, si rimanda al successivo par. 6.7 "Sistema disciplinare per le violazioni del sistema di segnalazione".

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Organo Dirigente della Società, l'OdV informerà il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale ovvero dell'intero Collegio Sindacale della Società, l'OdV informerà l'Organo Dirigente il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

6.5 Misure nei confronti dei membri dell'OdV

Per i provvedimenti nei confronti dei membri dell'OdV, si rimanda alla disciplina di revoca dall'incarico degli stessi (paragrafo 4.3).

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente della Società si applicheranno le sanzioni di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3.

Infine, con riferimento alle violazioni inerenti il sistema di segnalazione di cui al precedente paragrafo 4.6 "Segnalazioni (c.d. *whistleblowing*) e correlate sanzioni, si rimanda al successivo par. 6.7 "Sistema disciplinare per le violazioni del sistema di segnalazione".

6.6 Misure nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori interinali coinvolti nei Processi Sensibili, dei consulenti, fornitori, appaltatori

Ogni violazione posta in essere dai collaboratori coordinati e continuativi ovvero dai lavoratori interinali coinvolti nei Processi Sensibili, dai consulenti, dai fornitori, dagli appaltatori potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione/distribuzione/appalto/subappalto/somministrazione/prestazione d'opera, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni a Isagro S.p.A., come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

Per i lavoratori somministrati, gli opportuni provvedimenti sotto il profilo disciplinare saranno valutati e adottati dall'agenzia per il lavoro somministrante, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 L. 300/1970, previa circostanziata comunicazione per iscritto da parte delle Funzioni competenti.

6.7 Sistema disciplinare per le violazioni del sistema di segnalazione

La Società adotta il presente Sistema Disciplinare per le violazioni del sistema di segnalazione, ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.lgs. 231/2001 e dell'art. 21, co. 2, del Decreto Whistleblowing, prevedendo sanzioni disciplinari per le seguenti categorie di infrazioni sanzionabili:

- (I) Commissione di Ritorsioni;
- (II) Ostacolo alla presentazione di Segnalazioni;
- (III) Violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità dei Segnalanti, dei Segnalati, delle persone comunque menzionate nella Segnalazione e dei Facilitatori, nonché del contenuto delle Segnalazioni e della relativa documentazione;
- (IV) Mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- (V) Segnalazioni, denunce, divulgazioni infondate delle quali sia accertata l'effettuazione con dolo e colpa grave;
- (VI) adozione di procedure non conformi a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Whistleblowing.

A tali categorie di infrazioni disciplinari saranno applicabili le sanzioni specificate nei paragrafi precedenti, in funzione della natura del rapporto con la Società e secondo un criterio generale di corrispondenza progressiva tra categoria di infrazioni e genere di sanzione.

Nell'ambito di tale criterio sistematico generale, la sanzione applicata in concreto dovrà tenere in specifica considerazione, caso per caso aggravante o attenuante secondo il principio di proporzionalità, la gravità della fattispecie oggettiva; il tipo e l'intensità dell'elemento soggettivo (dolo o colpa, grave, media o lieve); la circostanza che l'infrazione sia rimasta tentata od invece effettivamente compiuta; le conseguenze dannose eventualmente provocate, l'eventuale ravvedimento operoso; il ricorso di precedenti riconducibili alle suddette categorie disciplinari, anche laddove non integrante gli estremi della recidiva; il grado di diligenza e fiducia esigibili in ragione delle mansioni e/o della qualifica professionale e/o del ruolo aziendale dell'autore; ed ogni altra circostanza concreta altrimenti rilevante ai fini della graduazione della sanzione tra quelle astrattamente applicabili.

In ogni caso le sanzioni disciplinari saranno applicate indipendentemente:

- dalla determinazione o meno di danni come conseguenza della realizzazione delle corrispondenti infrazioni disciplinari;
- dalla mancata applicazione, da parte dell'ANAC, delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le stesse ipotesi dall'art. 21, co. 1, del Decreto Whistleblowing.

Per contro, salvo il rilievo di altre particolarità del caso concreto, saranno considerate una notevole aggravante:

- la circostanza che l'infrazione abbia determinato l'applicazione alla Società di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 21, co. 1, del Decreto Whistleblowing;
- la commissione dell'infrazione da parte del Gestore delle Segnalazioni;
- il fatto che la violazione della riservatezza abbia determinato provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, nei casi di segnalazioni, denunce o divulgazioni infondate delle quali sia accertata l'effettuazione con dolo o colpa grave, la determinazione di un danno per la Società sarà considerata massima aggravante. In tali casi, inoltre, la Società si riserva di richiedere al responsabile il conseguente risarcimento.

Le sanzioni disciplinari saranno applicate nel rispetto dell'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e delle disposizioni in materia del CCNL applicato, all'esito del procedimento di contestazione e ricezione delle giustificazioni, laddove queste ultime non risultassero fondate o sufficienti ai fini esimenti.

Laddove i responsabili delle infrazioni suddette fossero lavoratori distaccati o somministrati, l'esercizio del potere disciplinare nei loro confronti avverrà nelle forme e con la distribuzione di competenze datoriali proprie del corrispondente rapporto di lavoro.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE

7. CARATTERISTICHE PARTE SPECIALE

7.1 Struttura della Parte Speciale

La presente Parte Speciale fornisce una descrizione delle attività della Società considerate a rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto (c.d. Processi Sensibili), con particolare attenzione, in relazione a ciascun Processo Sensibile, alle fattispecie di reato astrattamente configurabili in Isagro S.p.A. e alle relative modalità di potenziale commissione.

Si rammenta che l'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione delle seguenti fattispecie di Reati: Reati di falso nummario, Reati contro la personalità individuale in materia di pornografia e prostituzione minorile, delitti transnazionali, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e Reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

Sulla base di tali considerazioni, i Reati potenzialmente configurabili alla realtà di Isagro S.p.A. sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Capitolo 9);
- Reati societari - ivi incluso il reato di corruzione tra privati - (Capitolo 10);
- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Capitolo 11);
- Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Capitolo 12);
- Reati di criminalità informatica (Capitolo 13);
- Reati di criminalità organizzata (Capitolo 14);
- Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi (Capitolo 15);
- Reati contro l'industria e il commercio (Capitolo 16);
- Reati in violazione del diritto d'autore (Capitolo 17);
- Reati ambientali (Capitolo 18);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Capitolo 19);
- Reati contro la personalità individuale (Capitolo 20);
- Reati tributari (Capitolo 21);

- Reati di contrabbando (Capitolo 22);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (capitolo 23);
- Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (capitolo 24).

Con riferimento al reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria” (art. 25-*decies*) e ai reati di “razzismo e xenofobia” (L.167/2017) e “immigrazione clandestina” (L.161/2017) gli stessi non hanno trovato specifica rappresentazione in una parte speciale del Modello, ritenendo i principi generali di comportamento contemplati nel Modello stesso sufficienti per la prevenzione di tale fattispecie. A tale fine valgono inoltre i principi generali contenuti nel Codice Etico.

La presente Parte Speciale è stata suddivisa in altrettante sezioni, ciascuna delle quali illustra nel dettaglio le fattispecie di Reati e i principi di controllo e le prescrizioni generali relativi a ciascun Processo Sensibile.

Preliminarmente alla trattazione dei Processi Sensibili riportata nelle sezioni della Parte Speciale, nel successivo Capitolo 8 sono descritte le componenti del sistema di controllo preventivo, su cui si fondano i protocolli del Modello di Isagro S.p.A. aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato astrattamente configurabili.

Infine, con specifico riferimento a ciascuno dei Processi Sensibili descritti nelle sezioni della Parte Speciale, sono riportati:

- a) una breve descrizione del Processo Sensibile;
- b) i principi di controllo posti a presidio del singolo Processo Sensibile o Fase Rilevante (per alcuni Processi Sensibili o Fasi Rilevanti è stata prevista l’unificazione dei principi di controllo in quanto comunemente applicabili);
- c) le prescrizioni specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nel singolo Processo Sensibile o nella singola Fase Rilevante, sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei Reati sopra descritti (per alcuni Processi Sensibili o Fasi Rilevanti è stata prevista l’unificazione delle prescrizioni specifiche in quanto comunemente applicabili).

Si sottolinea che, ove i principi di controllo posti a presidio del singolo Processo Sensibile o Fase Rilevante siano stati ritenuti non necessari, si è proceduto a riportare solo le prescrizioni specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nel singolo Processo Sensibile o nella singola Fase Rilevante, sono chiamati a rispettare.

Infine, si precisa che, con riferimento ai Processi Sensibili individuati, nell’Appendice “Esemplificazioni dei Reati potenzialmente configurabili nell’ambito dei Processi Sensibili”, allegata al presente Modello (Allegato G), sono illustrate le esemplificazioni più significative delle fattispecie di reato potenzialmente associabili a ciascun Processo Sensibile, declinate con specifico riferimento alla realtà di Isagro S.p.A..

8. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Le componenti del sistema di controllo preventivo che sono attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono riconducibili ai seguenti elementi:

- principi etici finalizzati alla prevenzione dei Reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e chiaro;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre disposizioni del Modello.

Fatte salve le prescrizioni del presente paragrafo aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato ritenute rilevanti, si rinvia ai Capitoli da 9 a 20 della presente Parte Speciale per quanto concerne invece i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascun Processo Sensibile.

Con riferimento al Codice Etico, all'Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare ed al sistema di comunicazione e diffusione del Modello e di formazione del personale, si rimanda a quanto riportato in precedenza nei capitoli specificamente dedicati della Parte Generale del Modello.

8.1 Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo della Società è definito attraverso l'emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative (ordini di servizio, *job description*, direttive organizzative interne) da parte dell'Organo Dirigente e della funzione Risorse Umane; quest'ultima provvede altresì alla formalizzazione della struttura organizzativa adottata, all'aggiornamento periodico dell'organigramma della Società e alla sua diffusione con opportuno ordine di servizio a tutto il personale aziendale (attraverso comunicazioni *e-mail* ed *intranet* aziendale).

8.2 Sistema autorizzativo

Il sistema autorizzativo, che si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, si uniforma alle seguenti prescrizioni:

- le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma e sono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

- ciascuna delega definisce e descrive in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente/funzionalmente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle responsabilità organizzative e gestionali conferitegli;
- le procure sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e prevedono l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di Isagro S.p.A. rapporti con la Pubblica Amministrazione sono dotati di delega/procura in tal senso nell'ambito della descrizione dei poteri relativi.

8.3 Processo decisionale

Il processo decisionale afferente i Processi Sensibili si uniforma ai seguenti criteri:

- ogni decisione riguardante le operazioni nell'ambito dei Processi Sensibili, come di seguito individuati, è documentabile;
- non vi è identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un Processo Sensibile e colui che effettivamente pone in essere tale decisione portandola a compimento, ove ciò risulti possibile in ragione delle attività e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo stesso;
- del pari, non vi è identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un Processo Sensibile da una parte e dall'altra coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie.

8.4 Controllo di gestione e flussi finanziari

L'art. 6, lett. c) del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati".

A tale scopo, il sistema di controllo di gestione adottato da Isagro S.p.A. è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *budget* annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società.

Il sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale firma congiunta per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.

8.5 Programma di informazione e formazione

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili viene previsto e garantito un adeguato programma di informazione e formazione periodico e sistematico rivolto a dipendenti e collaboratori coinvolti nelle stesse.

Il programma include la divulgazione di meccanismi operativi e procedure organizzative aziendali rilevanti con riferimento alle materie riconducibili ai Processi Sensibili.

Tali attività integrano e completano il percorso di informazione e formazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D. Lgs. 231/2001 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

8.6 Sistemi informativi ed applicativi informatici

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito dei Processi Sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informatici aziendali (supporti *hardware* e *software*);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

8.7 Archiviazione della documentazione

Le attività condotte nell'ambito dei Processi Sensibili trovano adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta nell'ambito della realizzazione delle stesse.

La documentazione sopra delineata, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse, o specificatamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informatico aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita ai Processi Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

Con particolare riferimento alla documentazione in formato elettronico prodotta o archiviata su supporti informatici aziendali, si rimanda inoltre a quanto definito al paragrafo precedente.

8.8 Procedure operative

L'art. 6, lett. b) del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai Reati da prevenire”.

A tal fine nel Modello, all'interno delle singole Parti Speciali, sono indicate, in forma sintetica, le procedure operative adottate dalla Società a disciplina dei Processi Sensibili o delle Fasi Rilevanti di tali Processi Sensibili utili al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui al Decreto.

I Processi Sensibili sono disciplinati, inoltre, da apposite *policy/procedure* contenute nella *intranet* aziendale.

8.9 Prescrizioni generali

Al fine di prevenire la commissione dei Reati relativi alle tipologie di Reati identificati al paragrafo 7.1, i Destinatari dovranno rispettare, in via assoluta e in modo specifico nello svolgimento delle attività riconducibili ai Processi Sensibili, i principi generali di comportamento di seguito indicati.

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente integrare le fattispecie di reato;
3. porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali che disciplinano le attività nell'ambito dei Processi Sensibili o, comunque, non in linea con i principi e disposizioni previsti nel Modello e nel Codice Etico.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9.1 Le fattispecie di Reati contro la Pubblica Amministrazione

Tra i Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Isagro S.p.A.:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società prometta o dia ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra utilità (es. una regalia in natura) per compiere, ovvero per avere compiuto un atto del suo ufficio (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o "agevolare / velocizzare" la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)** - Tale ipotesi si configura quando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità ed è punito con la reclusione da tre a otto anni.
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un Incaricato di Pubblico Servizio.
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante della Società offra denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)** - Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo.
- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)** - Tale ipotesi di reato punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, facendo mancare, in tutto o in parte, cose od opere che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio.
- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società,

attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un Ente Pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'Ente Pubblico.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)** - Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un Ente Pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.
- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante di una Società commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).
- **Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.)** - Tale reato si configura nel caso in cui si ottenga l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)** - Tale reato si configura nel caso in cui si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato.
- **Concussione (art. 317 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

9.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico ai Reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili possono essere distinti in:

- a. Processi Sensibili diretti, ossia processi più specificatamente a rischio di commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione, essendo quest'ultima interlocutrice diretta di Isagro S.p.A. per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio;
- b. Processi Sensibili strumentali alla commissione dei Reati, tali dovendosi intendere quelle aree di attività:
 - caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario o
 - nelle quali, pur non intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le premesse per la commissione dei Reati.

I Processi Sensibili diretti sono stati circoscritti ai seguenti:

- negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare pubbliche con soggetti italiani e stranieri o nell'ambito di procedure negoziate (quali, ad esempio, affidamento diretto o trattativa privata), anche attraverso il ricorso ad agenti locali stranieri;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'adeguamento/rinnovo registrativo di prodotti esistenti in capo a Isagro
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di certificazione di conformità delle attività di laboratorio (GLP, GEP);
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati da soggetti pubblici per la realizzazione di impianti industriali;
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti da soggetti pubblici per attività di ricerca;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito delle procedure per le operazioni di mobilità, cassa integrazione e accordi sindacali relativi al personale;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici, inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per l'espletamento delle pratiche doganali e relativi adempimenti.

Oltre ai Processi Sensibili diretti sopra descritti nell'ambito delle attività di *risk assessment* condotte, sono state considerate anche le seguenti aree/processi:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione del contenzioso;
- gestione delle comunicazioni ed obblighi informativi legati alla gestione del rapporto di lavoro;
- gestione degli adempimenti fiscali.

Nell'ambito di tali processi, i Reati contro la Pubblica Amministrazione contemplati sono peraltro stati ritenuti solo astrattamente configurabili. Resta comunque inteso che anche per detti processi trovano applicazione le prescrizioni generali di seguito definite.

I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti:

- selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane;
- approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti;

- approvvigionamento di beni e servizi indiretti, ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza
- gestione dei flussi finanziari: incassi e pagamenti.

9.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione contiene le prescrizioni generali che, unitamente alle componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), devono essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 9.1 nell'ambito di ciascun Processo Sensibile.

I Destinatari non devono:

- a) creare situazioni ove i Destinatari stessi, coinvolti in transazioni, siano, o possano apparire in conflitto con gli interessi dell'Ente Pubblico;
- b) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei Reati di cui al Decreto;
- c) effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- d) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- e) riconoscere, in favore dei fornitori, appaltatori, consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- h) destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici nazionali o esteri a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse;
- i) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, devono rispettarsi le regole di seguito indicate:

- la gestione dei Processi Sensibili deve avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni

aziendali competenti;

- tutti i dipendenti di Isagro S.p.A. devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- il sistema di poteri e deleghe deve essere allineato con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere;
- i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nei Processi Sensibili, che non sono destinatari di poteri e deleghe formalizzati, devono essere definiti nell'ambito di *job description* o di direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- il sistema dei poteri e delle deleghe deve stabilire la facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, anche con riferimento a quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione; tutte le approvazioni per gli atti impegnativi della Società devono essere rilasciate da soggetti appositamente incaricati; le direttive organizzative interne devono illustrare tali meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri di approvazione;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di agenzia, distribuzione, consulenza o di collaborazione);
- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la stessa;
- tutti i dipendenti di Isagro S.p.A. e i collaboratori a progetto ed i lavoratori interinali coinvolti nei Processi Sensibili che, nello svolgimento delle specifiche e definite attività lavorative, intrattengono rapporti formali, in nome e per conto di Isagro S.p.A., con organi della Pubblica Amministrazione devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previsti dalle procedure interne aziendali;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio, in occasione di partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- ciascuna fase rilevante degli accordi con la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato e comunque in difformità dalle procedure interne aziendali; nessun pagamento può comunque essere effettuato mediante scambio di utilità;
- nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia attivi che passivi, deve sussistere coincidenza tra chi esegue una prestazione e il beneficiario del pagamento;

- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV;
- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei responsabili delle funzioni aziendali cui il soggetto appartiene;
- i Destinatari appartenenti ad Isagro S.p.A. sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e *policy* aziendali applicabili alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili;
- i responsabili delle unità organizzative della Società coinvolti nei Processi Sensibili devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa esterna di riferimento nell'ambito dei Processi Sensibili;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica nell'ambito dei Processi Sensibili, nonché degli eventuali accordi/convenzioni/contratti con i consulenti.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo fornitori, appaltatori, consulenti e/o collaboratori esterni, nell'ambito dei Processi Sensibili, devono altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei fornitori, appaltatori, consulenti e/o collaboratori esterni deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i fornitori, appaltatori, consulenti e/o collaboratori esterni dovranno prendere visione del Modello ed impegnarsi secondo le previsioni stabilite in specifiche clausole che prevedono la risoluzione del contratto stipulato tra gli stessi e la Società;
- i contratti con i fornitori e gli appaltatori, nonché gli incarichi con i consulenti e/o collaboratori esterni devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e delle conseguenze nel caso di violazione;
- i contratti con i fornitori e gli appaltatori, nonché gli incarichi con i consulenti e/o collaboratori esterni devono essere verificati dall'Ufficio Affari Legali e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata dai fornitori di servizi, dagli appaltatori, dai consulenti e/o collaboratori esterni nell'ambito dei Processi Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;
- la corresponsione dei corrispettivi ai fornitori di servizi, agli appaltatori, i consulenti e/o

collaboratori esterni deve avvenire sulla base di adeguata documentazione di supporto che permetta di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa.

9.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

La presente sezione contiene i principi di controllo e le prescrizioni specifiche posti a presidio dei singoli Processi Sensibili individuati al paragrafo 9.2 e di seguito brevemente descritti.

PROCESSI DIRETTI

9.4.1 Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare pubbliche con soggetti italiani e stranieri o nell'ambito di procedure negoziate (quali, ad esempio, affidamento diretto o trattativa privata);

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla predisposizione e presentazione della documentazione per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica o nell'ambito di procedure negoziate, anche per l'eventuale tramite e/o con il supporto di agenti, per la fornitura di prodotti a soggetti pubblici, principalmente rappresentati da Ministeri di Paesi Esteri;

L'Attività Sensibile in esame è, tuttavia, da considerarsi applicabile al contesto di business della Società, esclusivamente nei casi in cui le registrazioni di prodotti in Paesi esteri risultino ancora formalmente in capo a Isagro S.p.A.. A tal proposito, si segnala che tali attività vengono gestite direttamente da *Gowan Crop Protection* (GCP).

Principi di controllo applicabili ai Processi Sensibili di cui ai paragrafi 9.4.1

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai contratti commerciali stipulati a fronte di una gara o nell'ambito di trattativa privata, sono sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
 - i contratti con agenti locali coinvolti nel processo di negoziazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società sono sottoscritti soltanto dai soggetti in possesso di idonei poteri.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame. In particolare:
 - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel processo sono definiti da *job description* o da direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
 - gli ambiti di responsabilità/poteri dell'agente in caso di realizzazione di attività di interfaccia con soggetti della Pubblica Amministrazione per la negoziazione di contratti di vendita con la Pubblica Amministrazione stessa, sono, ove applicabile, espressamente

richiamati nel contratto che regola il rapporto con tali soggetti terzi.

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di definizione/negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici. In particolare:
 - le attività di sviluppo commerciale sono svolte da funzioni diverse rispetto a quelle che gestiscono operativamente l'erogazione dei prodotti/servizi contrattualizzati;
 - l'atto formale della stipula del contratto avviene in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo.
- Tracciabilità e verificabilità *ex post* dei flussi informativi riferiti al processo:
 - ogni accordo/convenzione/contratto con Soggetti Pubblici è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - i flussi informativi con GCP, con particolare riguardo alle attività svolte nell'ambito del processo in esame, sono definiti sulla base di regole formalizzate finalizzate a garantirne l'evidenza e la tracciabilità.

Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili di cui ai paragrafi 9.4.1

Con riferimento ai Processi Sensibili sopra descritti devono essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:

- i rapporti con il consulente e/o collaboratore coinvolto nei processi in esame devono essere regolati da contratti formalizzati per iscritto in cui sia espressamente previsto o escluso il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definiti gli obblighi e i poteri del consulente e/o collaboratore nello svolgimento delle attività per la partecipazione della Società a gare o per la negoziazione dei contratti di vendita;
- il contratto con il consulente e/o collaboratore coinvolto nei processi in esame deve prevedere un obbligo di reportistica sistematica da parte di questi ultimi in relazione ai contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società;
- i compensi, ivi inclusi eventuali anticipi provvigionali, dovuti al consulente e/o collaboratore coinvolto nei processi in esame potranno essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nei relativi contratti e dovranno essere debitamente documentati;

9.4.2 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'adeguamento/rinnovo registrativo di prodotti esistenti in capo a Isagro

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce alle attività inerenti l'adeguamento registrativo di prodotti esistenti, attualmente di proprietà di Isagro S.p.A. Si segnala che tali attività sono attualmente svolte in via transitoria e residuale esclusavemnte su prodotti registrati in capo a Isagro S.p.A..

9.4.3 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di certificazione di conformità delle attività di laboratorio (GLP, GEP)

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce alle attività svolte, in particolare, dal Centro Ricerche di Isagro S.p.A. inerenti la gestione delle attività e dei rapporti con gli enti deputati, finalizzati all'ottenimento delle seguenti certificazioni pluriennali di conformità:

- *Good Laboratory Practice* (GLP): rilasciate dal Ministero della Salute;
- *Good Experimental Practice* (GEP): rilasciate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tali certificazioni sono rilasciate su base biennale ed attestano che le attività di laboratorio del Centro Ricerche sono state svolte secondo principi di "Buona Pratica di Laboratorio", ovvero in conformità a procedure, principi e *standard* stabiliti e condivisi a livello internazionale.

Tali principi stabiliti dall'OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) permettono di garantire la riproducibilità e la ripetibilità degli studi effettuati da parte delle singole organizzazioni.

Principi di controllo applicabili ai Processi Sensibili di cui ai paragrafi 9.4.2 e 9.4.3

Il sistema di controllo a presidio dei Processi Sensibili sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - il *General Manager* è destinatario di uno specifico potere di firma in merito alla documentazione presentata per la richiesta di registrazione. Il medesimo soggetto è inoltre destinatario di un potere di rappresentanza davanti alle Autorità competenti al rilascio delle registrazioni.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle registrazioni di prodotti o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo.
- Tracciabilità e verificabilità *ex post* dei flussi informativi riferiti al processo:
 - copia della documentazione consegnata all'Ente Pubblico per la richiesta di registrazione o per l'esecuzione di adempimenti è conservata presso la cartella di rete alla quale ha

accesso la funzione di competenza nonché presso una sezione dedicata della Intranet Aziendale;

- la corrispondenza intercorsa tra i soggetti coinvolti nel processo con le Autorità competenti in materia è tracciata e archiviata;
- i dati e le informazioni utili alle funzioni coinvolte nel processo in esame sono accessibili alle stesse attraverso l'utilizzo di un *database* aziendale dedicato;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti con i consulenti locali.

Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili di cui ai paragrafi 9.4.2 e 9.4.3

Con riferimento ai Processi Sensibili sopra descritti devono essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:

- i contatti anche informali della funzione/area aziendale competente finalizzati a monitorare gli esiti delle verifiche/analisi effettuate dall'esperto stesso o a fornire eventuali spiegazioni in merito ai contenuti del *dossier* devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza;
- i consulenti o gli altri soggetti terzi incaricati dalla Società di monitorare e gestire il procedimento di registrazione nei vari paesi devono costantemente aggiornare e possibilmente coinvolgere direttamente la funzione/area aziendale competente qualora vi siano contatti anche informali con gli esperti della Pubblica Amministrazione deputati alla valutazione del *dossier* per la registrazione;
- i rapporti con il consulente e/o collaboratore coinvolto nei processi in esame devono essere regolati da contratti formalizzati per iscritto in cui sia espressamente previsto o escluso il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definiti gli obblighi e i poteri del consulente e/o collaboratore nello svolgimento delle attività;
- i rapporti con GCP devono essere gestiti secondo i criteri organizzativi del Gruppo e nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività.

9.4.4 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati da soggetti pubblici per la realizzazione di impianti industriali

Descrizione del processo

Il presente processo riguarda le attività inerenti la predisposizione della documentazione per l'ottenimento di erogazioni (sotto diverse forme) da parte di soggetti pubblici, l'intrattenimento dei rapporti con i soggetti pubblici e l'impiego dell'erogazione ottenuta.

Tali contributi/finanziamenti agevolati rientrano principalmente nell'ambito di quanto previsto dalle leggi di riferimento e vengono spesso gestiti anche attraverso il supporto di un consulente esterno.

9.4.5 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti da soggetti pubblici per attività di ricerca

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce alle attività svolte per la richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione in merito a finanziamenti e/o contributi erogati e/o agevolazioni concesse dallo Stato e/o da altri Enti Pubblici (nazionali, sovranazionali o locali) per le attività di ricerca. Le attività propedeutiche alla predisposizione e alla presentazione della domanda, nonché i rapporti intrattenuti con i soggetti pubblici nell'ambito delle diverse fasi del processo, sono in capo al Centro Ricerche.

Le attività di richiesta di finanziamenti possono essere svolte anche tramite Consorzi costituiti su iniziativa di Isagro S.p.A. con altri soggetti interessati. Isagro S.p.A. potrebbe avvalersi di una eventuale consulenza esterna come supporto al processo di finanziamento.

Principi di controllo applicabili ai Processi Sensibili di cui ai paragrafi 9.4.4 e 9.4.5

Il sistema di controllo a presidio dei Processi Sensibili sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - tutte le approvazioni per gli atti impegnativi, per la predisposizione delle domande di richiesta di contributi, sovvenzioni e agevolazioni, nonché per la rendicontazione nei confronti dell'Ente Erogante sono rilasciate da soggetti appositamente incaricati da Isagro S.p.A. tramite deleghe e/o disposizioni organizzative;
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo per la richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni concessi da soggetti pubblici. In particolare:
 - nell'ambito dell'acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati da parte di soggetti pubblici per la realizzazione di impianti industriali, l'intero processo, che comprende: la predisposizione e compilazione della domanda, la firma e invio della stessa, la gestione del riscontro da parte del soggetto pubblico, la stipula del contratto di finanziamento e la rendicontazione al soggetto pubblico prevedono il coinvolgimento di diversi soggetti, appartenenti a funzioni aziendali diverse e sulla base di un *iter* autorizzativo interno e competenze deliberative in grado di segregare gli ambiti di attività e responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti;
 - nell'ambito dell'acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti da soggetti pubblici per attività di ricerca è previsto che siano aperte commesse, ove applicabile, in cui vengono imputati i costi sostenuti per la ricerca afferente il singolo progetto, monitorate e verificate da Contabilità Industriale e Ciclo Passivo, da Controllo di Gestione e da Risorse Umane.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo.

- Tracciabilità del processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
 - copia della documentazione consegnata all'Ente Pubblico per la richiesta di finanziamento, contributo, sovvenzione o per la rendicontazione è conservata presso l'archivio della funzione Contabilità Industriale e Ciclo Passivo oltre che presso l'archivio della funzione di competenza;
 - la gestione e archiviazione in formato elettronico dei *dossier* tecnici avviene attraverso un archivio della rete aziendale; la corrispondenza intercorsa tra i soggetti coinvolti nel processo con le Autorità competenti in materia è tracciata e opportunamente archiviata;
 - le attività svolte e i costi sostenuti sono tracciati attraverso una sistematica e formalizzata rendicontazione nel sistema gestionale.

- Altre attività di controllo:
 - l'utilizzo di sistemi informatici dedicati all'operatività, su cui sono sviluppati, ove possibile, idonei presidi di controllo automatizzati;
 - verifica tecnica, anche da parte di organi terzi, riguardo la congruità della spesa documentata ed erogabilità del contributo;
 - accertamenti periodici eventualmente derivanti da specifici obblighi di controllo e monitoraggio contenuti nel contratto con gli Enti Erogatori.

Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili di cui ai paragrafi 9.4.4 e 9.4.5

Con riferimento ai Processi Sensibili sopra descritti devono essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:

- tutti i soggetti che operano per Isagro S.p.A. nei processi in esame devono adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti Eroganti i finanziamenti e dei soggetti preposti al controllo in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- i rapporti con il consulente eventualmente coinvolto nei processi in esame devono essere regolati da contratti formalizzati per iscritto in cui sia espressamente previsto o escluso il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e definiti gli obblighi e poteri del consulente nello svolgimento dell'attività.

9.4.6 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito delle procedure per le operazioni di mobilità, cassa integrazione e accordi sindacali relativi al personale

Descrizione del processo

Il processo riguarda la gestione dei rapporti straordinari nell'area del personale, quali:

- operazioni di mobilità;
- accordi sindacali;
- cassa integrazione (ordinaria e straordinaria).

Il processo concerne inoltre la gestione di accertamenti/ispezioni svolti dagli enti a ciò preposti in materia di "personale".

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 9.4.6

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - la gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi, effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività dell'area di propria competenza, è attribuita alla funzione Risorse Umane.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame. In particolare:
 - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel processo sono definiti nell'ambito del sistema di poteri e deleghe formalizzati che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici (principalmente Enti territoriali) nell'ambito dei rapporti istituzionali e negoziali e nelle verifiche ispettive attuate dagli enti stessi.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti straordinari nell'area del personale e di gestione di accertamenti/ispezioni svolte dagli enti a ciò preposti in materia di "personale".
- Esistenza di norme di comportamento basate sulle leggi vigenti in materia che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo.
- Tracciabilità del processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
 - copia della documentazione consegnata all'Ente Pubblico nell'ambito della gestione e formalizzazione di rapporti straordinari nell'area del personale è conservata presso l'archivio della funzione di competenza;
 - la corrispondenza intercorsa tra i soggetti coinvolti nel processo con le Autorità competenti in materia è tracciata e opportunamente archiviata;
 - il soggetto aziendale all'uopo incaricato sulla base di specifici poteri ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari Pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Società e di mantenerne copia nei propri uffici, unitamente ai relativi allegati.

Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 9.4.6

Con riferimento ai Processi Sensibile sopra descritto devono essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:

- tutti i soggetti che operano per Isagro S.p.A. nel processo in esame devono adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti preposti al controllo in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- l'attività di negoziazione degli accordi con gli esponenti della Pubblica Amministrazione o

delle organizzazioni sindacali coinvolti nel processo in esame deve essere improntata alla massima trasparenza e correttezza.

9.4.7 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, inerenti la salute e sicurezza sul lavoro

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce esclusivamente alla gestione dei rapporti e contatti diretti con soggetti pubblici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito, ad esempio, di ispezioni, verifiche e sopralluoghi.

Per quanto invece concerne la gestione degli adempimenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con riferimento alle relative politiche aziendali si rimanda al Capitolo 12 della presente Parte Speciale.

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 9.4.7

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame. In particolare è previsto l'organigramma in materia di salute e sicurezza sul lavoro, specifico per ciascun sito.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo in esame con particolare riferimento alla gestione delle attività a cura degli RSPP (Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione) o del Datore di Lavoro per le visite ispettive ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Assistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo.
- Tracciabilità del processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
 - copia della documentazione prodotta e consegnata all'Ente Pubblico nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti in tema di salute, sicurezza e ambiente;
 - la corrispondenza intercorsa tra i soggetti coinvolti nel processo con le Autorità competenti in materia è tracciata e opportunamente archiviata;
 - il soggetto aziendale all'uopo incaricato sulla base di specifici poteri ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari Pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Società e di mantenerne copia nei propri uffici, unitamente ai relativi allegati.

Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 9.4.7

Con riferimento al Processo Sensibile sopra descritto deve essere rispettata la seguente prescrizione specifica:

- tutti i soggetti che operano per Isagro S.p.A. devono adottare una condotta trasparente e

collaborativa nei confronti degli enti preposti al controllo (es. A.S.L., Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi.

9.4.8 Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per l'espletamento delle pratiche doganali e relativi adempimenti

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività inerenti:

- la gestione dei rapporti con gli enti appartenenti all'Amministrazione Finanziaria relativamente allo svolgimento delle pratiche doganali e la gestione delle ispezioni e dei controlli fiscali e doganali.
- la gestione delle pratiche doganali, riconducibili alle attività di importazioni ed esportazioni dai paesi *extra*-UE di materie prime, imballi e campioni per la ricerca da parte della Società, che si avvale di spedizionieri che operano a livello internazionale, con i quali sono in essere rapporti consolidati.

L'intera documentazione richiesta per l'espletamento delle pratiche doganali viene fornita agli enti competenti da spedizionieri, formalmente incaricati dalla Società, che svolgono tutte le pratiche doganali di import ed export per conto di quest'ultima. Al contrario i rapporti con le Autorità Doganali per la richiesta di autorizzazioni e certificazioni sono gestite direttamente dalla funzione Customer Service e Logistica. Le ispezioni ad opera degli enti competenti avvengono direttamente in fase di sdoganamento della merce (generalmente presso il porto) oppure presso gli stabilimenti produttivi della Società individuati quali "luoghi autorizzati".

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 9.4.8

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - i rapporti con gli spedizionieri sono regolati da contratti formalizzati in cui è contenuta una procura formale ad agire in nome e per conto della Società nell'espletamento delle pratiche doganali di import ed export effettuate dallo spedizioniere stesso;
 - la stipula di contratti con gli spedizionieri coinvolti nel processo è sottoscritta soltanto dai soggetti in possesso di idonei poteri.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo: sono previsti specifici principi e modalità di comportamento formalizzati nell'ambito delle procedure interne aziendali.
- Tracciabilità del processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:

- la tracciabilità è garantita dal flusso documentale con gli spedizionieri. La documentazione relativa alle spedizioni viene archiviata presso lo stabilimento di destinazione della merce e presso *Customer Services* e Logistica, ognuno per la parte di propria competenza;
- il soggetto aziendale all'uopo incaricato sulla base di specifici poteri ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari Pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Società e di mantenerne copia nei propri uffici, unitamente ai relativi allegati.

Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 9.4.8

Con riferimento al Processo Sensibile sopra descritto devono essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:

- la scelta dello spedizioniere deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con gli spedizionieri coinvolti nel processo in esame deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire gli obblighi e poteri dello spedizioniere.

PROCESSI STRUMENTALI

9.4.9 Selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce alle attività inerenti l'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane, articolato nelle seguenti fasi:

- analisi e richiesta di nuove assunzioni;
- definizione del profilo del candidato;
- reclutamento dei candidati;
- effettuazione del processo selettivo;
- individuazione dei candidati;
- inquadramento e livello retributivo;
- formalizzazione dell'assunzione;
- assegnazione degli obiettivi legati al sistema di premi/incentivi.

Le attività sono gestite dalla funzione Risorse Umane in collaborazione con la funzione di competenza in relazione al profilo ricercato.

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 9.4.9

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:

- autorizzazione all'assunzione concessa soltanto dal personale espressamente individuato secondo il sistema di poteri e deleghe in essere;
- attribuzione di poteri ai responsabili delle funzioni richiedenti, al *HR Manager* e, per le posizioni specialistiche ritenute critiche, rilevanti e ad alto potenziale all'Organo Dirigente;
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale lungo tutte le fasi del processo. In particolare:
 - la selezione delle risorse umane viene effettuata attraverso il coinvolgimento di diverse figure organizzative, nel rispetto dei ruoli e degli ambiti di responsabilità, garantendo la separazione dei compiti;
 - l'approvazione finale dell'assunzione è demandata a strutture diverse, commisurate all'importanza della posizione ricercata all'interno dell'organizzazione aziendale;
 - per ciascun processo di selezione, Risorse Umane, in condivisione con il Responsabile di Funzione che richiede nuovo personale, valuta il profilo attitudinale e le competenze tecniche del candidato;
 - nel caso di inserimento in posizioni-chiave, l'intero processo è gestito da Risorse Umane che si avvale eventualmente di consulenti esterni specializzati;
 - la definizione del trattamento retributivo avviene in sede di selezione, su proposta della funzione Risorse Umane;
 - la predisposizione del contratto avviene a cura della funzione Risorse Umane, mentre il contratto è firmato a cura di soggetti muniti di adeguati poteri.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo.
- Tracciabilità del processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
 - l'intero processo è tracciato attraverso l'utilizzo di apposita modulistica prevista nelle diverse fasi di selezione, a partire dalla segnalazione del fabbisogno di risorse (con indicazione del profilo del candidato ideale, ruolo, mansioni) a cura dei singoli Responsabili di Funzione tramite la compilazione di un apposito modulo, inviato alla funzione Risorse Umane; è prevista inoltre la compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di un'apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni sui candidati;
 - le richieste di assunzione/collaborazione e le copie dei contratti sono opportunamente archiviate;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la funzione Risorse Umane è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale.

Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 9.4.9

Con riferimento al Processo Sensibile sopra descritto devono essere rispettate le seguenti

prescrizioni specifiche:

- è vietato promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi incaricati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società;
- la selezione del personale deve avvenire sulla base di procedure che garantiscono che la valutazione dei candidati avvenga nel rispetto dei seguenti principi:
 - effettiva esigenza di nuove risorse;
 - acquisizione preventiva del *curriculum vitae* del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali;
 - valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
 - motivazione esplicita delle ragioni poste alla base della scelta;
 - i soggetti e le unità organizzative coinvolte nel processo in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nel processo di selezione del personale;
- la determinazione degli obiettivi aziendali ed i relativi programmi di incentivazione devono essere condotti in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio, non individuando obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili attraverso l'ordinaria operatività e che possano indurre a comportamenti indebiti, ovvero a situazioni di conflitto di interesse.

9.4.10 Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti

Descrizione del processo

Il processo si riferisce all'approvvigionamento di beni riconducibili alle seguenti categorie:

- Materie prime attribuite a principi attivi e coformulanti inerti.
- Imballi riferiti al confezionamento dei prodotti (es. bottiglie, sacchi di carta, scatole, ecc.).
- Prodotti finiti codificati nell'anagrafica prodotti finiti e merci nel Sistema Gestionale - ERP - in uso in azienda.

Si segnala, infine, che le attività di c.d. fornitura a terzi di servizi di conto lavoro sono escluse in quanto oggetto dello specifico processo "Fornitura a terzi di servizi di conto lavoro presso i propri stabilimenti produttivi".

9.4.11 Approvvigionamento di beni e servizi indiretti ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività di approvvigionamento c.d. «a valore» in cui non rientrano le materie prime, imballi e prodotti finiti, e riconducibili, a titolo esemplificativo, alle seguenti tipologie, la cui gestione è in capo alla Funzione Acquisti Servizi e Beni Indiretti:

- Servizi Industriali degli impianti (es. materiali tecnici di consumo, minuterie, ecc.);
- Servizi Generali, quali affitti passivi, noleggio auto, *utilities*, pulizie e piccole manutenzioni;
- Cespiti e Immobilizzazioni quali impianti, attrezzature e immobili;
- Incarichi di consulenza (es. per l'ottenimento di finanziamenti/agevolazioni, consulenze legali, consulenze fiscali, consulenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente, consulenze di tipo finanziario e consulenze in tema di sistemi informativi).

Si segnala, infine, che le attività di gestione consulenze relative alla Ricerca & Sviluppo sono escluse dal processo qui descritto in quanto oggetto, rispettivamente, del processo "Ricerca & Sviluppo".

Principi di controllo applicabili ai Processi Sensibili di cui ai paragrafi 9.4.10 e 9.4.11

Il sistema di controllo a presidio dei processi sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. Le procedure e le direttive organizzative interne illustrano i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe; per tali soggetti è prevista l'assegnazione di un *budget* e delle relative facoltà di spesa;
 - il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame. In particolare:
 - la scelta dei fornitori di beni e servizi e degli appaltatori avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito delle normative interne, fatte salve esigenze/forniture occasionali.
 - gli ambiti di responsabilità/poteri del consulente con particolare riferimento agli incarichi professionali e consulenze che comportino un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, sono formalizzati ed espressamente richiamati nel contratto che regola il rapporto tra la Società e tali soggetti terzi.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di approvvigionamento di beni e servizi indiretti:

- le attività di cui alle diverse fasi del processo sono svolte da soggetti appartenenti a funzioni aziendali differenti e chiaramente identificabili;
 - la gestione dell'intero processo di approvvigionamento di beni ed in particolare dell'inserimento, autorizzazione e successiva gestione delle richieste d'acquisto avviene attraverso l'applicativo gestionale, i cui accessi sono personalizzati e garantiscono una segregazione/blocco automatico in relazione alla profilazione di ciascun utente abilitato.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di approvvigionamento di beni e servizi indiretti.
 - Tracciabilità del processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
 - con riferimento al processo di acquisto di beni, utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
 - la tracciabilità nell'ambito del processo di acquisto di prestazioni di servizi industriali e servizi generali è garantita dal flusso documentale generato nell'ambito del processo stesso (tra le funzioni aziendali e nei confronti dei fornitori ed appaltatori), dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile.
 - la tracciabilità nell'ambito del processo di assegnazione e gestione di incarichi professionali e di consulenza è garantita dal flusso documentale generato nell'ambito del processo stesso (tra le funzioni aziendali e nei confronti dei consulenti), dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile.

Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili di cui ai paragrafi 9.4.10 e 9.4.11

Con riferimento ai Processi Sensibili sopra descritti devono essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:

- è vietato assegnare incarichi di fornitura in assenza di autorizzazione alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità del fornitore nonché in assenza della qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- nella ricerca del fornitore si devono confrontare sempre più proposte e orientarsi verso fornitori ed appaltatori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico e finanziario;
- i prodotti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del *budget* disponibile e comunque in accordo alle procedure interne;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di fornitori esterni ed appaltatori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al

bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali.

- la scelta del consulente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con il consulente deve espressamente definire gli obblighi e i poteri del consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- è fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- eventuali anticipi dei compensi dovuti al consulente possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza di una valutazione di congruità del servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- è infine fatto divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi ai consulenti in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto.

9.4.12 Gestione dei flussi finanziari: incassi e pagamenti

Descrizione del processo

Il processo riguarda la gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento a:

- incassi;
- predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti.

Gli incassi e i pagamenti sono tipicamente gestiti tramite rimesse bancarie.

Rientrano nel presente processo anche le attività di monitoraggio dello scaduto e gestione del debito/credito.

Tale attività è gestita e predisposta dalla società del Gruppo «*Gowan Crop Protection*» (GCP) sulla base di uno specifico contratto di servizi intercompany.

Principi di controllo applicabili ai Processi Sensibile di cui al paragrafo 9.4.12

Il sistema di controllo a presidio dei Processi Sensibili sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - l'autorizzazione alla registrazione del debito derivante dalla registrazione del documento in contabilità spetta ai soggetti dotati di idonei poteri secondo il sistema di poteri e deleghe in essere;
 - il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata a fronte di adeguata autorizzazione a pagare data da debito procuratore facoltizzato.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti negli specifici processi in esame.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi):
 - in generale le attività di cui alle diverse fasi dei processi di gestione dei pagamenti e degli incassi sono svolte da soggetti appartenenti a funzioni aziendali differenti e chiaramente identificabili;
 - l'autorizzazione all'acquisto/assegnazione di un incarico, la verifica della fornitura/prestazione, l'autorizzazione al pagamento, l'effettuazione del pagamento, il successivo controllo e la contabilizzazione sono attività svolte da soggetti diversi;
 - le riconciliazioni bancarie sono nella larga parte effettuate da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno predisposto ed effettuato il bonifico di pagamento (a fronte di una preliminare firma autorizzativa sulla base del sistema di poteri e deleghe in essere);
 - la gestione della riscossione crediti, la verifica dell'avvenuto incasso, la gestione dei sollecito/insoluti prevedono il coinvolgimento di soggetti diversi.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nei processi di gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi).
- Tracciabilità dei processi a livello di sistema informatico e/o in termini documentali. In particolare:
 - il processo di acquisto di beni, origine di flussi finanziari in uscita, prevede l'utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo nonché le operazioni effettuate da parte degli utenti del sistema stesso;
 - viene inoltre tenuta traccia degli accessi al sistema gestionale e al *remote banking*.
- Altre attività di controllo:
 - le facoltà di spesa delle diverse figure sono definite nell'ambito di un *budget* approvato dagli Organi competenti;
 - verifica, a cura delle funzioni coinvolte nelle singole fasi del processo, dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
 - verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili inerenti incassi e pagamenti;
 - l'accesso alle funzionalità del sistema gestionale e al *remote banking* rispettivamente per la predisposizione e l'effettuazione del bonifico, nonché la successiva attività di riconciliazione avviene sulla base di *account* e *password* di accesso nominali e di

abilitazioni a specifiche funzioni.

Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibile di cui al paragrafo 9.4.12

Con riferimento ai Processi Sensibili sopra descritti devono essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche nonché quelle ulteriori dettagliate ai paragrafi 5.3 e 6.3 dell' Allegato A - Codice Etico :

- gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente, mediante rimesse bancarie. l'utilizzo della piccola cassa deve inoltre essere regolamentato in un'apposita procedura;
- non devono essere effettuati trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli a portatore in Euro o in valuta estera, per valori pari o superiori alla soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi.

REATI SOCIETARI

10. REATI SOCIETARI

10.1 Le fattispecie di Reati societari

Il Decreto prevede una serie di Reati societari, tra i quali si ritiene che quelli che possono essere commessi nell'ambito dell'attività svolta da Isagro S.p.A. siano i seguenti:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)** - Tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i sindaci, i liquidatori con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di trarne ingiusto profitto, espone nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.
- **Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.)** - Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o al Collegio Sindacale cagionando un danno ai soci.
- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** - Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore, fuori dei casi di legittima riduzione del Capitale Sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)** - Tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.)** - Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori acquistino o sottoscrivano, al di fuori dei casi previsti dalla legge, azioni sociali, cagionando una lesione all'integrità del Capitale Sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** - Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del Capitale Sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** - Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il Capitale Sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del Capitale Sociale, sottoscrizione reciproca di azioni, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui l'eventuale liquidatore, ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme

necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale o dipendente prometta denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai Sindaci e ai Liquidatori o ai soggetti sottoposti a direzione, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società cui appartengono.
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)** - Tale fattispecie di reato si realizza qualora un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, o a chi eserciti funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati ovvero a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti indicati e l'offerta o la promessa non venga accettata.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in Assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)** - Tale fattispecie di reato ricorre qualora, ad esempio, un soggetto apicale di una società diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Per il rapporto con il reato di manipolazione del mercato, si veda più oltre.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste ai sensi della normativa applicabile in materia si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La condotta costitutiva del Reato di aggioaggio consiste:

- nella diffusione di notizie false (*information based manipulation*);
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (*action based manipulation*).

Inoltre, il reato di aggioaggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

La manipolazione del mercato può essere realizzata nell'interesse di Isagro S.p.A. sia nell'ipotesi in cui essa operi quale emittente di strumenti finanziari, sia nell'ambito di un rapporto negoziale di consulenza, intermediazione o finanziario con terzi.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D.Lgs. 19/2023)** - costituito dalla condotta di Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 (del D.Lgs. 19/2023), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

10.2 Processi Sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati societari riconducibili alla realtà aziendale di Isagro S.p.A. sono i seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- gestione dei rapporti con Società di Revisione Contabile o Collegio Sindacale;
- operazioni relative al Capitale Sociale;
- approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti;
- approvvigionamento di beni e servizi indiretti, ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza.

10.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione contiene le prescrizioni generali che, unitamente alle componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), devono essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati identificati nel paragrafo 10.1 in relazione ai Processi Sensibili:

- a) gli amministratori, i Sindaci, gli eventuali Liquidatori devono osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci ed al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Isagro S.p.A., nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi;
- b) gli amministratori, i Sindaci, gli eventuali Liquidatori, nonché a tutti i Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili è vietato indicare od inviare per l'elaborazione o l'inserimento nelle comunicazioni sociali previste dalla legge dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- c) ai Destinatari è vietato porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele";
- d) i Destinatari coinvolti nei processi di stima delle poste valutative contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione

seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio (e comunque in generale la documentazione economico-finanziaria) deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza;

- e) gli amministratori, i Sindaci, gli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, devono attenersi al rispetto dei principi di correttezza e ragionevolezza, fornendo informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- f) gli amministratori, i Sindaci, gli eventuali Liquidatori assicurano l'osservanza di criteri di redazione dei bilanci uniformi e si attengono, in sede di consolidamento, al rispetto dei principi di correttezza, ragionevolezza nella determinazione dei criteri, rifiutandosi di procedere al consolidamento ove ravvisino ipotesi di non perfetta osservanza da parte delle controllate dei suddetti criteri;
- g) i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Isagro S.p.A., e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- h) ai Destinatari è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle Società di Revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- i) gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- j) agli amministratori è vietato restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del Capitale Sociale;
- k) agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- l) agli amministratori è vietato acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della Società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- m) agli amministratori è vietato effettuare riduzioni del Capitale Sociale o fusioni con altre Società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- n) agli amministratori è vietato formare o aumentare fittiziamente il Capitale Sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di

azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del Patrimonio Sociale in caso di trasformazione;

- o) i Destinatari devono: a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico, degli investitori e del mercato; b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società, di informazioni rilevanti;
- p) gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono: a) inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; b) indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- q) gli organi societari ed i dipendenti della Società, devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- r) devono essere previste riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del *Management* e dei dipendenti;
- s) le attività realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili sono disciplinate da procedure interne formalizzate, coerenti con la normativa vigente in materia.

Ai Destinatari è fatto divieto assoluto altresì di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei Reati di cui al Decreto;
- effettuare o promettere, in favore dei clienti e dei fornitori italiani ed esteri, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei clienti stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi causando nocimento alla Società cui appartengono;
- effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- riconoscere, in favore dei fornitori e consulenti compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;

- assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto.

10.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

La presente sezione contiene i principi di controllo e le prescrizioni specifiche posti a presidio dei singoli Processi Sensibili individuati al paragrafo 10.2 e di seguito brevemente descritti.

10.4.1 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce alle attività svolte per la predisposizione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di Isagro S.p.A. previste dalla normativa in vigore (comunicazioni periodiche e annuali). Tale attività è gestita e predisposta dalla società del Gruppo «*Gowan Crop Protection*» (GCP) sulla base di uno specifico contratto di servizi intercompany.

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 10.4.1

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - ogni singola funzione è responsabile dei processi che contribuiscono alla determinazione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame.
- Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di consapevolezza.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società che prevede il coinvolgimento di distinte funzioni aziendali, operanti nelle diverse fasi del processo.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo.

In particolare, le procedure aziendali garantiscono:

- la chiara identificazione delle funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
 - l'identificazione dei criteri da utilizzare per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste;
 - la definizione di scadenze, degli argomenti oggetto di comunicazione e informativa e l'organizzazione dei relativi flussi (anche con la specificazione di appositi *format* in uso);
 - la previsione di regole di trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile e deputata alla raccolta, attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema o che forniscono i *format* in uso compilati;
 - la previsione di criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle Società rientranti nel perimetro di consolidamento.
- Tracciabilità e verificabilità *ex post* dei flussi informativi riferiti al processo (sia in termini documentali che a livello di sistema informatico):
 - il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;
 - le scritture di rettifica effettuate dalle singole funzioni, secondo l'area di propria competenza, sono supportate da adeguata documentazione dalla quale è possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
 - tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascuna funzione coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
 - la documentazione di supporto alla stesura del bilancio (situazione individuale e consolidata) è correttamente archiviata.
 - Attività di controllo specifiche:
 - le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali.

Si riportano nel seguito i principali controlli svolti dalle singole funzioni coinvolte:

- verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
- verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che le funzioni interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
- analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
- controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;

- quadratura della versione definitiva del bilancio (e documentazione correlata, anche con riferimento alle situazioni infrannuali) con i dati contabilità.

Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 10.4.1

La redazione del bilancio annuale, la relazione degli amministratori sulla gestione, le relazioni infrannuali, il bilancio consolidato devono essere realizzati in base alle seguenti prescrizioni specifiche:

- redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili ai sensi dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS);
- correttezza nella predisposizione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- verifica puntuale in ordine alla effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle operazioni infragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del Gruppo;
- tracciabilità delle operazioni che comportano il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione;
- obbligo di partecipazione agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) dei soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno 2 (due) rappresentanti della Società, salvo casi di forza maggiore. In caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società assicura il coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo;
- tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere.

10.4.2 Gestione dei rapporti con Società di Revisione Contabile o Collegio Sindacale

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce alla gestione del rapporto con la Società di Revisione (conferimento incarico e interfaccia per le verifiche) e di interfaccia e collaborazione per le verifiche effettuate dal Collegio Sindacale.

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 10.4.2

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame. In particolare:
 - individuazione di figure chiave nella gestione delle attività operative di supporto al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione Contabile, durante l'effettuazione delle verifiche di loro competenza.
- Tracciabilità e verificabilità *ex post* dei flussi informativi riferiti al processo (in termini documentali e/o a livello di sistema informatico):
 - la tracciabilità dei rapporti intervenuti con la Società di Revisione contabile e con il Collegio Sindacale è garantita dalla preparazione e conservazione di apposita documentazione a supporto e/o da verbali predisposti da detti soggetti in occasione delle verifiche di loro competenza.

Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 10.4.2

Con riferimento al Processo Sensibile sopra descritto devono essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:

- completa messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione contabile dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- sottoscrizione, da parte dell'Amministratore Delegato della lettera di attestazione (c.d. *representation letter*) richiesta dalla Società di Revisione contabile e messa a disposizione del Consiglio d'Amministrazione e della Società.

10.4.3 Operazioni relative al Capitale Sociale

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce a operazioni riguardanti il Capitale Sociale di Isagro S.p.A. principalmente in merito ai seguenti ambiti:

- aumenti di Capitale Sociale;
- distribuzione utile distribuibile;
- operazioni su azioni proprie.

Le proposte sono effettuate dal Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A e le decisioni finali sono demandate in ultima istanza all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 10.4.3

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - le operazioni relative al Capitale Sociale sono deliberate dall'Assemblea dei Soci;
 - le operazioni relative al Capitale Sociale sono eseguite e gestite da soggetti muniti di poteri attribuiti in sede di Consiglio di Amministrazione.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame.
- Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di consapevolezza.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di effettuazione di operazioni sul Capitale Sociale che prevede il coinvolgimento di distinte funzioni aziendali, operanti nelle diverse fasi del processo.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo.
- Tracciabilità e verificabilità *ex post* dei flussi informativi riferiti al processo (in termini documentali e/o a livello di sistema informatico):
 - la tracciabilità delle operazioni ed attività effettuate nell'ambito del processo è garantita dalla preparazione e conservazione di apposita documentazione a supporto e/o da verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
 - la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate è garantita dall'archiviazione e conservazione da parte delle funzioni/unità organizzative interessate della documentazione prodotta, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti.

Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 10.4.3

Tutte le operazioni sul Capitale Sociale della Società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del Capitale Sociale di Isagro S.p.A. devono essere realizzate in base a modalità che prevedano in particolare:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del *Management* aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione contabile e l'OdV;

- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. e approvazione finale dal parte dell'Assemblea dei Soci;
- l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli amministratori in merito ad eventuali situazioni di interesse, per conto proprio o di terzi, in operazioni della Società;
- l'obbligo per i Destinatari, diversi dagli amministratori della Società, di adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate;
- l'individuazione degli esponenti aziendali (diversi dagli amministratori della Società) che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni;
- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione;
- l'obbligo di partecipazione agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) dei soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno 2 (due) rappresentanti della Società, salvo casi di forza maggiore. In caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società deve assicurare il coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo.

10.4.4 Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti

Descrizione del processo

Per una descrizione del processo si rimanda a quanto già esposto al paragrafo 9.4.10.

10.4.5 Approvvigionamento di beni e servizi indiretti ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

Descrizione del processo

Per una descrizione del processo si rimanda a quanto già esposto al paragrafo 9.4.11.

Principi di controllo applicabili ai Processi Sensibili di cui ai paragrafi 10.4.4 e 10.4.5

Il sistema di controllo a presidio dei processi sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee

- facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. Le procedure e le direttive organizzative interne illustrano i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
- l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe; per tali soggetti è prevista l'assegnazione di un *budget* e delle relative facoltà di spesa;
 - il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame. In particolare:
 - la scelta dei fornitori di beni avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito di procedure interne, fatte salve esigenze/forniture occasionali.
 - Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di approvvigionamento di beni e servizi:
 - le attività di cui alle diverse fasi del processo sono svolte da soggetti appartenenti a funzioni aziendali differenti e chiaramente identificabili;
 - la gestione dell'intero processo di approvvigionamento di beni ed in particolare dell'inserimento, autorizzazione e successiva gestione delle richieste d'acquisto avviene attraverso l'applicativo gestionale, i cui accessi sono personalizzati e garantiscono una segregazione/blocco automatico in relazione alla profilazione di ciascun utente abilitato.
 - Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di approvvigionamento di beni.
 - Tracciabilità del processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
 - con riferimento al processo di acquisto di beni, utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo.
 - nell'ambito del processo di assegnazione e gestione di incarichi professionali e di consulenza è garantita dal flusso documentale generato nell'ambito del processo stesso (tra le funzioni aziendali e nei confronti dei consulenti), dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile.

Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili di cui ai paragrafi 10.4.4 e 10.4.5

Con riferimento al Processo Sensibile sopra descritto devono essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:

- è vietato assegnare incarichi di fornitura in assenza di autorizzazione alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità del fornitore nonché in assenza della qualità e convenienza del bene o servizio fornito;

- nella ricerca del fornitore si devono, per quanto possibile, confrontare più proposte e orientarsi verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico e finanziario;
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nel Processo in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- i prodotti acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del *budget* disponibile e comunque in accordo alle procedure interne;
- I rapporti con i fornitori sono formalizzati mediante le seguenti modalità: (i) contratto, (ii) ordine di acquisto e (iii) ordine quadro, debitamente approvati in conformità ai limiti di spesa delle Funzioni Aziendali definiti mediante delibera del Consiglio di Amministrazione;
- la scelta del consulente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con il consulente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire gli obblighi e poteri del consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- eventuali anticipi dei compensi dovuti al consulente possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati.

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE'
AUTORICICLAGGIO**

11. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

11.1 Le fattispecie di Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Isagro S.p.A.:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa. La punibilità è stata, altresì, estesa, seppur con pena ridotta, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La punibilità è stata, altresì, estesa, seppur con pena ridotta, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, beni o altre utilità provenienti da tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. . La punibilità è stata, altresì, estesa, seppur con pena ridotta, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

11.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico alla commissione dei Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, ai fini della presente Parte Speciale, le aree potenzialmente a rischio sono riconducibili ai seguenti Processi Sensibili:

- approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti;
- approvvigionamento di beni e servizi indiretti ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza
- fornitura a terzi di servizi di conto lavoro presso i propri stabilimenti produttivi;
- gestione dei flussi finanziari: incassi e pagamenti;
- gestione rapporti infragruppo.

Inoltre, con riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., inserito all'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, la Società, in

difetto di precise ed univoche indicazioni dottrinali, giurisprudenziali e di *best practice*, ha comunque privilegiato un approccio prudenziale, volto ad estendere la mappatura dei Processi Sensibili con riferimento anche ai Reati base dell'autoriciclaggio, ovvero a quei delitti non colposi da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente "autoriciclati" da parte dello stesso autore.

Nell'ambito delle attività di *CRSA*, la Società ha deciso di considerare, quali Reati base dell'autoriciclaggio, i Reati tributari di cui al D. Lgs. n. 74/2000 ("Nuova disciplina dei Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205").

Invece, con riferimento a quelle fattispecie di reato non colpose già ricomprese nel catalogo dei Reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 e che potrebbero potenzialmente costituire "Reati base" del delitto di autoriciclaggio (in quanto potrebbero derivarne denaro, proventi o le altre utilità), alcune di esse vengono già prese in considerazione nel *CRSA* condotto dalla Società con specifico riferimento ai Reati contro la Pubblica Amministrazione, ai Reati societari, ai Reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai Reati di criminalità informatica, ai Reati ambientali, ai Reati di criminalità organizzata, ai Reati contro l'industria ed il commercio, ai Reati di falso in materia di marchi e brevetti, al Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e ai Reati contro la Personalità Individuale al quale integralmente si rimanda.

Si sono quindi identificati i seguenti Processi Sensibili a rischio di commissione del reato di autoriciclaggio:

- approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti;
- approvvigionamento di beni e servizi indiretti ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;
- fornitura a terzi di servizi di conto lavoro presso i propri stabilimenti produttivi;
- gestione dei flussi finanziari: incassi e pagamenti;
- gestione rapporti infragruppo;
- gestione degli adempimenti fiscali;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per l'espletamento delle pratiche doganali e relativi adempimenti
- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

11.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione illustra le prescrizioni generali che, unitamente alle altre componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), devono essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 11.1 nell'ambito di ciascun Processo Sensibile.

I Destinatari devono:

- a) ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del *partner* finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali Isagro S.p.A. ha rapporti di natura finanziaria o societaria, che possano generare la commissione di uno dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di

legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/consulenti/agenti stranieri;

- c) non intrattenere, in particolare, rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati, o comunque riconducibili, all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- d) assicurare che i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nei Processi Sensibili in esame, che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati siano definiti nell'ambito di *job description* o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- e) segnalare ai Responsabili dei processi eventuali violazioni delle norme ed eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- f) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- g) conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Isagro S.p.A.;
- h) mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie.

11.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

La presente sezione contiene i principi di controllo e le prescrizioni specifiche posti a presidio dei singoli Processi Sensibili individuati al paragrafo 11.2 e di seguito brevemente descritti.

11.4.1 Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.10.

11.4.2 Approvvigionamento di beni e servizi indiretti ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.11.

11.4.3 Fornitura a terzi di servizi di conto lavoro presso i propri stabilimenti produttivi

Descrizione del processo

Il processo si riferisce al ricorso da parte della Società, nell'ambito della fase di produzione, a servizi di conto lavoro presso i propri stabilimenti produttivi.

Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili di cui ai paragrafi 11.4.1, 11.4.2 e 11.4.3

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 9.4 e relativi a tali Processi Sensibili siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili le seguenti prescrizioni specifiche:

- tra i criteri di ricerca e selezione del fornitore/consulente/ /appaltatore, in particolare di quelli strategici per la Società, deve essere prevista la verifica della sua attendibilità commerciale o professionale, anche tramite il ricorso a Società specializzate, nonché della sua eticità/onorabilità;
- deve essere effettuata una verifica della sede o residenza del fornitore/consulente/ /appaltatore e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni commerciali al fine di individuare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, ecc);
- con riferimento al processo di assegnazione e gestione servizio di conto lavoro presso terzi:
 - periodicamente viene effettuata una verifica dello stato di avanzamento delle richieste di produzione, mediante richiesta ed invio documentale dal terzista (bollettino merce prodotta, rapportini di lavorazione);
 - è effettuato un inventario fisico, con cadenza annuale, presso i magazzini dei terzisti (secondo un criterio di rotazione), per verificare le quantità fisiche prodotte per conto della Società, rispetto ai rapporti di produzione e lo scarico a magazzino per l'allineamento contabile dello *stock* disponibile in magazzino.

11.4.4 Gestione dei flussi finanziari: incassi e pagamenti

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.12.

Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui ai paragrafi 11.4.4

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 9.4 e relativi a tali Processi Sensibili siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili le seguenti prescrizioni specifiche nonché quelle ulteriori dettagliate ai paragrafi 5.3 e 6.3 dell' Allegato A -

Codice Etico:

- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, da rapporti *intercompany*, aumenti di capitale, ecc. devono essere regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
- non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati Esteri;
- le transazioni di incassi e pagamenti devono essere effettuate preferibilmente mediante rimesse bancarie; l'utilizzo della piccola cassa deve inoltre essere regolamentato in un'apposita procedura;
- non devono essere effettuati trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli a portatore in Euro o in valuta estera, per valori pari o superiori alla soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- non devono essere effettuate girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto:
 - della sede legale della Società controparte;
 - degli Istituti di Credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese);
 - di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

11.4.5 Gestione rapporti infragruppo

Descrizione del processo

Il processo è relativo alla gestione dei rapporti tra Isagro S.p.A. e le altre Società del Gruppo Gowan.

I principali contratti infragruppo in essere possono essere ricondotti alla disciplina delle seguenti attività:

- *R&D Services*;
- *Manufacturing Services*.

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 11.4.5

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe in grado di assicurare in particolare:
 - l'autorizzazione alla stipula dei contratti avviene secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- Esistenza di disposizioni organizzative (a titolo d'esempio *job description* o di direttive organizzative interne) che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione rapporti infragruppo nell'ambito di tutte le fasi del processo. In particolare, la separazione dei compiti è garantita e formalizzata dal coinvolgimento di diverse figure organizzative, nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti infragruppo.
- Tracciabilità del processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
 - è previsto l'utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo;
 - la tracciabilità nell'ambito del processo è garantita dal flusso documentale generato nell'ambito del processo stesso (tra le funzioni aziendali e tra le Società del Gruppo coinvolte), dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
 - in generale, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 11.4.5

In linea generale, al fine di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente sezione, si ritiene che le prescrizioni specifiche previste nel sopraccitato paragrafo 11.4.4 (riconducibili alla gestione dei flussi finanziari) debbano essere applicate anche con riferimento alla gestione dei rapporti infragruppo.

11.4.6 Gestione degli adempimenti fiscali

Descrizione del processo

Il processo comprende le attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione degli adempimenti di natura fiscale, ivi incluse le attività di monitoraggio delle scadenze, la predisposizione delle dichiarazioni (IVA, redditi, ecc.), le liquidazioni, la documentazione di *transfer pricing*.

11.4.7 Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per l'espletamento delle pratiche doganali e relativi adempimenti

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.8.

Principi di controllo applicabili ai Processi Sensibili di cui ai paragrafi 11.4.6 e 11.4.7

Il sistema di controllo a presidio dei Processi Sensibili sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti negli specifici processi in esame.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo nell'ambito di tutte le fasi in esame.
- Esistenza di una procedura a disciplina del processo di determinazione/monitoraggio degli adempimenti fiscali.
- Esistenza di una procedura della gestione della fiscalità, contenente le linee guida tramite le quali disciplinare le attività in fase di chiusura del bilancio, i termini e gli obiettivi della predisposizione delle dichiarazioni e degli altri adempimenti fiscali, i principi di comportamento relativi alla gestione delle verifiche e del contenzioso fiscale.
- Esistenza di documentazione *ad hoc* relativa alle politiche di *transfer pricing* (*Master File*, Documento Nazionale).
- Esistenza di procedure a disciplina delle pratiche di *import* ed *export*.
- Tracciabilità dei processi a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
 - è previsto l'utilizzo di sistemi informatici nella gestione delle attività riconducibili ai processi in esame;
 - la tracciabilità delle attività sulle pratiche doganali è garantita dal flusso documentale con gli spedizionieri nonché dai fascicoli archiviati per ciascuna pratica, contenente la relativa documentazione a supporto, a cura della funzione *Customer Service* e Logistica;
 - la tracciabilità nell'ambito del processo di gestione della fiscalità è garantita dalla registrazione delle fasi, dalle comunicazioni interne via *e-mail*, dall'archiviazione e condivisione della documentazione in dischi di rete ad accessi limitati;
 - in generale, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili di cui ai paragrafi 11.4.6 e 11.4.7

Con riferimento ai Processi Sensibili sopra descritti devono essere rispettate le seguenti prescrizioni

specifiche:

- devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti, le *policy* e procedure della Società e del Gruppo in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi ed adempimenti doganali;
- deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in tema di fiscalità e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza a livello aziendale delle suddette *policy* e procedure;
- devono essere previste ed implementate specifiche forme di monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale, sia manuali che di sistema;
- nella valutazione delle implicazioni fiscali delle operazioni poste in essere, dovranno essere privilegiati approcci e logiche di natura prudenziale, nel rispetto rigoroso della normativa e delle procedure aziendali applicabili;
- la gestione del processo fiscale e degli adempimenti ad esso connessi devono essere disciplinati da linee guida e procedure che consentano di:
 - regolare le fasi del processo fiscale al fine di assicurare: i) la corretta determinazione delle imposte nei diversi ordinamenti in cui opera la Società; ii) l'utilizzo degli istituti previsti dalle legislazioni nazionali e internazionali per prevenire o ridurre la doppia imposizione giuridica ed economica; iii) la prevenzione delle possibili controversie con le autorità fiscali attivando gli strumenti a tale scopo previsti, fra i quali anche una *tax compliance* trasparente e accurata;
 - assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza;
 - stabilire ruoli e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nel processo fiscale.

11.4.8 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società

Descrizione del processo

Per una descrizione del processo si rimanda a quanto già descritto al paragrafo 10.4.1.

Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 11.4.8.

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati al paragrafo 10.4.1 e relativi a tale Processo Sensibile siano adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alla fattispecie di autoriciclaggio, oggetto della presente sezione.

REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

12. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

12.1 Le fattispecie di Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto e configurabili nell'ambito delle attività svolte da Isagro S.p.A. sono i seguenti:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)** - L'art. 25-*septies*, comma 1 del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L'art. 25-*septies*, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*"; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle "*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*".
- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)** - L'art. 25-*septies* introduce, altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'art. 590, comma 3 del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "*chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale*"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*".
Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 (quaranta) giorni solari, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

12.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Come anticipato nel Capitolo 2 dedicato alla descrizione dell'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello, con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il sistema di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta possibile ed efficace, ai fini del presente documento la definizione di aree/Processi Sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello, nei quali si potrebbero manifestare i Reati previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.

Il rischio di potenziale commissione dei Reati in oggetto è infatti, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da

collaboratori all'interno della sede o degli stabilimenti di appartenenza di Isagro S.p.A..

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei Reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei vari luoghi di lavoro della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato.

Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio sono i luoghi all'interno delle unità produttive nelle quali vengono svolte attività legate alla produzione industriale, mentre per altri luoghi di lavoro (ad es. gli uffici) il rischio di commissione di uno dei Reati legati alla salute e sicurezza è, seppure presente, valutato essere meno rilevante.

Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro quindi tutti i dipendenti, collaboratori, appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la Società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel suddetto sistema.

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto sia dalle prescrizioni generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite nei paragrafi 12.3 e 12.4 sia dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida di riferimento.

Le prescrizioni contenute nelle norme di seguito indicate sono quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello:

- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" compreso l'Allegato B "Linee Guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza";
- il D. Lgs. n. 105/2015 è rivolto al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose nell'ottica della tutela ambientale.

Oltre agli aspetti trasversali del processo, come illustrato sopra, la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede anche delle attività specifiche, demandate a figure aziendali individuate per ogni "unità organizzativa" e a cui sia stato attribuito un ruolo specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con il supporto di altri soggetti aziendali ove necessario/opportuno).

Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche, identificate tenendo in considerazione quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008:

- identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- classificazione dei pericoli;
- valutazione dei rischi (anche da interferenza con attività svolte da altri operatori);

- individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- realizzazione degli interventi pianificati;
- attività di monitoraggio e verifica di adeguatezza.

Si precisa che facendo salva l'autonomia delle unità organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le prescrizioni generali, nonché i principi di controllo e le prescrizioni specifiche sotto indicate, devono essere applicate garantendo l'armonizzazione e la coerenza delle politiche rispetto alle linee guida fornite dalla funzione *Corporate* Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente (Q&HSE).

12.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione illustra le prescrizioni generali che, unitamente alle componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 12.1.

I Destinatari devono:

- a) rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalle norme in materia di salute e sicurezza elencate nel paragrafo 12.2 e conformi alla normativa vigente;
- b) rispettare le prescrizioni generali, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- c) promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- d) adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nei paragrafi 9.3 e 9.4.8 nei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- e) promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle mansioni e attività di propria competenza in tema di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- f) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- g) segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- h) adottare decisioni coerenti con le linee guida, direttive ed altre indicazioni diffuse dalla funzione Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente.

12.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La presente sezione, contiene i principi di controllo posti a presidio del Processo Sensibile in oggetto.

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:
 - individuazione dei Datori di Lavoro da parte del Consiglio di Amministrazione in ogni unità organizzativa e, ove necessario, dei dirigenti dagli stessi delegati, dotati delle necessarie competenze e poteri in conformità con le disposizioni previste dalla normativa;
 - individuazione dei Dirigenti e Preposti della Sicurezza per ogni unità organizzativa in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
 - individuazione e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ogni unità organizzativa, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina tramite lettera d'incarico;
 - individuazione e nomina del Medico Competente per ogni unità organizzativa, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina tramite lettera d'incarico;
 - identificazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti nell'ambito di ogni unità organizzativa in conformità con le disposizioni previste dalla normativa e formalizzazione dell'individuazione in un documento;
 - verifica periodica della legittimità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di poteri, deleghe, nomine e incarichi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
 - esistenza di un organigramma che, in materia di salute e sicurezza, illustri formalmente i soggetti delegati, incaricati o nominati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e i compiti di ognuno, indicando in specifico:
 - il Datore di Lavoro;
 - i Dirigenti delegati dai Datori di Lavoro, ove necessario;
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - il Medico Competente;
 - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.
- Esistenza di *policy*, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:
 - esistenza del documento "Politica della Salute, Sicurezza e Ambiente", che stabilisce chiaramente tra gli altri gli obiettivi generali riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e un impegno della organizzazione di riferimento al miglioramento delle prestazioni relative alla salute e alla sicurezza nel suo complesso e che è l'elemento di riferimento di tutto il processo. Tale documento è congruente con il documento "Politica di Sostenibilità" emanato dal Presidente di Isagro S.p.A.;
 - esistenza e adeguata diffusione di una procedura che descrive le modalità per l'identificazione dei pericoli, per la valutazione dei rischi e per la messa a punto delle

- necessarie misure di controllo e che definisce i soggetti in capo ai quali sussistono tali obblighi;
- esistenza del “Documento di Valutazione dei Rischi”, in conformità a quanto disposto dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - esistenza, laddove contrattualmente richiesto, del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - esistenza e adeguata diffusione di un “Piano di Emergenza Interno”, in conformità con i requisiti specificati nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento;
 - esistenza di apposita procedura che specifica le modalità di redazione, emanazione, diffusione, aggiornamento delle procedure anche in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
 - esistenza di altre procedure ed istruzioni operative che disciplinano per l’unità organizzativa di riferimento le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e prevenzione da svolgere in tema di salute e sicurezza;
 - all’interno delle singole procedure di cui sopra sono formalizzate le modalità e responsabilità di aggiornamento, approvazione e diffusione delle procedure.
- Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e tracciabilità dell’avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, documentando in particolare:
 - data di formazione;
 - numero di ore dedicate alla formazione;
 - nominativo del docente;
 - qualifica del docente;
 - ruoli e mansioni destinatari del corso;
 - programma;
 - strumenti di formazione;
 - obiettivi che il corso si pone;
 - criteri e documentazione di verifica di apprendimento;
 - nominativo dei presenti e firma di presenza;
 - giudizio sull’apprendimento.
 - Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo:
 1. sistema di rilevazione degli infortuni, incidenti e non conformità, laddove applicabile (ossia laddove ci sia un sistema di gestione per la sicurezza);
 - esistenza di linee guida/procedure nelle quali sono specificate:
 - le metodologie e responsabilità di analisi ed indagine;
 - le iniziative prese per la riduzione delle conseguenze scaturite;
 - il controllo per la conferma dell’efficacia delle azioni preventive e correttive svolte;
 - le modalità di reportistica degli eventi rilevati.
 - tenuta di un apposito registro degli infortuni secondo la normativa vigente e laddove applicabile delle non conformità;

- comunicazione degli infortuni all'INAIL, in conformità con l'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i principi di condotta nei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro specificati nei paragrafi 9.3 e 9.4.8;
2. modalità di gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
- esistenza per ogni unità organizzativa di una procedura nella quale sono specificati i compiti e le responsabilità per:
 - o garantire che ogni lavoratore sia dotato dei DPI e degli indumenti di lavoro idonei alla protezione della sua salute e della sua sicurezza, in funzione dei rischi residui connessi alla propria attività lavorativa e nelle situazioni di emergenza;
 - o garantire la tempestiva sostituzione dei DPI, quando non più idonei all'utilizzo;
 - o garantire il corretto impiego dei DPI durante le operazioni che presentano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
3. sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, nei casi previsti dalla normativa vigente e in coerenza alle risultanze della valutazione dei rischi; formalizzazione del programma della sorveglianza in forma di Protocollo Sanitario, verbalizzazione dei sopralluoghi effettuati, gestione della documentazione sanitaria, Relazione annuale dei dati sanitari aggregati.
- Esecuzione di verifiche/*audit* periodici, sulla base di un piano annuale programmati in base alla valutazione dei rischi.
 - Tracciabilità e verificabilità *ex post* dei flussi informativi riferiti al processo:
 - ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro risulta da apposita documentazione scritta;
 - i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori e altri soggetti, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del processo in esame, sono adeguatamente salvate e archiviate in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;
 - le riunioni in materia di salute e sicurezza sono adeguatamente verbalizzate;
 - predisposizione ed approvazione di una procedura diretta alla gestione e controllo dei documenti che assicura:
 - o l'individuazione dei documenti di salute e sicurezza;
 - o la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione della documentazione;
 - o l'individuazione del responsabile/dei responsabili per la gestione e l'archiviazione della documentazione;
 - o il periodico riesame, la modifica o integrazione;
 - o la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
 - o la sostituzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;
 - o l'archiviazione e conservazione ai fini legali e/o scientifici.
 - Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
 - svolgimento di una riunione periodica di Salute e Sicurezza, in conformità con quanto

- previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e verbalizzazione della riunione;
- consultazione e comunicazione a favore del Rappresentante dei Lavoratori, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- tenuta del registro di controllo delle attrezzature ed esistenza di una istruzione per la corretta tenuta e aggiornamento dello stesso.

Prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro connesse alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione

I controlli di cui sopra possono essere di seguito declinati nello specifico:

1. individuazione dell'impresa o del lavoratore autonomo candidati alla stipula del contratto di appalto o somministrazione o d'opera, in conformità con le procedure interne relative all'approvvigionamento e con i principi previsti nel presente Modello, come specificati nei paragrafi 9.4 e 11.4.;
2. verifica dell'idoneità tecnico professionale: il Datore di Lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore di un apposito decreto volto a disciplinare dettagliatamente le modalità di verifica dell'idoneità tecnica e professionale, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e circa l'assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore;
4. formalizzazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione nelle seguenti modalità:
 - ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi (appaltatori) è formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
 - indicazione nel contratto di appalto o di somministrazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro, laddove applicabile;
 - tutti i contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società;
 - le disposizioni contenute nel precedente punto devono trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato dall'appaltatore;
 - trasmissione da parte del Committente all'appaltatore, al subappaltatore, al lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi sono tenuti ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del committente stesso;
 - attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi con misure volte ad eliminare i rischi da interferenza. Il Datore di Lavoro committente, l'appaltatore (ivi compreso

l'eventuale subappaltatore), l'impresa somministrante e il lavoratore autonomo sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di cui sopra. Detti soggetti collaborano nell'attuazione delle misure di cui sopra, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

- redazione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza", laddove obbligatorio. Il Datore di Lavoro committente è tenuto a promuovere l'attività di cooperazione e coordinamento, elaborando un unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). E' stabilito che detto DUVRI abbia data certa e sia allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;
- controllo formale circa le modalità di esecuzione del contratto di appalto (e subappalto), d'opera o di somministrazione.

REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA

13. REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

13.1 Le fattispecie di Reati di criminalità informatica

Tra i Reati di criminalità informatica previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Isagro S.p.A.:

- **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. A tal fine, per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con esclusione dunque dei programmi informatici.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. A tal fine, per “sistema informatico” si intende qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati (si è ritenuto, ad es., che anche un semplice *personal computer* possa essere considerato un vero e proprio sistema, per la ricchezza dei dati contenuti).
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- **Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle predette comunicazioni.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società installi apparecchiature atte a intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante..
- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno. Trattandosi di un reato proprio, lo stesso sarà configurabile per Isagro S.p.A. qualora la condotta venga posta in essere in concorso con il soggetto “che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche”.

13.2 Processo di gestione della sicurezza informatica

Come anticipato nel Capitolo 2 dedicato alla descrizione dell’approccio metodologico adottato per l’aggiornamento del Modello, con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di criminalità informatica, per sua natura tema pervasivo di diversi ambiti ed attività aziendali, l’attenzione è stata posta su quello che può essere definito il processo di “gestione della sicurezza informatica”.

Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/attività sensibili, secondo l’accezione di cui al presente Modello nei quali si

potrebbero manifestare i Reati previsti in materia di criminalità informatica, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.

Il rischio di potenziale commissione dei Reati in oggetto è per la natura stessa di tali fattispecie delittuose, potenzialmente “presente” in tutte le attività svolte dai dipendenti o da collaboratori di Isagro S.p.A. che prevedono l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici (IT) della Società.

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei Reati in materia informatica e relative conseguenze, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte e ai sistemi IT utilizzati. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli adottato per mitigare il livello di rischio identificato presenta un livello di articolazione coerente con la natura e il livello potenziale del rischio specifico.

Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio possono essere riconducibili a quelle in cui la frequenza, la complessità e la criticità nell'utilizzo dell'IT è maggiore e in cui le competenze informatiche dei soggetti coinvolti risultano più elevate.

Possono, tuttavia, essere considerati coinvolti nella gestione della sicurezza tutti i dipendenti, collaboratori, ecc. a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la Società, dalle mansioni svolte e dal livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento per l'utilizzo dell'IT.

Con particolare riferimento agli aspetti relativi alla organizzazione/gestione dell'IT, questi sono principalmente riconducibili alla funzione *Information Technology*, cui sono demandate, in prima analisi, la definizione, aggiornamento e monitoraggio delle politiche in materia di sicurezza informatica.

13.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione illustra le prescrizioni generali che, unitamente alle componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 13.1.

I Destinatari devono:

- a) rispettare le norme, le *policy* e le procedure aziendali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società;
- b) promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi.

13.4 Principi di controllo specifici applicabili ai Processi Sensibili

La presente sezione contiene i principi di controllo posti a presidio del Processo Sensibile in oggetto.

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento al processo di gestione della sicurezza informatica, in particolare:

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in tema di sicurezza informatica è inclusa nelle descrizioni delle attività del personale (*job description*), ove applicabile, e adeguatamente formalizzata, con l'identificazione dell'organizzazione, ruoli e responsabilità;
 - l'identificazione del Responsabile della Sicurezza Informatica avviene sulla base di una specifica e formalizzata disposizione organizzativa.
- Esistenza di *policy*, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di gestione della sicurezza informatica.
 - Esistenza di una “*Policy della Sicurezza Informatica*” che stabilisce i principi aziendali sulla sicurezza del patrimonio informatico. Tale documento contiene le seguenti linee guida:
 - una definizione di “Sicurezza Informatica” e la sua importanza come fattore abilitante dello scambio delle informazioni all'interno e all'esterno dell'Azienda;
 - le direttive dell'Alta Direzione e le sue intenzioni, che promuovono gli obiettivi e i principi della sicurezza del sistema informativo;
 - una descrizione delle politiche di sicurezza aziendali specifiche, i principi, gli *standard* e i requisiti, comprendendo:
 - aderenza alle leggi, regolamenti e obblighi contrattuali (con riferimento a questi ultimi si intendono le obbligazioni dei terzi verso Isagro S.p.A.);
 - formazione specifica sulla sicurezza;
 - archivio e conservazione dei dati;
 - politica di prevenzione e rilevazione dei *virus*;
 - politiche di *Business Continuity Planning* finalizzate a garantire l'integrità e la disponibilità dei dati e delle informazioni in ogni circostanza;
 - una definizione delle responsabilità generali degli utilizzatori dei sistemi informatici aziendali;
 - una spiegazione del processo di rilevazione e segnalazione dei casi di effettivo e sospetto incidente sulla sicurezza.
 - Esistenza di una linea guida di classificazione di tutti i sistemi informatici (elaboratori, terminali, strumenti di rete, accessori, ecc.) finalizzata a definire i requisiti per le nuove acquisizioni.
 - Esistenza di una *policy* formalizzata, estesa e diffusa a tutto il personale, per la rilevazione e la tempestiva segnalazione degli incidenti sulla sicurezza. Tale *policy* indica le azioni da compiere e la condotta da seguire, le persone o funzioni aziendali da contattare e le modalità di segnalazione degli incidenti di cui si è stati testimoni. La *policy* inoltre consente di adottare le azioni correttive adeguate tempestivamente e organizzare un archivio storico, utile al fine di prevenzione e di adozione di nuove contromisure.
 - Esistenza di *policy* e procedure aziendali che formalizzano le modalità di profilazione delle utenze e l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali.
 - Esistenza di una politica di gestione della sicurezza degli apparati quando non sono presidiati. E' inoltre stabilita una politica per la disconnessione dalla rete da parte degli utenti che non svolgono attività da un certo periodo di tempo. Tale politica comprende anche i criteri

per definire le eventuali restrizioni ai tempi e alla durata delle connessioni quando riguardano applicazioni critiche.

- Monitoraggio, controllo continuo e tracciabilità:
 - le funzioni aziendali che sovrintendono alla sicurezza informatica sono informate in merito a segnalazioni di problemi ai programmi elaborativi, per verificare che la sicurezza del patrimonio informatico non sia stata pregiudicata;
 - l'attività degli operatori del sistema informatico è documentata per ottenere dati statistici circa l'occorrenza e la frequenza di determinati problemi, le migliori azioni da adottare e la pianificazione futura delle risorse informatiche;
 - gli addetti alla gestione operativa dei sistemi compilano un registro delle attività svolte; i problemi e gli errori riscontrati sono annotati insieme alle azioni correttive effettuate;
 - le attività svolte sui sistemi e sugli applicativi informatici sono tracciate attraverso adeguati "log file" che consentono di ricostruire gli eventi e le operazioni effettuate e dei soggetti/utenti che le hanno poste in essere.

- Altri controlli in materia di sicurezza informatica:
 - è previsto nei contratti con terze parti l'introduzione di specifiche clausole a previsione delle politiche e procedure di sicurezza informatica volte a prevenire i rischi dovuti alle connessioni esistenti con i loro sistemi;
 - essendo la maggior parte delle attività informatiche di Isagro S.p.A. affidate in *outsourcing*, è previsto in ciascun contratto di *outsourcing* l'inserimento di clausole formalizzate che consentano alla Società di svolgere *audit* in materia di sicurezza informatica presso l'*outsourcer* stesso.

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

14. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

14.1 Le fattispecie di Reati di criminalità organizzata

Tra i Reati di criminalità organizzata previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Isagro S.p.A.:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** - Il reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è la reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D. Lgs. n. 286/98 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera partecipazione all'associazione.
- **Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)** - Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; il partecipante è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà. Tali disposizioni si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
- **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24-ter, primo comma, D. Lgs. 231/2001)** - Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti. Ai

sensi dell'art.7, Legge 12 luglio 1991 n. 203, per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del Codice Penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Come anticipato nel paragrafo 2.1. della Parte Generale del presente Modello, risultano invece escluse dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "Reati di criminalità organizzata", le seguenti fattispecie:

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)** - Commette il reato in questione chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'art. 416-*bis* c.p. (che punisce la condotta di procacciamento del voto in occasione di consultazioni elettorali) in cambio della erogazione di denaro. La pena prevista è la reclusione da sette a dodici anni.
- **Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)** - Il reato si configura nei confronti di chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione; la pena è la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
- **Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)** - Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 (ovvero produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope); chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

14.2 Processi Sensibili

L'inserimento, nell'ambito del D. Lgs. 231/2001, dei Reati di criminalità organizzata trova fondamento nella Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, avente come obiettivo il riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri dell'Unione Europea per il contrasto comune al crimine organizzato e richiamante anche l'obbligo per gli Stati dell'UE di prevedere una responsabilità per le persone giuridiche in relazione ai delitti associativi.

I Reati considerati presuppongono condotte lesive dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tendendo alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento dell'ordinamento democratico.

In particolare, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

- a) esistenza di un vincolo associativo tra almeno tre soggetti, tendenzialmente permanente, o

comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati dall'associazione;

- b) esistenza di un programma criminoso (ovvero volto alla realizzazione di una serie di delitti, c.d. "delitti fine") a carattere indeterminato, per quanto concerne il numero, le modalità, i tempi, gli obiettivi dei delitti programmati (che possono anche essere della stessa specie);
- c) esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, che sia idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminali presi di mira. Tale struttura organizzativa, pur potendo anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite, deve tuttavia distinguersi dalla normale struttura organizzativa societaria;
- d) elemento psicologico: coscienza e volontà di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti al fine di compiere i delitti oggetto del programma criminoso.

Pur ritenendo che la normativa in esame preveda che l'analisi dei rischi riguardi esclusivamente i Reati di cui all'art. 24-ter D. Lgs. 231/2001, la Società ha voluto, per propria scelta prudenziale, estendere l'analisi anche alla possibile realizzazione di quei "delitti fine" alla cui commissione il delitto di associazione per delinquere potrebbe essere finalizzato in ambito aziendale. Delitti che più frequentemente sono contestati dagli organi inquirenti in ambito societario e per i quali il rischio di realizzazione può apparire astrattamente maggiore, anche alla luce dell'assetto organizzativo e di *business* della Società.

Tale approccio, certamente non previsto dall'art. 24-ter del Decreto (che si limita per l'appunto a richiamare, quale reato presupposto, il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., e non i singoli "delitti fine" alla realizzazione dei quali l'associazione criminosa è finalizzata) è parso essere, come detto, il più prudente nell'ottica di un'anticipata analisi dei rischi in ambito di criminalità organizzata.

Conseguentemente la Società, pur ritenendo che la prevenzione dei Reati di cui all'art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001 debba essere *in primis* garantita dal rispetto del Codice Etico, del Modello nel suo complesso, dall'insieme delle procedure e dal sistema delle deleghe aziendale, oltre che dalla stretta osservanza delle disposizioni di legge, all'esito delle attività di *risk assessment* in materia di criminalità organizzata non solo ha identificato ulteriori protocolli e strumenti di controllo volti alla prevenzione dei Reati associativi in sé considerati, ma ha prudentemente voluto estendere l'analisi e l'individuazione di ulteriori protocolli e strumenti di controllo specificamente per i "delitti fine", come qui sotto identificati.

Tali "delitti fine" sono stati individuati nei seguenti:

- a) Truffa (art. 640 c.p.);
- b) Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto:
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici/dichiarazione infedele/omessa dichiarazione (artt. 3, 4 e 5 D. Lgs. 74/2000);

c) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006).

Inoltre, qualora i “delitti fine” rientrino tra le fattispecie di reato-presupposto del D. Lgs. 231/2001 già considerate nel presente Modello (ad es. Reati contro la Pubblica Amministrazione, Reati di riciclaggio), varranno i presidi e i sistemi di controllo ivi previsti.

Con riferimento specifico ai Reati in tema di criminalità organizzata, i Processi Sensibili possono essere identificati nei seguenti:

- approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti;
- approvvigionamento di beni e servizi indiretti, ivi inclusa l’assegnazione e la gestione di incarichi di consulenza;
- gestione dei rifiuti;
- gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria;
- gestione rapporti infragruppo;
- selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane;
- gestione beni aziendali (assegnazione e utilizzo).

Con riferimento a ciascun Processo Sensibile viene di seguito illustrata una descrizione sintetica del Processo Sensibile e in particolare delle Fasi Rilevanti ai fini della Parte Speciale in oggetto.

14.2.1 Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.10.

14.2.2 Approvvigionamento di beni e servizi indiretti, ivi inclusa l’assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.11.

14.2.3 Gestione dei rifiuti

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività svolte nell’ambito della gestione dei rifiuti. I rifiuti possono essere classificati principalmente in tre categorie:

- a) rifiuti riconducibili alla produzione (prodotti fuori specifica da smaltire o materie prime deteriorate);
- b) rifiuti derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti (lavaggio impianti, imballi, carboni esausti, ecc.);
- c) rifiuti prodotti presso la sede.

La selezione di soggetti terzi (smaltitori, trasportatori, appaltatori) è a cura dell’Ufficio Acquisti. La

selezione avviene, per importi rilevanti e a giudizio dell'Ufficio Acquisti, attraverso la modalità gara *on-line*.

Il rapporto con tali soggetti è formalizzato mediante regolare contratto firmato da soggetti muniti di adeguati poteri.

14.2.4 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

Descrizione processo

Il processo in esame include le attività inerenti alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, in merito alla gestione degli adempimenti e delle scadenze previste per il rispetto della normativa fiscale vigente e volte ad offrire il necessario supporto ad eventuali verifiche ispettive da parte delle Autorità.

14.2.5 Gestione rapporti infragruppo

Descrizione processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 11.4.5.

14.2.6 Selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.9.

14.2.7 Gestione beni aziendali (assegnazione e utilizzo)

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce alla gestione dei beni aziendali quali ad esempio PC, telefonini, auto aziendali e in particolare alle attività di assegnazione e utilizzo degli stessi.

14.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione contiene le prescrizioni generali che, unitamente alle componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 14.1 nell'ambito di ciascun Processo Sensibile.

I Destinatari devono:

- a) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) coinvolti in attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne nello svolgimento delle attività afferenti i Processi Sensibili;

- c) verificare l'esistenza di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di fornitori, appaltatori, consulenti coinvolti nei Processi Sensibili sopra specificati, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- d) attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- e) non effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
- f) non riconoscere, in favore dei collaboratori, consulenti, appaltatori e fornitori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

14.4 Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrate di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate (classificandole per categorie omogenee di processi o per Fasi Rilevanti omogenee e riscontrabili in più processi).

14.4.1 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Selezione di soggetti terzi"

La fase inerente la "Selezione di soggetti terzi" è riscontrabile nell'ambito dei seguenti Processi Sensibili:

- approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti;
- approvvigionamento di beni e servizi indiretti, ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;
- gestione dei rifiuti;
- selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva e premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane.

I Destinatari coinvolti in tale Fase Rilevante devono:

- assicurare che la scelta di tali soggetti (fornitori, consulenti, appaltatori, dipendenti) avvenga attraverso procedure di qualifica chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che il suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di informazioni sull'onorabilità della controparte; in caso di avvio di una nuova iniziativa commerciale/imprenditoriale, valutare l'opportunità di effettuare un'analisi preventiva del territorio al fine di comprenderne il livello di rischio di infiltrazione criminosa;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali fornitori, appaltatori, collaboratori e consulenti avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei Reati di cui all'art. 24-ter, D. Lgs.

231/2001, e nel pieno rispetto delle procedure interne aziendali nonché del Modello e del Codice Etico;

- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di ri-qualifica periodica dei soggetti terzi.

14.4.2 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase “fatturazione”

La fase relativa alla gestione della “fatturazione” (attiva, passiva, *intercompany*) è riscontrabile nei seguenti Processi Sensibili:

- approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti;
- approvvigionamento di beni e servizi indiretti, ivi inclusa l’assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;
- gestione rapporti infragruppo;

I Destinatari coinvolti in tale Fase Rilevante devono:

- verificare l’effettiva erogazione della fornitura/adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento;
- assicurare la corretta esistenza ed archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell’ambito del processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia completo e tempestivo;
- assicurare che tutte le transazioni *intercompany* siano effettuate in modo da garantire la completa tracciabilità e trasparenza dell’operazione;
- assicurare che le attività svolte nell’ambito di rapporti *intercompany* siano regolate da un contratto di *service* che disciplini contenuto e modalità di erogazione dei servizi, modalità di determinazione del corrispettivo e di fatturazione, identificando funzioni/soggetti competenti;
- assicurare la tracciabilità nell’ambito della gestione dei rapporti *intercompany* attraverso: a) un sistematico flusso documentale generato nell’ambito dei rapporti stessi; b) la conservazione e archiviazione della documentazione amministrativo-contabile.

14.4.3 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase “Determinazione/calcolo delle imposte”

La fase di “Determinazione/calcolo imposte” è riscontrabile nel seguente Processo Sensibile:

- gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria.

I Destinatari coinvolti in tale Fase Rilevante devono:

- effettuare tutte le attività di determinazione delle imposte dirette ed indirette nel rispetto delle

procedure della Società; attenersi alle circolari, istruzioni e risoluzioni emanate dalle Autorità Pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia ecc.).

14.4.4 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Sensibile “Gestione Rifiuti”

I Destinatari coinvolti in tale Processo Sensibile devono:

- osservare le prescrizioni definite nelle procedure aziendali inerenti il Processo Sensibile in oggetto;
- assicurare la scelta delle controparti contrattuali (quali smaltitori e gestori di rifiuti, autotrasportatori ecc.) in ossequio ai principi stabiliti nel suddetto paragrafo “Selezione di soggetti terzi”, nonché formalizzazione dei rapporti con le controparti contrattuali in ossequio ai principi stabiliti nel suddetto paragrafo “Modalità di gestione del contratto”;
- nei contratti concernenti la gestione e lo smaltimento di rifiuti, prevedere la facoltà per Isagro S.p.A. di effettuare verifiche/*audit* specifici circa la classificazione/gestione/ smaltimento dei rifiuti stessi.

14.4.5 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Sensibile “Selezione/assunzione/gestione del personale”

I Destinatari coinvolti in tale Processo Sensibile devono:

- assicurare che la selezione del personale avvenga sulla base di principi che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e che sia garantita la tracciabilità del processo di selezione mediante l'utilizzo di apposita documentazione nelle diverse fasi del processo;
- prima di formalizzare l'assunzione di una risorsa selezionata, verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo alla stessa.

14.4.6 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Sensibile “Assegnazione beni aziendali”

I Destinatari coinvolti in tale Processo Sensibile devono:

- gestire le attività di assegnazione dei beni aziendali in ossequio alle *policy*/procedure aziendali in materia;
- astenersi dall'utilizzare i beni aziendali assegnati in proprio favore in modo improprio, contrario alla legge e/o alle *policy*/procedure aziendali in materia;
- selezionare i fornitori di beni in ossequio alle regole dettate nel suddetto paragrafo “Selezione di soggetti terzi”.

**REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI
E SEGNI DISTINTIVI**

15. REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI

15.1 Le fattispecie di Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi

Tra i Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Isagro S.p.A.:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.500 a Euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 3.500 a Euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti di cui sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura qualora, fuori dei casi di concorso nei Reati previsti dall'articolo 473 c.p., taluno introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 3.500 a Euro 35.000. Al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. I delitti menzionati sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

15.2 Processi Sensibili

L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine).

I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione, il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.

I nuovi Reati introdotti possono essere realizzati attraverso una pluralità di condotte quali la

contraffazione, l'alterazione e l'uso.

In particolare, si consideri che:

- per contraffazione si intende l'uso non autorizzato di un prodotto, di un procedimento o di un segno distintivo oggetto di tutela con un titolo di proprietà industriale;
- per alterazione si intende una riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione con il marchio originale o segno distintivo oppure la manomissione del contrassegno genuino;
- per uso si intendono tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'art. 474 c.p..

Le due fattispecie di reato considerate tutelano il bene giuridico della fede pubblica e, più precisamente, l'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. In particolare, la giurisprudenza afferma che è tutelata la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

In particolare, il reato di cui all'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica. La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un *iter* esecutivo bifasico: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473 c.p.) ed il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dall'art. 474 c.p.).

Con riferimento specifico ai Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'adeguamento/rinnovo registrativo di prodotti esistenti in capo a Isagro;
- ricerca & sviluppo e produzione;
- approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti.

Con riferimento a ciascun Processo Sensibile viene di seguito illustrata una descrizione sintetica del Processo Sensibile e in particolare delle Fasi Rilevanti ai fini della Parte Speciale in oggetto.

15.2.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'adeguamento/rinnovo registrativo di prodotti esistenti in capo a Isagro

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.2.

15.2.2 Ricerca & Sviluppo e Produzione

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce alla gestione delle attività di ricerca & sviluppo e produzione che avvengono sulla base di contratti intercompany riconducibili alle seguenti tipologie:

- *Reserach & Master Service Agreement;*
- *Contract Manufacuring & Service Agreement.*

15.2.3 Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.10.

15.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione contiene le prescrizioni generali che, unitamente alle componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), devono essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 15.1 nell'ambito di ciascun Processo Sensibile.

I Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) coinvolti in attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25-*bis* in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
- attenersi alle eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti principi che permettono di rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di marchi e brevetti;
- verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei Reati in materia di marchi e brevetti;
- adottare un processo di "*clearance*" articolato in più fasi che si concretizza nella ricerca di precedenti depositi di marchi e brevetti altrui.

15.4 Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrate, di seguito, le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate (classificandole per categorie omogenee di processi o per Fasi Rilevanti omogenee e riscontrabili in più processi).

15.4.1 Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili di cui al paragrafo 15.2.3

I Destinatari coinvolti in tali Processi Sensibili devono:

- assicurare che la scelta dei soggetti terzi avvenga attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa i titoli di proprietà industriale, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali autodichiarazione o copia del titolo attestante il brevetto/marchio/segno distintivo o attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali fornitori, appaltatori e consulenti avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che possano favorire la commissione dei Reati di falso in materia di marchi e brevetti, e nel pieno rispetto delle procedure interne;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività svolte;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli *standard* contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale);
- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato/a da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno a carico del fornitore di consegnare documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti;
- assicurare l'inserimento di clausole contenente l'impegno del terzo di comunicare senza indugio il venir meno dei requisiti di onorabilità e ogni altra circostanza che possa influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti garanzie e impegni del fornitore su titolarità di marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sull'attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare senza

indugio eventuali contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni. Prevedere clausole sanzionatorie conseguenti all'accertamento di tali fatti;

- assicurare che ogni accordo con i fornitori contenga apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/2001 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale.

15.4.2 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 15.2.1

I Destinatari coinvolti in tale Processo Sensibile devono:

- informare tempestivamente, anche tramite l'utilizzo di database condivisi, la funzione *Regulatory* ogni qualvolta la funzione di riferimento aggiorna la lista dei progetti attivi.

15.4.3 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 15.2.2

I Destinatari coinvolti in tale Processo Sensibile devono:

- assicurare il sistematico monitoraggio delle attività di Ricerca & Sviluppo e Produzione;
- qualora si proceda alla realizzazione e deposito di domande di brevetto prevedere lo svolgimento, anche con il ricorso a soggetti esterni:
 - a. di una verifica di brevettabilità volta ad evidenziare suggerimenti di modifica ed eventuali rischi che deriverebbero in caso di brevettazione dello stesso;
 - b. il mantenimento di un registro di tutti i brevetti nella titolarità della Società, al fine di provvedere al monitoraggio delle scadenze di tutela degli stessi e procedere, ove opportuno, al loro rinnovo.

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

16. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

16.1 Le fattispecie di Reati contro l'industria e il commercio

Tra i Reati contro l'industria e il commercio previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Isagro S.p.A.:

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale ipotesi è punita, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.)** - Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Tale reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. In questi casi, i delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Come anticipato nel paragrafo 2.1 della Parte Generale del Modello, risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "Reati contro l'industria e il commercio", le seguenti fattispecie di Reato:

- **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)** - Il reato si configura qualora taluno adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Tale ipotesi è punita, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro 103 a Euro 1.032.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)** - Il reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)** - Il reato si configura qualora taluno, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474 c.p..
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032.
- **Contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

16.2 Processi Sensibili

I Reati considerati presuppongono condotte lesive dell'ordine economico generale ovvero di interessi prettamente privatistici.

In particolare, si consideri che:

- il reato di cui all'art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio) rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione alla fiducia dei consumatori, recando al contempo pregiudizio alla sicurezza ed alla trasparenza del mercato. Tale reato si presenta come di pericolo astratto, essendo per il suo perfezionamento sufficiente la consegna all'acquirente di *aliud pro alio* restando del tutto estraneo all'orizzonte della norma l'eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte, che, anzi, potrebbe addirittura ricevere vantaggi dall'acquisto del bene diverso rispetto a quello richiesto;
- l'art. 517 c.p. (Vendita di prodotti con segni mendaci) presuppone quale condotta tipica che siano poste in vendita ovvero messe in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore. Tale reato si presenta come di pericolo non essendo necessario, per la sua consumazione, che il singolo consumatore sia stato realmente ingannato né che ne abbia ricevuto nocumento;
- la disposizione di cui all'art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati

usurpando titoli di proprietà industriale) punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Con riferimento specifico ai Reati contro l'industria e il commercio, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'adeguamento/rinnovo registrativo di prodotti esistenti in capo a Isagro;
- approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti.

Con riferimento a ciascun Processo Sensibile viene di seguito illustrata una descrizione sintetica dello stesso ed in particolare delle Fasi Rilevanti ai fini della Parte Speciale in oggetto.

16.2.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'adeguamento/rinnovo registrativo di prodotti esistenti in capo a Isagro

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.2.

16.2.2 Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.10.

16.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione contiene le prescrizioni generali che, unitamente alle componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), devono essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 16.1 nell'ambito di ciascun Processo sensibile.

I Destinatari devono:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori, anche stranieri;
- b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) coinvolti in attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;
- c) rispettare le eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti i principi che permettono di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi, tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- d) non interferire, impendendolo o turbandolo, l'esercizio dell'industria o del commercio altrui;

- e) attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
- f) verificare l'attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i Reati contro l'industria e il commercio;
- g) verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei Reati contro l'industria e il commercio;
- h) nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, adottare tutte le misure necessarie ad evitare:
 - che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;
 - che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa, o beni alimentari non genuini o recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine infedeli.

16.4 Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrate di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate (classificandoli per categorie omogenee di processi o per Fasi Rilevanti omogenee e riscontrabili in più processi).

16.4.1 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Sensibile "Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti"

I Destinatari coinvolti devono:

- assicurare che la scelta di tali soggetti avvenga attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte ed assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che il suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di informazioni sull'onorabilità della controparte, anche ad esempio, autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali e visura camerale in caso di Società;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali, fornitori, appaltatori, e consulenti, avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità; prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa i titoli di proprietà industriale anche, ad esempio, attraverso la richiesta sistematica di documenti, quali autodichiarazione o copia del titolo attestante il brevetto/marchio/segno distintivo o attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore, attestazione circa l'utilizzo di segni distintivi che non traggano in inganno il compratore, circa le effettive caratteristiche dei prodotti venduti, circa il rispetto della

normativa comunitaria e delle altre normative sull'origine e qualità dei prodotti;

- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività svolte.

16.4.2 Prescrizioni specifiche riconducibili alla Fase Rilevante “Modalità di gestione dei contratti”

Tale Fase Rilevante è ravvisabile nei Processi Sensibile “Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti”

I Destinatari coinvolti in tale Fase Rilevante devono:

- assicurare un sistematico aggiornamento degli *standard* contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale nonché all'origine e qualità dei prodotti);
- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio dell'eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno a carico del fornitore di consegnare documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare senza indugio il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità e ogni altra circostanza che possa influire sul mantenimento di tali requisiti;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti garanzie e impegni del fornitore sulla titolarità di marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sull'attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti garanzie ed impegni del terzo sull'utilizzo di segni distintivi che non traggano in inganno il compratore, sulle effettive caratteristiche e qualità dei prodotti acquistati, sul rispetto della normativa comunitaria e delle altre normative sull'origine e qualità dei prodotti;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare senza indugio eventuali contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni. Prevedere clausole sanzionatorie conseguenti all'accertamento di tali fatti;
- assicurare che ogni accordo con i fornitori, contenga apposita clausola relativa al D.

Lgs.231/2001 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello.

16.4.3 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Sensibile “Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’adeguamento/rinnovo registrativo di prodotti esistenti in capo a Isagro”

I Destinatari coinvolti in tale Fase Rilevante devono:

- attenersi scrupolosamente alla normativa vigente ed alle *policy*/procedure aziendali in materia di registrazione dei propri prodotti;
- assicurare veridicità e correttezza delle informazioni relative alla registrazione dei prodotti commercializzati dalla Società rese nei confronti di terzi;
- astenersi dal divulgare, con qualsiasi mezzo, qualsiasi informazione ingannevole/fuorviante relativa alla registrazione dei prodotti commercializzati dalla Società.

REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

17. REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

17.1 Le fattispecie di Reati in violazione del diritto d'autore

Tra i Reati in violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Isagro S.p.A.:

- **Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. In tal caso, la pena è una multa da Euro 51 a Euro 2.065, ma, secondo le disposizioni di cui al comma 3, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a Euro 516 se i Reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
- **Art. 171-bis della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale fattispecie è rivolta alla tutela del *software* (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-*quinquies* e 64-*sexies* della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102-*bis* e 102-*ter* della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE). Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del contenuto dell'elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato laddove era invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per l'integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171-*ter*), il quale, a differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato in quanto integrato solo in presenza di un "*fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere*" (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in CP, 2007, p. 2977).
- **Art. 171-ter della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** La disposizione di cui all'art. 171-*ter* costituisce allo stato attuale la 'norma portante' dell'intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi.

In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale, contempla al primo comma il fatto di chi, per fine di lucro:

“a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Amministrativa o Giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse”.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, a differenza di quanto previsto ex art. 171-bis, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza

tale elemento rispetto al diverso fine di profitto (cfr. quanto sopra a proposito dell'art. 171-*bis*).

Il successivo comma 2 prevede quali ipotesi aggravate le condotte di abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o messa in commercio di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. *a*); di comunicazione al pubblico, anche in forma parziale, di opere dell'ingegno mediante immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere (lett. *a-bis*); nonché la commissione delle medesime condotte già previste dal comma 1 da parte di chi eserciti un'attività imprenditoriale di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi (lett. *b*) ovvero, infine, il fatto di chi organizzi o promuova le attività di cui al comma precedente (lett. *c*).

- **Art. 171-septies della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale disposizione prevede altresì le condotte (equiparandole dal punto di vista del trattamento sanzionatorio alle pene previste dall'art. 171-*ter*) di mancata comunicazione alla SIAE, entro i termini prescritti, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti, ex art. 181-*bis*, all'apposizione del contrassegno SIAE da parte del produttore o dell'importatore degli stessi, nonché - sempre che il fatto non costituisca più grave reato - quella di falsa attestazione dell'assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181-*bis*, comma 2.
- **Art. 171-octies della legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale disposizione punisce (sempre qualora non risultino integrati gli estremi di una più grave ipotesi di reato) la produzione, la messa in vendita, l'importazione, la promozione, l'installazione, la modificazione, l'utilizzazione per uso pubblico e privato di strumenti atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive "*ad accesso condizionato*" (secondo la precisa definizione di tale elemento fornita dalla stessa norma al cui testo si rimanda) "*effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale*". L'elemento soggettivo della fattispecie è costituito dal dolo specifico, posto che le condotte devono essere realizzate "*a fini fraudolenti*".

17.2 Processi Sensibili

I Reati considerati, come detto, sono contemplati nella Legge n. 633/1941, la quale è stata oggetto di un'intensa attività modificativa che ha portato a ridisegnare profondamente il quadro della tutela penale in materia. Si è così delineato un sottosistema dettato dall'intento di approntare una disciplina atta a cogliere in maniera esaustiva le possibili e sempre nuove forme di aggressione (soprattutto in relazione all'espansione delle innovazioni tecnologiche e di stampo informatico in particolare) ai diritti d'autore ed ai cosiddetti diritti connessi. Le fattispecie sono incentrate sulla tutela dell'interesse patrimoniale del titolare o del legittimo utilizzatore del diritto d'autore, da intendersi quale decremento delle utilità economiche ricavabili dall'indebito utilizzo dell'opera (non del diritto connesso), mentre molto più limitata risulta invece la tutela del diritto personale (o morale) d'autore.

Con riferimento specifico ai Reati in violazione del diritto d'autore, ai fini della presente sezione, i Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti;
- gestione dei sistemi informatici.

Con riferimento a ciascun Processo Sensibile viene di seguito illustrata una descrizione sintetica dello stesso ed in particolare delle Fasi Rilevanti ai fini della Parte Speciale in oggetto.

Con particolare riferimento al processo “Gestione dei sistemi informatici” si rimanda a quanto definito all’interno di specifico paragrafo del Capitolo 13 “Reati di criminalità informatica”.

17.2.1 Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato precedentemente nel paragrafo 9.4.10.

17.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione contiene le prescrizioni generali che, unitamente alle componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), devono essere seguite dai Destinatari, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 17.1, nell’ambito di ciascun Processo Sensibile.

I Destinatari devono:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con le agenzie/fornitori;
- b) non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all’art. 25-*novies* in violazione del diritto d’autore;
- c) assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi, quali fornitori, consulenti e agenzie, coinvolti nei Processi Sensibili in esame, avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che possano favorire la commissione dei Reati in violazione del diritto d’autore, e nel pieno rispetto delle procedure interne;
- d) assicurare che il processo di qualifica del soggetto terzo preveda la raccolta di informazioni sull’onorabilità della controparte, anche ad esempio attraverso la richiesta di documenti quali autodichiarazioni circa l’assenza di procedimenti penali e visura camerale in caso di Società;
- e) assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- f) assicurare che gli accordi con i soggetti terzi sopra specificati contengano apposita clausola relativa al D. Lgs.231/2001 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello;
- g) assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell’ambito dei Processi Sensibili al fine di garantire la tracciabilità delle attività svolte;
- h) attenersi alle eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti principi che permettono di rispettare i diritti d’autore delle opere dell’ingegno di proprietà di terzi;

- i) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
- j) verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei Reati in materia di diritto d'autore;
- k) non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in *internet* o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare *software* o banche dati protette.

17.4 Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrate, di seguito, le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate (classificandole per categorie omogenee di processi o per Fasi Rilevanti omogenee e riscontrabili in più processi).

17.4.1 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 17.2.1

I Destinatari coinvolti nelle attività di approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti per la rivendita devono:

- assicurare che la scelta di tali soggetti avvenga attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa la liceità di utilizzo di *software* o banche dati anche, ad esempio, attraverso la richiesta sistematica di documenti quali autodichiarazione o copia del titolo attestante la titolarità dei diritti o la licenza di *software* o attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non appartenenti al fornitore.

17.4.2 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile "Gestione dei sistemi informatici"

I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla gestione dei sistemi informatici devono ispirarsi ai seguenti principi:

- adozione di un processo formale di approvazione per l'assegnazione dei *software* da installare;
- adozione di regole per il corretto utilizzo di *internet* e posta elettronica che prevedano meccanismi volti a bloccare il *download*, la ricezione e l'invio di allegati di particolare tipologia (es. mp3, exe, ecc.);
- adozione di un processo di inventariazione e controllo del *software* aziendale, incluse le

licenze d'uso;

- adozione di una procedura organizzativa che disciplini formalmente l'accesso alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni, esclusivamente agli utenti (interni ed esterni) autorizzati e la loro autenticazione individuale tramite codice identificativo e *password*;
- adozione di una procedura organizzativa che definisca l'identificazione ed implementazione dei requisiti minimi di sicurezza in fase di acquisizione di servizi di sviluppo e manutenzione di apparecchiature, dispositivi e/o programmi informatici (ad es. applicazioni, licenze *software* ed ecc.);
- adozione di meccanismi atti a impedire l'installazione, da parte degli utenti, di *software* sulla propria postazione di lavoro.

REATI AMBIENTALI

18. REATI AMBIENTALI

18.1 Le fattispecie di Reati ambientali

L'articolo 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Reati ambientali" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Il citato D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante disposizioni di "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*", è entrato in vigore il 16 agosto 2011.

L'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 è stato poi aggiornato dalla L. n. 68 del 22.05.2015 "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" che in particolare ha modificato il comma 1 e introdotto il comma 1-bis.

L'art. 25-*undecies* del D. Lgs.231/2001 così recita:

1. In relazione alla commissione dei Reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-*quater*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-*quinqüies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*octies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-*sexies*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei Reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i Reati di cui all'articolo 137:
 1. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 2. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- b) per i Reati di cui all'articolo 256:
 1. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione

- pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 3. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i Reati di cui all'articolo 257:
1. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 2. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (art. 452-*quaterdecies* c.p. a seguito delle modifiche di cui alla D.lgs.21/2018), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i Reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis*, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di Reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di Reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di Reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di Reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei Reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei Reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i Reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Le neo-introdotte fattispecie di reato nel Codice Penale, cui la norma fa riferimento, sono:

- art. 727-*bis*, Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
- art. 733-*bis*, Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.
- art. 452-*bis* Inquinamento ambientale;
- art. 452-*quater* Disastro ambientale;
- art. 452-*quinquies* Delitti colposi contro l'ambiente;
- art. 452-*sexies* Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- art. 452-*octies* Circostanze aggravanti.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista.

Art. 727-*bis* Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*
2. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione dell'art.727-*bis* del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle*

indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Art. 733-bis Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 452-bis Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di

materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Le altre fattispecie di reato riportate nell'art. 25-undecies sono, per la maggior parte, contenute nel D. Lgs. 152/2006.

Seguono le disposizioni richiamate dal citato art. 25-undecies estratte dal Testo Unico in materia ambientale aggiornato dalla L. n. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

Art. 137 Sanzioni penali

1. (Omissis)

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. (Omissis)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. (Omissis)

7. (Omissis)
8. (Omissis)
9. (Omissis)
10. (Omissis)
11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*
12. (Omissis)
13. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente.*
14. (Omissis)

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
 - a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
 - b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
2. (Omissis)
3. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*
4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (Omissis)*
7. (Omissis)
8. (Omissis)
9. (Omissis)

Art. 257 Bonifica dei siti

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto*

approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. (Omissis)

4. (Omissis)

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. (Omissis). Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. (Omissis)

5-bis. (Omissis)

5-ter. (Omissis)

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. (Omissis)

Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p. a seguito delle modifiche di cui alla D.lgs.21/2018)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. (Omissis)

4. (Omissis)

4-bis. (Omissis)

Art. 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. (Omissis)

5. (Omissis)

6. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. (Omissis)

9-bis. (Omissis)

9-ter. (Omissis)

Art. 279 Sanzioni

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. (Omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. (Omissis)

7. (Omissis)

Le ulteriori fattispecie di reato riportate nell'art. 25-undecies sono contenute nella **Legge 7 febbraio 1992, n. 150** recante "Disciplina dei Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" aggiornata dalla L. n. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

Art. 1.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della

Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione;*

2. *In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.*

3. *(Omissis)*

Art. 2.

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini*

commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. (Omissis)
4. (Omissis)
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)

Art. 3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (8).

2. (Omissis)

Art. 6.

1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecento mila.
5. (Omissis)
6. (Omissis)

L'art. 25-undecies fa altresì riferimento, al comma 4, ai Reati previsti dall'art. 3, comma 6 della **Legge 28 dicembre 1993, n. 549**, recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", di cui si riporta la lettera.

Art. 3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. (Omissis)
5. (Omissis)
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

L'art. 25-undecies fa, da ultimo riferimento, ai Reati previsti dagli artt. 8 e 9, commi 1 e 2 del **D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202**, recante "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni", di cui si riporta la lettera.

Art. 8. Inquinamento doloso

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*
- 3. (Omissis)*

Art. 9. Inquinamento colposo

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
- 3. (Omissis)*

18.2 Processo di gestione dei rischi in materia ambientale

Il rischio di potenziale commissione dei Reati in oggetto è, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da collaboratori all'interno della sede o degli stabilimenti di appartenenza di Isagro S.p.A..

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei Reati legati alla materia ambientale, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei singoli stabilimenti della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato, a seconda dell'attività che viene svolta presso lo stabilimento.

Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio sono i luoghi all'interno delle unità produttive nelle quali vengono svolte attività legate alla produzione industriale, mentre per altri luoghi di lavoro (ad es. gli uffici) il rischio di commissione di uno dei Reati legati alla materia ambientale è, seppure presente, valutato essere meno rilevante.

Il sistema di regole e norme in materia ambientale è composto dalle prescrizioni generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite nei paragrafi 18.3 e 18.4.

Oltre agli aspetti trasversali del processo, come illustrato sopra, la gestione dei rischi ambientali prevede anche delle attività specifiche, demandate a figure aziendali individuate per ogni unità produttiva e a cui sia stato attribuito un ruolo specifico nella tematica in oggetto (con il supporto di altri soggetti aziendali ove necessario/opportuno).

Si precisa che facendo salva l'autonomia delle unità produttive in materia ambientale, le prescrizioni generali, nonché i principi di controllo e prescrizioni specifiche sotto indicate, devono essere applicate garantendo l'armonizzazione e la coerenza delle politiche rispetto alle linee guida fornite

dalla funzione Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente.

18.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione contiene le prescrizioni generali che, unitamente alle componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), devono essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 18.1 nell'ambito del Processo Sensibile in oggetto.

I Destinatari devono:

- a) agire in modo tale da mantenere la certificazione ISO 14001 (nelle organizzazioni dove presente);
- b) assicurarsi che vengano rispettate le disposizioni normative e regolamentari in materia ambientale;
- c) applicare le procedure previste in materia di gestione degli incidenti ambientali;
- d) rispettare le procedure previste in materia di stoccaggio e gestione dei rifiuti;
- e) rispettare, per quanto di competenza, le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- f) partecipare attivamente alle simulazioni periodiche di gestione dell'emergenza in materia ambientale;
- g) assicurarsi che i fornitori e tutti i soggetti che hanno contatti con la Società rispettino le procedure previste in materia ambientale;
- h) partecipare ai corsi di formazione organizzati per aggiornare ciascuna parte coinvolta sulle novità normative e legislative applicabili nonché sulle procedure operative e di sistema implementate dalla Società;
- i) dimostrare sensibilità nei confronti degli aspetti ambientali disciplinati dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- j) attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalla funzione Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente.

Infine, ai Destinatari è fatto altresì divieto:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale;
- di violare le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia ambientale;

- di affidare la gestione dei rifiuti a soggetti non autorizzati;
- di omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia impatto sugli aspetti ambientali.

18.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi ambientali

I principi di controllo e le prescrizioni applicabili alla sede e ai siti produttivi di Isagro S.p.A., in ragione delle caratteristiche specifiche che questi ultimi presentano, sono contenuti nell'Allegato H.

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'
IRREGOLARE**

19. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

19.1 Le fattispecie di Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di Euro 150.000.

- **Art. 22, comma 12 e 12-*bis* del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.** - Tale ipotesi di reato si configura se Isagro S.p.A. impiega lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o permesso di soggiorno scaduto (per il quale non sia stato chiesto il rinnovo) o revocato o annullato solo se si verificano le condizioni di cui all'art. 12-*bis* del D. Lgs. 286/1998 ossia, in particolare:
 - c. l'impiego di almeno tre lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno,
 - d. l'impiego di minori,
 - e. l'espone i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

19.2 Processi Sensibili

Il Processi Sensibili riconducibile alla realtà aziendale di Isagro S.p.A. sono i seguenti:

- Selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane;
- Approvvigionamento di beni e servizi indiretti, ivi inclusa l'assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza.

19.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione contiene le prescrizioni generali che, unitamente alle componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), devono essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del Reato descritto nel paragrafo 19.1 nell'ambito di ciascun Processo Sensibile.

I Destinatari non devono:

- a) mantenere alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno;
- b) impiegare minori per le attività lavorative in contrasto con la Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro);
- c) esporre i lavoratori di Paesi terzi a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- d) omettere o non applicare le procedure stabilite in materia di appalti afferenti alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini dell'attuazione dei suddetti divieti, devono altresì rispettarsi le regole di seguito indicate:

- la gestione dei Processi Sensibili deve avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti;
- tutti i dipendenti di Isagro S.p.A. devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico.

19.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

La presente sezione contiene i principi di controllo e le prescrizioni specifiche posti a presidio dei singoli Processi Sensibili individuati al paragrafo 19.2 e di seguito brevemente descritti.

19.4.1 Selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane

Descrizione del processo

Per una descrizione del processo si rimanda a quanto già esposto al paragrafo 9.4.9.

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 19.4.1

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - autorizzazione all'assunzione concessa soltanto dal personale espressamente individuato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla funzione Risorse Umane che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle funzioni interessate e le valuta in coerenza con il *budget* ed i piani interni di sviluppo.
- Esistenza di disposizioni organizzative (a titolo d'esempio, *job description* o direttive organizzative interne) che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale lungo tutte le fasi del processo.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo. In particolare, le modalità operative per la gestione del processo di selezione e assunzione dei cittadini di Paesi Terzi sono disciplinate nell'ambito di specifiche procedure interne aziendali.

- Tracciabilità del processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali.

Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 19.4.1

Con riferimento al Processo Sensibile rappresentato nella presente Parte Speciale sono illustrate le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività.

- Risorse Umane, in fase di selezione del personale, qualora coinvolga un cittadino straniero, deve richiedere allo stesso il regolare permesso di soggiorno che lo abiliti al lavoro. Qualora il candidato da assumere non sia titolare di un permesso di soggiorno valido non si procede all'assunzione. Qualora in futuro l'azienda decida comunque di procedere all'assunzione, la stessa si deve fare carico di acquisire ed applicare le prescrizioni di legge in vigore al momento.
- Risorse Umane deve gestire una lista dei dipendenti stranieri con l'indicazione delle scadenze dei permessi di soggiorno. A un mese dalla scadenza l'ufficio sollecita il dipendente di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno.
- Risorse Umane deve procedere all'archiviazione di tutta la documentazione attinente all'assunzione di un lavoratore straniero.

19.4.2 Approvvigionamento di beni e servizi indiretti, ivi inclusa l'assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza.

Descrizione del processo

Per una descrizione del processo si rimanda a quanto già esposto al paragrafo 9.4.11.

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 19.4.2

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza di disposizioni organizzative (a titolo d'esempio, *job description* o direttive organizzative interne) che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di ricerca e selezione dei fornitori, qualifica dei fornitori, monitoraggio circa la persistenza dei requisiti richiesti in sede di qualifica lungo tutte le fasi del processo.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo. In particolare, le modalità operative per la gestione del processo di gestione dei rapporti con i fornitori che impiegano cittadini di Paesi Terzi sono disciplinate nell'ambito di specifiche procedure interne aziendali.
- Tracciabilità del processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali.

Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 19.4.2

Con riferimento al Processo Sensibile rappresentato nella presente Parte Speciale sono illustrate le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività.

- la fase di selezione deve ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del fornitore prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti contrattuali che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei Reati di cui alla presente Parte Speciale; è vietato intrattenere, in particolare, rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, in particolare in merito all'impiego irregolare di lavoratori stranieri;
- al fine della qualifica di un fornitore deve essere raccolta da parte degli amministratori della Società, con il supporto dei soggetti e delle funzioni delle altre Società coinvolte nei processi in esame, la documentazione relativa al soggetto (come ad esempio la presentazione della Società, la descrizione del prodotto/servizio, listino, certificazioni qualità, valutazione storica, valutazioni effettuate da altre Società del Gruppo Gowan, ecc.); in caso di valutazione positiva, deve prevedersi l'inserimento dello stesso all'interno dell'elenco fornitori qualificati;
- periodicamente deve essere effettuato un monitoraggio circa la persistenza dei requisiti richiesti in sede di qualifica e devono essere avviati processi di ri-qualifica dei fornitori qualificati;
- gli accordi con i fornitori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri;
- tali accordi devono riportare, anche in apposito *addendum* da aggiornare con cadenza temporale, l'obbligo espresso del fornitore di:
 - rispetto del Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati;
 - indicare alla Società se vengono impiegati cittadini stranieri per i quali è richiesto il permesso di soggiorno;
 - comunicare alla Società i nominativi ed i paesi di provenienza, la data di rilascio e di scadenza del permesso di soggiorno;
 - l'impegno specifico ad inviare periodicamente un'autodichiarazione circa il rispetto del Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati (ivi inclusa la regolarità contributiva e retributiva) in caso di appalti pluriennali;
- gli accordi con i fornitori dovranno altresì prevedere la facoltà della Società di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare altre verifiche volte ad accertare il rispetto da parte del fornitore delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati;
- mantenere monitorate le scadenze dei permessi di soggiorno e degli eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze del fornitore;
- verificare, a cura della Società, la corrispondenza tra i nominativi dichiarati dai fornitori dei loro dipendenti utilizzati per l'esecuzione di lavori presso sedi, stabilimenti e siti dell'Ente e i loro lavoratori effettivamente presenti.

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

20. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

20.1 Le fattispecie di reati contro la personalità individuale

Tra i reati contro la personalità individuale previsti dal Decreto si indica di seguito quello astrattamente configurabile nell'ambito delle attività svolte da Isagro S.p.A.:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 c.p.).** Questa fattispecie è integrata nel caso in cui chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

20.2 Processi sensibili

Con riferimento al Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sono stati individuati i seguenti Processi Sensibili:

- Selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane;
- Approvvigionamento di beni e servizi indiretti, ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

20.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione contiene le prescrizioni generali che, unitamente alle componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), devono essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del Reato descritto nel paragrafo 20.1 nell'ambito di ciascun Processo Sensibile.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge, delle procedure interne e delle istruzioni operative in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione del personale dipendente, anche stagionale, e all'utilizzo dell'eventuale personale somministrato;

- b) rispettare quanto previsto da:
- contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o comunque dai contratti collettivi, di qualunque livello, legittimamente applicabili;
 - normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- c) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività in contrasto con:
- le previsioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
 - la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d) considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica.

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- e) reclutare, utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori (siano essi dipendenti o somministrati o lavoratori stagionali) a condizioni di sfruttamento e/o approfittando dello stato di bisogno degli stessi;
- f) corrispondere retribuzioni in modo significativamente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- g) violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- h) violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- i) sottoporre i lavoratori, siano essi dipendenti, anche stagionali, o somministrati, a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

20.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai processi sensibili

La presente sezione contiene i principi di controllo e le prescrizioni specifiche posti a presidio dei singoli Processi Sensibili individuati al paragrafo 20.2 e di seguito brevemente descritti.

20.4.1 Selezione/assunzione/gestione delle risorse umane (in termini di definizione politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane

Descrizione del processo

Per una descrizione del processo si rimanda a quanto già esposto al paragrafo 9.4.9.

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 20.4.1

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- la selezione delle risorse umane viene effettuata attraverso il coinvolgimento di diverse figure organizzative, nel rispetto dei ruoli e degli ambiti di responsabilità, garantendo la separazione dei compiti;
- i poteri sono attribuiti ai responsabili delle funzioni richiedenti, all'*HR Manager* e, per le posizioni specialistiche ritenute critiche, rilevanti e ad alto potenziale al Presidente e all'Organo Dirigente; il contratto è sottoscritto dalla funzione competente;
- la separazione dei compiti è garantita e formalizzata all'interno delle Procedure vigenti a disciplina del processo, prevedendo il coinvolgimento di diverse figure organizzative, nel rispetto dei ruoli e degli ambiti di responsabilità;
- vengono formalizzati incarichi *ad hoc* con gli *head hunters* e contratti quadro con agenzie di somministrazione; la tracciabilità è garantita da:
 - archiviazione sistematica (supporto cartaceo e/o elettronico) di tutti i documenti relativi al processo di selezione a cura dell'ufficio Amministrazione Personale per un periodo di 10 anni;
 - conservazione della cartella individuale del dipendente (lettera di assunzione, eventuali iscrizioni a Fondi di Previdenza Complementare, ecc.), e i relativi modelli F24;
- la formazione è prevista e garantita dalle procedure vigenti per il processo in esame:
 - piano Annuale di Formazione in base ai fabbisogni formativi segnalati;
 - percorsi di crescita professionale;
 - formazione, informazione e addestramento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - programma di inserimento per il personale neo-assunto (tematiche obbligatorie per legge, di carattere generale e specialistiche in relazione al ruolo/mansione, *welcome kit* sulla Società e sulle procedure esistenti);
 - formazione relativa al D.Lgs. 231/2001 effettuata ad ogni nuovo assunto e a tutti i dipendenti in occasione di aggiornamento del modello;
- la Società utilizza i seguenti sistemi informativi:
 - sistema di elaborazione paghe e gestione delle nostre spese MY AREA F2A;
 - software per l'elaborazione delle presenze Copernico per alcuni siti.

Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 19.4.1

Con riferimento al Processo Sensibile rappresentato nella presente Parte Speciale sono illustrate le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività:

- verifica, a cura di Risorse Umane, circa l'effettiva e corretta applicazione nel cedolino della retribuzione prevista dagli accordi integrativi aziendali;
- controllo settimanale e poi mensile sui cartellini presenze, a cura dell'Ufficio Amministrazione Personale, relativamente ad eventuali anomalie da correggere (inversione/doppie timbrature, giustificativi di assenza, maggior presenza per straordinari), nonché alle componenti variabili della retribuzione (straordinari, ferie, ROL, malattia, note spese), prima dell'elaborazione dei cedolini, gestita dall'*outsourcer* tramite il sistema MY AREA F2A;
- monitoraggio delle ferie per gli stabilimenti eseguito attraverso una verifica di programmazione turno a cura del caporeparto, nel rispetto dei riposi e degli orari di lavoro definiti nel CCNL applicato;
- monitoraggio, a cura di Risorse Umane, dello scadenario dei permessi di soggiorno dei propri dipendenti stranieri, a fini del relativo rinnovo;
- verifica della regolare assunzione dei lavoratori in appalto mediante richiesta alla società appaltatrice della documentazione a supporto (comunicazione al Centro per l'Impiego, DURC, copia LUL);
- verifica sull'effettivo lavoro svolto negli stabilimenti e in sede mediante controlli in loco.

20.4.2 Approvvigionamento di beni e servizi indiretti, ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già esposto nel paragrafo 9.4.11.

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 20.4.2

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- i poteri dei soggetti coinvolti nel processo in esame sono conferiti mediante Verbali del Consiglio di Amministrazione e Procure Speciali, in firma singola o congiunta secondo i limiti di procura e distinguendo soggetti di I livello e soggetti di II livello;
- la separazione dei compiti è garantita e formalizzata dal coinvolgimento di diverse figure organizzative, nel rispetto dei ruoli e degli ambiti di responsabilità nonché dai limiti di spesa delle funzioni aziendali definite dalle procedure aziendali di riferimento;
- in linea generale, i rapporti con i fornitori sono formalizzati mediante le seguenti modalità: (i) richiesta, (ii) ordine di acquisto (iii) controllo del prodotto acquistato, debitamente approvato in conformità ai limiti di spesa delle Funzioni Aziendali definiti mediante delibera del Consiglio di Amministrazione;
- i rapporti con gli appaltatori sono altresì formalizzati per iscritto, adottando uno *standard* contrattuale di appalto, rivisto dal consulente legale, all'interno del quale varia generalmente solo il capitolato tecnico; lo *standard* è comprensivo della clausola 231;

- eventuali modifiche allo *standard* sono valutate con il consulente legale;
- la tracciabilità delle attività è garantita attraverso l'archiviazione presso la Funzione richiedente di tutta la documentazione fornita in fase di selezione e valutazione *in itinere*, nonché il contratto;
- è prevista altresì l'archiviazione presso la Funzione Acquirente della Richiesta di Acquisto e di copia dell'Ordine di Acquisto;
- la Società utilizza il sistema informativo di Gruppo *JD EDWARDS* con un modulo specifico per la gestione degli approvvigionamenti.

Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 20.4.2

Con riferimento al Processo Sensibile rappresentato nella presente Parte Speciale sono illustrate le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività:

- in fase di qualifica quali/quantitativa dei fornitori, la Funzione Acquisti si avvale del supporto dell'agenzia di *rating Cerved* per svolgere un'attività di *due diligence* in merito alla solidità patrimoniale/finanziaria. Tale metodologia è utilizzata anche in fase di riqualifica del fornitore, nonché mediante un monitoraggio annuale sui fornitori considerati critici. Eventuali variazioni di *rating* sul fornitore, emersi dall'attività di *Cerved*, si segnalano al Datore di Lavoro presso ogni stabilimento;
- database presente nella Intranet aziendale in cui sono censiti gli appalti in essere;
- si segnala la richiesta all'appaltatore della seguente documentazione:
 - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - autocertificazione possesso requisiti di idoneità tecnico-professionale;
 - copia LUL ed eventuali permessi di soggiorno dei lavoratori impiegati in appalto;
 - elenco lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto (sia subordinati che autonomi);
 - DURC e DUVRI;
- negli stabilimenti si segnalano verifiche in portineria sui visitatori, in particolari sugli addetti alla manutenzione, per accertare che siano effettivamente le persone indicate nel contratto con l'appaltatore.

REATI TRIBUTARI

21. REATI TRIBUTARI

21.1 Le fattispecie di reati tributari

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Isagro S.p.A.:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17

D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti o crediti inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, nonché chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

21.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico alla commissione dei reati tributari, ai fini della presente Parte Speciale, le aree potenzialmente a rischio sono riconducibili ai seguenti Processi Sensibili:

- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- gestione del contenzioso;
- selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione di politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane;
- approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti;
- approvvigionamento di beni e servizi indiretti, ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;
- assegnazione e gestione servizi di conto lavoro presso terzi;
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti da soggetti pubblici per attività di ricerca;
- gestione degli adempimenti fiscali;
- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- operazioni relative al capitale sociale;
- gestione rapporti infragruppo.

21.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione illustra le prescrizioni generali che, unitamente alle altre componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), devono essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 21.1 nell'ambito di ciascun Processo Sensibile.

I Destinatari devono:

- a) assicurare che siano osservate rigorosamente tutte le disposizioni normative, anche regolamentari, a disciplina degli adempimenti di natura fiscale;
- b) assicurare che vengano osservate rigorosamente tutte le *policy*, procedure e prassi adottate dalla Società in materia di adempimenti fiscali, in particolare in relazione alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e a liquidazione e calcolo dei tributi;

- c) assicurare che venga garantita la più ampia diffusione e conoscenza presso le Funzioni competenti delle suddette *policy*, procedure e prassi, anche mediante iniziative formative *ad hoc* svolte direttamente dalla Società;
- d) assicurare che vengano previste e implementate specifiche forme di monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale;
- e) assicurare che i contratti con i consulenti che supportano la Società nei processi in esame prevedano una comunicazione/formalizzazione, da parte del consulente, circa l'esito dei controlli operati e/o dei servizi resi;
- f) assicurare che vengano registrate in contabilità unicamente le fatture relative a prestazioni effettivamente ricevute e previa approvazione da parte dei Responsabili di Funzione.

21.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

La presente sezione contiene i principi di controllo e le prescrizioni specifiche posti a presidio dei singoli Processi Sensibili individuati al paragrafo 21.2 e di seguito brevemente descritti.

21.4.1 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 14.2.4.

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 21.4.1

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - al Presidente è attribuito un generale potere di rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio;
 - al Presidente è attribuito il potere di accedere e rappresentare la Società avanti l'Amministrazione finanziaria e altri enti pubblici;
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti negli specifici processi in esame.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo in esame.
- Tracciabilità e verificabilità *ex post* dei flussi informativi riferiti al processo:

- la tracciabilità e verificabilità sono garantite dall'archiviazione cartacea ed elettronica dell'intera documentazione prodotta nell'ambito dell'attività sensibile in esame da parte della funzione Contabilità Generale e Bilancio.

Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 21.4.1

Con riferimento al Processo Sensibile sopra descritto devono essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:

- in caso di accessi, ispezioni e verifiche è avvisato immediatamente il soggetto munito di adeguati poteri e, eventualmente, la Società si avvale del supporto del consulente esterno;
- in caso di richieste di verbali di consegna documenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria è predisposto un *memorandum* interno che sintetizza gli estremi della richiesta ricevuta dall'Autorità;
- i processi verbali giornalieri sono condivisi e firmati da soggetti muniti di adeguati poteri e archiviati in formato cartaceo ed elettronico;
- il Processo Verbale di Costatazione è firmato dal Rappresentante Legale della Società.

21.4.2 Gestione del contenzioso

Descrizione del processo

Il processo identifica tutte le attività finalizzate alla gestione, anche tramite studi legali esterni, di contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di diritto civile, amministrativo e penale.

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 21.4.2

Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - al Presidente è attribuito un generale potere di rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, nonché di stipulare transazioni in merito a ogni controversia con qualsiasi ente pubblico;
 - al General Manager è attribuito il potere di rappresentare la Società e compiere tutti gli atti a sua tutela ivi compresi quelli di presentare ricorsi e stipulare transazioni;
 - all'HR Manager è attribuito il potere di rappresentare la Società in tutte le vertenze riguardanti il personale ivi comprese quelle giudiziarie di ogni ordine e grado; allo stesso inoltre è attribuito il potere di transigere e conciliare;
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti negli specifici processi in esame.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti.

- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo in esame.
- Tracciabilità e verificabilità *ex post* dei flussi informativi riferiti al processo:
 - la tracciabilità delle attività riconducibili all'attività sensibile in esame è garantita dall'archiviazione della documentazione prodotta durante le varie fasi dalle singole funzioni coinvolte.

Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 21.4.2

Con riferimento al Processo Sensibile sopra descritto devono essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:

- le decisioni circa la definizione giudiziale/stragiudiziale di un contenzioso sono demandate al Direttore della funzione coinvolta, in concerto con il Presidente del CdA, sulla base del parere del legale esterno.

21.4.3 Selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.9.

Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 21.4.3

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nei paragrafi 9.4.9 e 14.4 e relativi a tale Processo Sensibile siano da considerare adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili i seguenti principi di controllo specifici:

- l'elaborazione dei cedolini è affidata a un *outsourcer* che li elabora sulla base dei dati inviati dalla Funzione HR;
- tutte le variazioni della RAL di base sono comunicate tramite e-mail all'*outsourcer* dal responsabile HR di sito, che successivamente ne verifica l'effettivo recepimento nel cedolino;
- la determinazione dei bonus avviene sulla base dei conteggi elaborati dal *software* dell'*outsourcer* in cui sono precaricati i dati del piano di incentivazione definito a livello di *Management*;
- la congruità dei costi del personale è periodicamente verificata dalla Direzione HR e in occasione delle chiusure infrannuali dalla Funzione Contabilità Generale e Bilancio;

- per la gestione delle note spese è utilizzato un apposito *software*;
- per le note spese è previsto uno specifico *workflow* autorizzativo;
- i dipendenti devono allegare alle note spese tutti i documenti giustificativi che sono verificati dalla Funzione HR.

21.4.4 Approvvigionamento di materie prime, imballi e prodotti finiti

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.10.

Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 21.4.4

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nei paragrafi 9.4.10, 10.4.4, 11.4.1, 14.4.1, 14.4.3, 15.2.3, 16.4.2 e 17.4.1 e relativi a tale Processo Sensibile siano da considerare adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili i seguenti principi di controllo specifici:

- per tutte le categorie di fornitori la Società, oltre le verifiche di affidabilità tecnica, effettua dei controlli con cadenza annuale di natura finanziaria richiedendo il *report* del Cerved;
- sono previsti un processo di riqualifica dei fornitori a tempistiche predeterminate, la verifica della partita IVA su VIES per fornitori comunitari e sul *database* dell'Agenzia delle Entrate per i fornitori italiani e la verifica della coerenza geografica tra la sede del fornitore (da visura camerale) e la sede della filiale dell'istituto bancario dove è detenuto il relativo conto corrente;
- l'anagrafica fornitori è inserita a sistema dalla Funzione Contabilità Fornitori sulla base dei dati ricevuti dalla Funzione Acquisti. Il sistema gestionale impedisce l'emissione di un ordine nei confronti di fornitori non presenti in anagrafica;
- la Funzione Ciclo Passivo, prima di procedere alla registrazione delle fatture, verifica la rispondenza nel sistema gestionale dei dati contenuti nell'ordine, la bolla di entrata merce e la fattura e, in caso di anomalie, invia una e-mail alla Funzione Logistica di sito in caso di discordanza realtiva Ille quantità dei beni o alla Funzione Acquisti in caso di discordanza realtiva all'importo della fattura.

21.4.5 Approvvigionamento di beni e servizi indiretti ivi inclusa l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.11.

Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al

paragrafo 21.4.5

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 9.4.11, 10.4.5, 11.4.2, 14.4.1, 14.4.3, 19.4.2 e 20.4.2 e relativi a tale Processo Sensibile siano da considerare adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili i seguenti principi di controllo specifici:

- per tutte le categorie di fornitori la Società, oltre le verifiche di affidabilità tecnica, effettua dei controlli con cadenza annuale di natura finanziaria richiedendo il *report* del Cerved;
- sono previsti un processo di riqualifica dei fornitori a tempistiche predeterminate, la verifica della partita IVA su VIES per fornitori comunitari e sul *database* dell'Agenzia delle Entrate per i fornitori italiani e la verifica della coerenza geografica tra la sede del fornitore (da visura camerale) e la sede della filiale dell'istituto bancario dove è detenuto il relativo conto corrente;
- per la gestione del *workflow* autorizzativo degli acquisti indiretti è utilizzato un apposito *software* che dialoga con il sistema gestionale della Società;
- le richieste di acquisto sono inserite dalle Funzioni richiedenti per la successiva autorizzazione da parte del responsabile del centro di costo; in alcuni casi sono previsti più flussi di autorizzazione;
- la Funzione richiedente verifica la corrispondenza tra ordinato e ricevuto e compila il relativo verbale di accettazione che viene firmato dal responsabile del centro di costo e inviato, unitamente alla fattura, alla funzione Contabilità Fornitori per verifica e registrazione.

21.4.6 Fornitura a terzi di servizi di conto lavoro presso i propri stabilimenti produttivi

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 11.4.3.

Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 21.4.6

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 11.4.6 e relativi a tale Processo Sensibile siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili i seguenti principi di controllo specifici:

- per tutte le categorie di fornitori la Società, oltre le verifiche di affidabilità tecnica, effettua dei controlli con cadenza annuale di natura finanziaria richiedendo il *report* del Cerved;
- sono previsti un processo di riqualifica dei fornitori a tempistiche predeterminate, la verifica

della partita IVA su VIES per fornitori comunitari e sul database dell'Agenzia delle Entrate per i fornitori italiani e la verifica della coerenza geografica tra la sede del fornitore (da visura camerale) e la sede della filiale dell'istituto bancario dove è detenuto il relativo conto corrente;

- i rapporti di conto lavoro sono formalizzati in contratti;
- al termine di ogni lavorazione, il fornitore invia alla Funzione Programmazione Produzione un *report* delle attività effettuate e le quantità di prodotto lavorate; tale *report*, a seguito di un controllo da parte della Funzione Programmazione Produzione, è inviato alla Funzione Contabilità Industriale per ulteriori controlli.
- le donazioni e le liberalità devono essere autorizzate dal Presidente.

21.4.7 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti da soggetti pubblici per attività di ricerca

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.5.

Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 21.4.7

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 9.4.6 e relativi a tale Processo Sensibile siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili i seguenti principi di controllo specifici:

- la funzione Contabilità Industriale effettua le verifiche in merito alla corretta iscrizione dei costi/ricavi per competenza riferiti al progetto finanziato;
- la funzione Controllo di Gestione verifica la corretta allocazione dei costi/ricavi nei centri di costo e la congruità delle voci di costo sostenute rispetto a quanto stimato nel *budget* di progetto;
- la funzione Contabilità Industriale provvede poi a effettuare una rendicontazione trimestrale, utile ai fini interni, al fine di disporre di una situazione aggiornata dello stato di avanzamento del progetto e rilevare conseguentemente i costi/ricavi da imputare a livello contabile.

21.4.8 Gestione degli adempimenti fiscali

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 11.4.6.

Principi di controllo applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 21.4.8

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 11.4.6 e relativi a tale Processo Sensibile siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili i seguenti principi di controllo specifici:

- trimestralmente, il consulente fiscale verifica il corretto trattamento fiscale delle poste di bilancio e conseguentemente predispone il calcolo delle imposte dirette;
- il calcolo delle imposte è soggetto al controllo da parte della Società di Revisione al fine dello stanziamento delle imposte in bilancio;
- la dichiarazione delle imposte dirette è predisposta dal consulente fiscale, è soggetta alla verifica della Società di Revisione, sottoscritta dal Legale Rappresentante della società e quindi inviata dal consulente fiscale;
- la dichiarazione IVA è predisposta dalla Funzione Imposte Indirette; la bozza della dichiarazione, unitamente ai dettagli di controllo, è visionata dal consulente fiscale che, dopo averne verificato la correttezza, procede all'invio;
- il consulente fiscale invia tramite e-mail le ricevute di avvenuta trasmissione delle dichiarazioni che vengono archiviate dalle Funzioni di competenza.

21.4.9 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società

Descrizione del processo

Per una descrizione del processo si rimanda a quanto già descritto al paragrafo 10.4.1.

Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 21.4.9.

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 10.4.1 e 11.4.8 e relativi a tale Processo Sensibile siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili i seguenti principi di controllo specifici:

- i dati contabili sono estratti direttamente dal *software* gestionale in uso;
- il *software* gestionale in uso permette di conservare sempre traccia di ogni operazione annullata, al fine di evitare la perdita dei dati e la cancellazione volontaria degli stessi;
- sono definite e implementate politiche di *back-up* atte ad assicurare la recuperabilità dei dati

aziendali;

- il bilancio è predisposto dalla Funzione competente, con il supporto della struttura amministrativa di GCP, che successivamente lo trasmette per condivisione al Presidente e al General Manager;
- il bilancio d'esercizio è soggetto al controllo della Società di Revisione.

21.4.10 Operazioni relative al Capitale Sociale

Descrizione del processo

Per una descrizione del processo si rimanda a quanto già descritto al paragrafo 10.4.3.

Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 21.4.10.

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 10.4.3 e relativi a tale Processo Sensibile siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente sezione.

21.4.11 Gestione rapporti infragruppo

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 11.4.5.

Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 21.4.11

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 11.4.5 e 14.4.2 e relativi a tale Processo Sensibile siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili i seguenti principi di controllo specifici:

- i rapporti *intercompany* sono disciplinati da contratti e gestiti tramite ordini di acquisto/vendita inseriti nel sistema gestionale della Società e sottoposti al controllo sia da parte della Funzione Controllo di Gestione sia da parte della Funzione Contabilità Generale e Bilancio;
- la funzione Contabilità Generale e Bilancio verifica la correttezza dei valori contabili delle operazioni infragruppo;
- la Società predispone la documentazione in materia di prezzi di trasferimento *intercompany* ai sensi del D.L. 78/2010.

REATI DI CONTRABBANDO

22. REATI DI CONTRABBANDO

22.1 Le fattispecie di reati di contrabbando

Le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Isagro S.p.A. sono i reati di cui al Testo Unico delle Leggi Doganali, quindi i delitti previsti dal Titolo VII, Capo I del citato T.U., laddove gli stessi comportino l'evasione di diritti di confine per un importo superiore a € 10.000,00, tra i quali:

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973).**
- **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973).**
- **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973).**
- **Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973).**
- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973).**
- **Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973).**

22.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico alla commissione dei reati di contrabbando, ai fini della presente Parte Speciale, le aree potenzialmente a rischio sono riconducibili ai seguenti Processi Sensibili:

- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per l'espletamento delle pratiche doganali;
- gestione degli adempimenti doganali.

22.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione illustra le prescrizioni generali che, unitamente alle altre componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), devono essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 22.1 nell'ambito di ciascun Processo Sensibile.

I Destinatari devono:

- a) assicurare che siano osservate rigorosamente tutte le disposizioni normative, anche regolamentari, a disciplina degli adempimenti di natura doganale;
- b) assicurare che vengano osservate rigorosamente tutte le *policy*, procedure e prassi adottate dalla Società in materia di adempimenti doganali;

- c) assicurare che venga garantita la più ampia diffusione e conoscenza presso le Funzioni competenti delle suddette *policy*, procedure e prassi, anche mediante iniziative formative *ad hoc* svolte direttamente dalla Società;
- d) assicurare che i contratti con i consulenti che supportano la Società nei processi in esame prevedano una comunicazione/formalizzazione, da parte del consulente, circa l'esito dei controlli operati e/o dei servizi resi.

22.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

La presente sezione contiene i principi di controllo e le prescrizioni specifiche posti a presidio dei singoli Processi Sensibili individuati al paragrafo 22.2 e di seguito brevemente descritti.

22.4.1 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per l'espletamento delle pratiche doganali e relativi adempimenti

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.8.

Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 22.4.1

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nei paragrafi 9.4.8 e 11.4.7 relativi a tale Processo Sensibile siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili i seguenti principi di controllo specifici:

- per le importazioni di sostanze chimiche la Società effettua specifici controlli con la Funzione Sicurezza e Qualità di Prodotto per l'identificazione della corretta nomenclatura doganale;
- per le importazioni, la Funzione Customer Service & Logistica effettua i controlli tra la fattura del fornitore e la bolla doganale e in caso di incongruenze contatta il fornitore stesso che provvede a correggere la bolla doganale;
- sulle richieste di pagamento di diritti doganali è apposto il visto del Responsabile Customer Service & Logistica prima che vengano trasmesse alla Funzione Ciclo Passivo per il pagamento; per le esportazioni le tariffe doganali sono individuate dalla Funzione Sicurezza e Qualità di Prodotto;
- le bolle doganali sono predisposte dagli spedizionieri sulla base della documentazione predisposta dalla Funzione Customer Service & Logistica; tale Funzione verifica la correttezza di tutte le bolle doganali dopo la loro emissione;
- la Funzione Customer Service & Logistica controlla inoltre la notifica di esportazione, che

viene stampata e allegata al D.A.U. (Documento Amministrativo Unico); copia di tali documenti e della fattura è quindi archiviata nell'archivio fiscale.

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

23. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

23.1 Le fattispecie di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Isagro S.p.A.:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.)**

23.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico alla commissione dei reati di contrabbando, ai fini della presente Parte Speciale, le aree potenzialmente a rischio sono riconducibili ai seguenti Processi Sensibili:

- gestione dei flussi finanziari: incassi e pagamenti;
- gestione carte di credito aziendali.

23.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione illustra le prescrizioni generali che, unitamente alle altre componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), devono essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 23.1 nell'ambito di ciascun Processo Sensibile.

I Destinatari devono:

- a) assicurare tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- b) non porre in essere operazioni fraudolente;
- c) garantire la sistematica archiviazione della documentazione rilevante al fine di consentire adeguata tracciabilità e ricostruzione a posteriori delle operazioni e transazioni aziendali.

23.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

La presente sezione contiene i principi di controllo e le prescrizioni specifiche posti a presidio dei singoli Processi Sensibili individuati al paragrafo 23.2 e di seguito brevemente descritti.

23.4.1 Gestione dei flussi finanziari: incassi e pagamenti

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 9.4.12.

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nei paragrafi 9.4.2, 11.4.4 e relativi a tali Processi Sensibili siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente sezione.

23.4.2 Gestione carte di credito aziendali

Descrizione del processo

L'Attività Sensibile si riferisce alle attività legate alla gestione delle carte di credito. Con riferimento alle fattispecie di reato ex art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001, l'Attività Sensibile si riferisce, in particolare, all'esecuzione di pagamenti tramite strumenti di pagamento diversi dai contanti, in particolare carte di credito/carte di debito. La Società dispone di n. 14 carte di credito/debito articolate in:

- carte di credito aziendali (utilizzate prevalentemente per spese di trasferta e di rappresentanza);
- carte prepagate di debito assegnate a ciascun sito.

Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 23.4.2

Il sistema di controllo a presidio dei Processi Sensibili sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti negli specifici processi in esame.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione del processo in esame.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nella gestione del processo in esame.
- Tracciabilità dei processi a livello di sistema informatico e/o in termini documentali. In particolare:
 - la tracciabilità è garantita attraverso l'archiviazione dell'intera documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame (contratti di bancomat e carte di credito, moduli, etc.), nonché dall'utilizzo del sistema informativo gestionale messo a disposizione da F2A (*Outsourcer Payroll*).
 -
- Altre attività di controllo:
 - Le carte di credito/debito sono emesse da istituti di credito qualificati e autorizzati.

- Le carte di credito/debito sono attribuite previa autorizzazione dell'HR Manager previa compilazione di un apposito modulo aziendale.
- Le carte di credito/debito non sono abilitate per effettuare acquisti online, ad eccezione di quelle a ciò espressamente autorizzate.
- Le carte di credito per le spese di trasferta sono nominative e hanno un plafond predefinito e limitato.
- Le spese sostenute con le carte di credito/debito aziendali sono adeguatamente supportate da documenti giustificativi che vengono verificati dal responsabile di riferimento.
- La richiesta delle eventuali informazioni aggiuntive e l'approvazione delle spese sono gestite automaticamente a sistema.

**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI
BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI**

24. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

24.1 Le fattispecie di reati

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Isagro S.p.A.:

- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.),**

24.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico alla commissione dei reati di contrabbando, ai fini della presente Parte Speciale, le aree potenzialmente a rischio sono riconducibili ai seguenti Processi Sensibili:

- gestione del patrimonio immobiliare.

24.3 Principi di controllo e prescrizioni generali

La presente sezione illustra le prescrizioni generali che, unitamente alle altre componenti del Sistema di Controllo Preventivo (si veda il Capitolo 8), devono essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 24.1 nell'ambito di ciascun Processo Sensibile.

I Destinatari devono:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei beni culturali e paesaggistici;
- b) garantire la sistematica archiviazione della documentazione rilevante al fine di consentire adeguata tracciabilità e ricostruzione a posteriori delle operazioni e transazioni aziendali;
- c) rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello ed al Codice Etico;
- d) verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati in tema di beni culturali e paesaggistici.

24.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

La presente sezione contiene i principi di controllo e le prescrizioni specifiche posti a presidio dei singoli Processi Sensibili individuati al paragrafo 24.2 e di seguito brevemente descritti.

24.4.1 Gestione del patrimonio immobiliare

Descrizione del processo

L'Attività Sensibile si riferisce alla gestione del patrimonio immobiliare con riferimento ai siti produttivi della Società. In particolare, in relazione alle fattispecie di reato ex artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001, l'Attività Sensibile si riferisce soltanto alla gestione e agli interventi sui siti produttivi che si trovano in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Nel dettaglio, si rilevano:

- lo stabilimento situato nel comune di **Adria**, compreso nel Parco Regionale Veneto del Delta del Po;
- lo stabilimento di **Bussi sul Tirino**, situato all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso. In prossimità dello stabilimento, è presente inoltre la Riserva Naturale Regionale Dighe di Alanno, la quale si trova all'interno del Sito d'Importanza Comunitaria della Maiella.

Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili applicabili al Processo Sensibile di cui al paragrafo 24.4.1

Il sistema di controllo a presidio dei Processi Sensibili sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti negli specifici processi in esame.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione del processo in esame.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nella gestione del processo in esame.
- Tracciabilità dei processi a livello di sistema informatico e/o in termini documentali. In particolare:
 - la tracciabilità è garantita attraverso l'archiviazione dell'intera documentazione prodotta nell'ambito del processo in esame (es. domande alla Soprintendenza, verbali, report, etc.).
- Altre attività di controllo:
 - le richieste di autorizzazioni/provvedimenti amministrativi (es. domande alla Soprintendenza) sono gestite nella prassi da soggetti individuati e muniti di idonei poteri in ragione degli specifici ambiti di operatività.
 - I rapporti con i consulenti esterni sono disciplinati nell'ambito di contratti formalizzati sottoscritti da soggetti muniti di adeguati poteri.
 - La Società esegue una periodica attività di monitoraggio dell'evoluzione della normativa relativa ad ogni Sito.

ALLEGATI (*)

<u>Allegato A</u>	Codice Etico
<u>Allegato B</u>	<i>Facsimile</i> Scheda Informativa Operazione Sensibile
<u>Allegato C</u>	Dichiarazione dipendenti di presa visione Modello
<u>Allegato D</u>	<i>Facsimile</i> clausole consulenti, fornitori, appaltatori, collaboratori a progetto, agenzie di lavoro interinale
<u>Allegato E</u>	<i>Facsimile addendum</i> contrattuale consulenti, fornitori, appaltatori, collaboratori a progetto, agenzie di lavoro interinale
<u>Allegato F</u>	<i>Facsimile</i> indicativo clausole partner-reciprocità
<u>Allegato G</u>	Appendice “Esemplificazioni dei Reati potenzialmente configurabili nell’ambito dei Processi Sensibili”
<u>Allegato H</u>	Principi di controllo e prescrizioni speciali applicabili alla gestione dei rischi ambientali

(*) *Gli Allegati sono disponibili nella intranet aziendale*